

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

### 824° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 28 GENNAIO 1992

—————

## INDICE

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	Pag. 10
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	» 20
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	» 26
7 <sup>a</sup> - Istruzione .....	» 31
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	» 45
10 <sup>a</sup> - Industria .....	» 50
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	» 53

### Commissioni riunite

7 <sup>a</sup> (Istruzione) e 12 <sup>a</sup> (Igiene e sanità) .....	Pag. 3
10 <sup>a</sup> (Industria) e 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente e beni ambientali) .....	» 7

### Giunte

Affari Comunità europee .....	Pag. 69
-------------------------------	---------

### Organismi bicamerali

Interventi nel Mezzogiorno .....	Pag. 72
Terrorismo in Italia .....	» 75
Procedimenti d'accusa .....	» 77

### Sottocommissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri .....	Pag. 83
2 <sup>a</sup> - Giustizia - Pareri .....	» 88
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri .....	» 90
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro - Pareri .....	» 105
7 <sup>a</sup> - Istruzione - Pareri .....	» 107
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri .....	» 108
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare - Pareri ...	» 109
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri .....	» 110

---

CONVOCAZIONI .....	Pag. 111
--------------------	----------

**COMMISSIONI 7<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> RIUNITE**

**7<sup>a</sup> (Istruzione)  
12<sup>a</sup> (Igiene e sanità)**

MARTEDÌ 28 GENNAIO 1992

**2<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 7<sup>a</sup> Commissione*  
SPITELLA

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la ricerca scientifica e tecnologica Saporito e per la sanità Marinucci Mariani.*

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**Riforma delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche e di riabilitazione (3166)**, approvato dalla Camera dei deputati

**Marinucci Mariani ed altri: Apporto dell'università allo sviluppo delle scienze infermieristiche e alla formazione degli operatori infermieristici per le professioni sanitarie e per l'insegnamento (198)**

**Ventre ed altri: Attribuzione di punteggio ai docenti nelle scuole per l'abilitazione alle professioni sanitarie ausiliarie quale titolo valido nei concorsi pubblici (709)**

**Pagani ed altri: Disciplina della professione sanitaria di tecnico di laboratorio biomedico (1013)**

**Ventre ed altri: Norme in materia di riqualificazione professionale e straordinaria per gli infermieri generici e le puericultrici (1076)**

**Mezzapesa ed altri: Riordinamento di alcune professioni sanitarie non mediche e nuove norme sulle assunzioni obbligatorie dei non vedenti (1246)**

**Azzaretti ed altri: Modifica dei requisiti per l'assunzione degli ausiliari sociosanitari ospedalieri (1393)**

**Mancia ed altri: Disciplina delle figure professionali del personale tecnico sanitario degli igienisti e degli assistenti dentali (2248)**  
(Discussione congiunta e rinvio)

Riferisce il relatore per la 12<sup>a</sup> Commissione AZZARETTI, il quale fa presente, iniziando ad esporre il contenuto del disegno di legge n. 3166, che le novità più importanti in esso contenute sono l'indicazione del

possesso di diploma universitario per la professione infermieristica, e l'attribuzione agli infermieri professionali, denominati infermieri responsabili dell'assistenza generale, di una ben determinata sfera di attribuzioni. Non ritiene però che il disegno di legge abbia portata tale da risolvere i drammatici problemi dell'assistenza ospedaliera: infatti si deve ritenere che un diplomato preferisca una laurea che può acquisire con quattro anni di corso piuttosto che un diploma universitario conseguibile dopo tre anni di corso. Sottolinea quindi che non è accettabile che il Senato sia chiamato ad approvare a scatola chiusa un testo che investe argomenti di questa importanza a tre giorni dallo scioglimento delle Camere. L'infermiere deve avere una sensibilità, una disponibilità ed un senso di umanità fuori dal comune, altrimenti a pagare i prezzi più dolorosi sarà ancora una volta la povera gente che fa uso degli ospedali pubblici. Rileva poi che attualmente l'assistenza ospedaliera attraversa una crisi gravissima a causa della soppressione della figura dell'infermiere generico. Tale scelta, motivata formalmente con il rispetto delle direttive comunitarie, in realtà non ha portato ad alcun avvicinamento della situazione italiana a quella degli altri paesi comunitari. Fa quindi presente che in Gran Bretagna ed in Francia il diploma che consente l'esplicazione della professione di infermiere non è conseguito nelle Università. Dopo il conseguimento del diploma di infermiere è possibile acquisire ulteriori titoli specifici, così come avveniva in Italia fino ad alcuni anni fa. Rileva poi come opportunamente in Germania è richiesta anche una specifica idoneità fisico-psichica, mentre è stata conservata la figura dell'infermiere generico. Ritiene che l'approvazione del testo pervenuto dalla Camera non risolverebbe i problemi del settore, perchè c'è il rischio che con uno spostamento in alto di tutte le figure professionali impegnate nell'ospedale, non si capisca più a chi spetti il compito dell'assistenza ai malati. I mansionari attualmente vigenti prevedono che l'accudimento dei malati spetti solo agli infermieri professionali, determinando una crisi acutissima in caso di mancanza degli stessi: occorrerebbe quindi, analogamente a quanto avviene in altri paesi comunitari, reintrodurre una figura intermedia tra l'agente tecnico e l'infermiere professionale. È pertanto necessario, superando le pressioni provenienti dalle categorie interessate, che le Commissioni riunite esaminino nella massima libertà il testo in discussione, che tra l'altro non contiene norme miranti effettivamente ad incentivare l'accesso alla professione infermieristica.

Il senatore BOMPIANI, relatore per la 7<sup>a</sup> Commissione, fa presente che ormai da dieci anni il Parlamento si sta occupando di tale problema. Il fine che ci si deve prefiggere è l'introduzione di un diploma universitario per l'infermiere professionale, e anche per alcune figure impegnate nel settore della riabilitazione, partendo dalla necessità di valorizzare la cultura della scienza infermieristica. Occorrerebbe quindi l'istituzione di un nuovo corso di laurea ad accesso riservato. Rinvia quindi a quanto affermato dal senatore Azzaretti in ordine al disegno di legge n. 3166, e passa a riferire sugli altri testi all'ordine del giorno. Il disegno di legge n. 198 non si limita a introdurre un diploma universitario, ma prevede l'istituzione di un corso di laurea e di dipartimenti. Il disegno di legge n. 709 prevede essenzialmente

modifiche all'ordinamento delle carriere, il disegno di legge n. 1013 riguarda i tecnici di laboratorio, il disegno di legge n. 1076 concerne la riqualificazione degli infermieri generici e delle puericultrici, il disegno di legge n. 1246 tutela la posizione dei non vedenti nel settore della riabilitazione. Il disegno di legge n. 1393 mira a riqualificare le professioni non infermieristiche operanti nell'ospedale, mentre il disegno di legge n. 2248 riguarda la posizione degli igienisti e degli assistenti dentali. Lamenta quindi che il Senato ha a disposizione solo pochissimo tempo per affrontare un tema di questa importanza, mentre alla Camera l'esame si è protratto per oltre un anno. Rileva che alcune norme contenute nel disegno di legge n. 3166 sono molto controverse; si riferisce in particolare agli articoli 3, 5 ed 11 che appaiono non compatibili con l'ordinamento generale dell'Università. La convenzione obbligatoria configurata nel comma 2 dell'articolo 3 tra regioni ed università introduce un vulnus nell'autonomia universitaria, in materia che non riguarda neanche l'assistenza. Il comma 3 dell'articolo 12 prevede poi la possibilità di utilizzare in corsi universitari personale non appartenente al corpo docente universitario. Assurda appare poi, all'articolo 5, la limitazione all'accesso al corso di laurea in scienze infermieristiche, che esclude i terapisti della riabilitazione, che pure il testo equipara agli infermieri professionali. Forti perplessità destano anche le norme transitorie, che attraverso sanatorie e vere e proprie promozioni in massa rischiano di dequalificare l'assistenza.

Si sarebbero dovuti comunque introdurre criteri per le convenzioni tra regioni ed università. Spetta ora ai gruppi politici presenti nelle Commissioni decidere se adottare intanto un testo sicuramente imperfetto ed incompleto, o se procedere agli approfondimenti che si rendano necessari.

Il presidente SPITELLA fa presente che la discussione non può proseguire per i concomitanti impegni dell'Assemblea. Propone di continuare i lavori in un'ulteriore seduta da convocare per domani.

Il senatore BERLINGUER ritiene che la soluzione proposta dal presidente Spitella implichi l'affossamento del disegno di legge n. 3166. Propone che la Presidenza delle Commissioni richieda al più presto i pareri della 1<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione, e che si predisponga un programma di sedute tale da consentire la discussione effettiva del testo.

Il sottosegretario MARINUCCI MARIANI rileva la necessità che le Commissioni riunite affrontino nel merito il testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Il presidente SPITELLA rileva che per poter affrontare i testi in discussione nel merito occorre comunque disporre dei pareri della 1<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione. Ribadisce quindi la proposta di proseguire la discussione nella giornata di domani, dichiarandosi disponibile a proseguire i lavori nella serata di domani.

Convengono le Commissioni.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

*CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE*

Il presidente SPITELLA avverte che le Commissioni riunite sono convocate per domani alle ore 17,30 per il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge già inseriti all'ordine del giorno della seduta odierna.

*La seduta termina alle ore 16,55.*

**COMMISSIONI 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE****10<sup>a</sup> (Industria, Commercio, Turismo)  
13<sup>a</sup> (Territorio, Ambiente, Beni Ambientali)****MARTEDÌ 28 GENNAIO 1992****4<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente della 13<sup>a</sup> Commissione*  
**PAGANI***Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Angelini.**La seduta ha inizio alle ore 15.***IN SEDE REFERENTE****Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 4, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (Esame e rinvio)**

Il presidente PAGANI dà notizia dell'espressione del parere favorevole sui presupposti di legittimità da parte della Commissione affari costituzionali. La stessa Commissione ha altresì espresso parere favorevole sul merito del provvedimento, mentre la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, censurando la violazione dell'articolo 11-*bis* della legge n. 468 del 1978, realizzata attraverso l'utilizzo in difformità delle risorse finanziarie di cui agli articoli 9 e 10.

Il senatore GOLFARI, relatore per la 13<sup>a</sup> Commissione, procede quindi all'illustrazione del testo, inteso a modificare il decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, che ha rivelato varie lacune e incongruenze applicative. La sovrapposizione di interventi tra molteplici organismi consultivi e tecnici e le difficoltà riscontrate nell'istruire le pratiche, hanno provocato una sostanziale paralisi nei procedimenti amministrativi che dovevano seguire le notificazioni da parte delle imprese interessate. Rammenta, al riguardo, che una sua interrogazione rivolta al Ministro dell'ambiente in ordine agli inconvenienti dianzi lamentati è rimasta inevasa e che, nel corso del 1991, sono state intraprese diverse iniziative parlamentari per la modifica del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988. Il

Governo, pertanto, ha adottato il decreto-legge in esame, volto a semplificare le procedure istruttorie e a conferire maggiore efficacia ai controlli che ne derivano. Le soluzioni proposte non sembrano in verità del tutto soddisfacenti, ancorchè si tratti di un apprezzabile tentativo di soluzione ai problemi applicativi di cui si tratta. In particolare, sono state unificate le procedure istruttorie conseguenti alle notifiche e alle dichiarazioni delle imprese, riferite rispettivamente alle attività a maggior rischio e a quelle meno pericolose. Una procedura differenziata è stata mantenuta per i nuovi impianti, comunque soggetti a notifica. Suscita perplessità, peraltro, la previsione di un atto di concerto anche da parte del Ministro dell'interno che, pur rispondendo ad un'esigenza fondata, può rendere ancora più complesso il procedimento. Nel senso della semplificazione, viceversa, è orientata la previsione di un'ulteriore conferenza dei servizi, mentre l'aumento di personale, disposto dall'articolo 9, risulta di difficile realizzazione, in virtù del parere contrario - del quale ha riferito il presidente PAGANI - formulato dalla 5<sup>a</sup> Commissione. Sarebbe opportuno, inoltre, competenze in materia all'ENEA-DISP, le cui funzioni sono state ridefinite dalla recente legge di riforma dell'ente. Altrettanto utile sarebbe l'intervento delle Unità sanitarie locali. La stessa scelta degli istruttori dovrebbe essere estesa ai funzionari e ai tecnici delle Regioni, degli enti locali e dell'ENEA-DISP. Infine, sarebbe opportuno integrare il testo con la previsione di una scheda informativa, così come individuata nelle menzionate iniziative parlamentari, e con l'esenzione dall'obbligo della dichiarazione per gli impianti industriali che trattino ridotte quantità di prodotti pericolosi. Prospetta, pertanto, l'opportunità di formulare emendamenti conformi alle predetti indicazioni.

Il senatore CUMINETTI, relatore per la 10<sup>a</sup> Commissione, dà atto dell'opportunità di modificare il decreto del Presidente della Repubblica, n. 175 del 1988, ricordando che alcune esasperazioni ambientaliste in sede interpretativa hanno dato luogo a difficoltà sia per gli operatori economici che per le pubbliche autorità. Più propriamente, strumenti di prevenzione degli incidenti industriali dovrebbero essere adottati mediante uno snellimento delle istruttorie sulle notifiche, mediante l'unificazione con le dichiarazioni, proposta all'articolo 6, laddove attengano al medesimo stabilimento.

Le procedure amministrative si arricchiscono opportunamente di una conferenza di servizio, nonchè di strutture tecniche in merito alle quali, peraltro, urge un approfondimento alla luce del parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente: anche senza affrontare l'ipotesi estrema della soppressione degli articoli 9 e 10, occorre comunque riconsiderare le implicazioni finanziarie del provvedimento. Più in generale, il rapporto tra industria ed ambiente, necessita di un approccio caratterizzato da maggiore gradualità, valorizzando appieno l'esigenza di certezza del diritto che emerge in sede interpretativa e da parte di tutte le istanze interessate.

Il sottosegretario ANGELINI assicura che il Governo si adopererà presso la 5<sup>a</sup> Commissione permanente affinché si pervenga ad un'ipotesi di mediazione in merito alla copertura degli oneri finanziari: laddove

emergesse un'ipotesi meramente soppressiva degli articoli 9 e 10, il testo in esame perderebbe gran parte del suo valore ed interesse per il Governo, Sollecita, quindi, la prosecuzione da parte della 13<sup>a</sup> Commissione permanente della discussione di altri importanti provvedimenti all'ordine del giorno della medesima.

Il presidente PAGANI ricorda che il Ministro dell'ambiente si è personalmente premurato di sollecitare la conclusione dell'*iter* del disegno di legge in esame, il quale a termini di Regolamento va comunque licenziato dal Senato entro 30 giorni dal suo deferimento. Dopo aver ricordato, peraltro, che il disegno di legge di conversione del decreto in titolo è all'esame delle Commissioni riunite, mentre i provvedimenti sollecitati dal sottosegretario Angelini riguardano solo la 13<sup>a</sup> Commissione, in considerazione della necessità di un approfondimento delle implicazioni finanziarie del decreto-legge, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**

MARTEDÌ 28 GENNAIO 1992

445ª Seduta (antimeridiana)

*Presidenza del Presidente*

ELIA

*La seduta inizia alle ore 11,45.***IN SEDE REFERENTE****Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative e interventi finanziari vari (3140)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 22 gennaio.

Il relatore MURMURA fa osservare che al provvedimento risultano presentati molti emendamenti, alcuni dei quali sono stati trasmessi alla Commissione bilancio, in quanto implicanti oneri finanziari. Segnala quindi che l'articolo 9 del decreto-legge attiene ad una materia già disciplinata da una legge dello Stato, e va dunque espunto dal testo. Presenta a tale scopo l'emendamento soppressivo 9.1.

Il senatore GALEOTTI chiede chiarimenti relativamente ai rapporti tra il decreto-legge ed il disegno di legge n. 3170, presentato dal Governo, anch'esso all'ordine del giorno della Commissione ed attinente al differimento di termini previsti da disposizioni legislative.

Il relatore MURMURA fa osservare al riguardo che, mentre il provvedimento d'urgenza dispone il differimento di termini già scaduti al 31 dicembre 1991, il disegno di legge ordinaria dispone invece la proroga di termini aventi scadenza successiva a tale data.

Il presidente ELIA assicura che ha già investito il Governo della richiesta del senatore Galeotti; una parte almeno del disegno di legge n. 3170 potrebbe essere trasfusa in altrettanti emendamenti al decreto-legge n. 1.

Il senatore GALEOTTI fa altresì osservare che quasi tutti gli emendamenti proposti hanno implicazioni finanziarie. Dubita pertanto che sia possibile effettuare significativi progressi nell'esame del provvedimento in assenza del parere della Commissione bilancio.

Il relatore MURMURA passa quindi ad illustrare gli articoli del decreto-legge n. 1 e gli emendamenti ad essi proposti. In particolare, ribadisce le proprie perplessità sul contenuto dell'articolo 15, che dispone in merito alla proroga della scadenza di alcune norme relative ai ruoli dirigenziali dell'ANAS, in attesa dell'espletamento dei relativi concorsi, non risultando a suo avviso giustificabile l'ulteriore protrarsi del relativo procedimento. Su questa norma è pertanto indispensabile acquisire gli opportuni chiarimenti da parte del Governo, procedendo, in caso contrario, alla soppressione dell'articolo. La norma di cui all'emendamento 18.0.1 è analoga a quella dell'articolo 25 di un provvedimento recante norme per l'edilizia residenziale pubblica (A.S. 2962), approvato dalle due Camere ed in attesa di promulgazione da parte del Capo dello Stato.

Dopo che il senatore GUZZETTI ha illustrato i suoi emendamenti 1.0.2 e 5.1, il senatore GALEOTTI avanza il dubbio che alcuni degli emendamenti presentati, che impegnano somme relative al bilancio per il 1991, ledano le norme generali in materia di contabilità pubblica. Nel giudicare sconsolante il panorama legislativo risultante dalle proroghe complessivamente derivanti dal decreto-legge n. 1 e dagli emendamenti ad esso presentati, nonché dal disegno di legge n. 3170, ribadisce l'esigenza di acquisire i pareri delle Commissioni di merito, riservandosi conclusivamente di sottoporre ulteriori quesiti all'attenzione del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 12,35.*

**446ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
ELIA

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Ruffino e per i lavori pubblici D'Amelio.*

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

*IN SEDE CONSULTIVA***Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 11, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992 (3168)**

(Parere alla 6a Commissione: favorevole con condizione ed osservazioni)

Il presidente ELIA, dopo aver ricordato che la Commissione ha già espresso, il 22 gennaio, parere favorevole sulla sussistenza dei requisiti costituzionali del decreto-legge n. 11, ricorda che già in quella sede erano state avanzate perplessità con riferimento all'articolo 14, che esclude dall'assoggettamento ad esecuzione forzata le somme depositate dagli enti locali presso le tesorerie e destinate al pagamento delle retribuzioni al personale e dei conseguenti oneri, nonché le somme relative alle rate dei mutui in estinzione ed all'espletamento dei servizi indispensabili.

Il senatore ACQUARONE fa presente che l'articolo 14 disciplina fattispecie analoghe, ma diversificate. Il primo inciso - che esclude la possibilità di esecuzione forzata presso soggetti diversi dal tesoriere del comune, della provincia o della comunità montana e diversi dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato - concerne infatti somme che già hanno una propria destinazione e ribadisce una antica e lungamente consolidata giurisprudenza della Cassazione. A suo giudizio, tale previsione non confligge dunque con i principi costituzionali. Diversa valutazione occorre invece dare della restante parte dell'articolo 14, rappresentando la impignorabilità presso terzi un principio affatto nuovo, e tuttavia non passibile di incostituzionalità. Pur avendo l'apparenza di una norma di favore per i comuni, la previsione difficilmente potrà però sortire tale scopo: è infatti dubbio che si riscontreranno spiccate disponibilità ad entrare in rapporti economici con gli enti locali, che la disposizione trasforma in debitori non escutibili.

Il senatore MURMURA sottolinea la piena legittimità della norma, che gli appare anzi ispirata al principio costituzionale del buon andamento dell'amministrazione pubblica. La disposizione, nello stabilire l'impignorabilità di tali beni, si muove inoltre nella scia della sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 1981 e di una giurisprudenza della Cassazione che ha affermato lo stesso principio anche nei confronti di altri soggetti, come ad esempio le Camere di commercio. Poiché, nel caso di specie, il pignoramento concerne risorse esistenti in bilancio, che è atto amministrativo, il creditore dovrebbe piuttosto richiedere, promuovendo un giudizio di ottemperanza, ovvero ricorrendo al presidente del Coreco, la nomina di un commissario *ad acta* per individuare gli appostamenti cui il pignoramento stesso può riferirsi. Ferma restando una valutazione favorevole nei confronti dell'articolo 14, egli suggerisce pertanto di fare presente alla Commissione di merito l'opportunità di chiarire in tale quadro i limiti del principio della pignorabilità.

Condivide le osservazioni dei senatori Acquarone e Murmura il senatore MANCINO, rilevando che nella prossima legislatura le Camere

dovranno prestare particolare attenzione al problema della condizione della finanza locale. Il mito dell'autonomia impositiva, lo sconvolgimento apportato dalle sentenze in materia di indennità di espropriazione e la lentezza del Parlamento nel definire a tale riguardo un parametro condivisibile dal giudice costituzionale hanno infatti contribuito a portare la finanza locale in una situazione complessiva di dissesto. Tale situazione è stata vieppiù aggravata da un pressochè costante orientamento dei giudici a non accordare la sospensiva, anche in caso di dichiarato dissesto del bilancio comunale. Le difficoltà aumentano nel caso di pignoramenti presso i terzi, giacchè in tal caso le somme finiscono con l'essere indistinte, non risultando pertanto più possibile comprendere quali concernano specificamente il funzionamento dei servizi essenziali dell'ente locale. L'articolo 14 dunque, pur costituendo per qualche verso una compressione del diritto del terzo, rappresenta comunque l'unica via percorribile nella situazione attuale per tutelare l'ente locale. Per questi motivi egli dichiara il proprio consenso a tale norma.

Il senatore LOMBARDI, pur concordando con tali valutazioni, osserva che l'ultimo inciso dell'articolo 14 pare disporre l'impignorabilità anche di somme oramai uscite dalla disponibilità della pubblica amministrazione, con possibile pregiudizio per altri rilevanti interessi pubblici. Pur esprimendosi a favore della norma in questione, giudica pertanto opportuno segnalare alla Commissione di merito l'esigenza di un chiarimento al riguardo.

Conviene il senatore GALEOTTI, segnalando che l'articolo 14 può essere condivisibile solo se con carattere di transitorietà. A tale scopo suggerisce che quanto meno in apertura dell'articolo si segnali che la previsione ha corso in attesa del riordino della finanza locale.

Il relatore GUZZETTI concorda nell'attribuire carattere transitorio alla norma di cui all'articolo 14 del decreto-legge, in attesa della riforma della finanza locale, non condividendo egli il rilievo di incostituzionalità espresso a questo proposito, in considerazione della speciale destinazione dei fondi così dichiarati impignorabili. Il legislatore non può infatti non privilegiare la rilevante funzione pubblica di queste risorse.

Il sottosegretario RUFFINO precisa che le risorse in questione sono destinate al pagamento delle retribuzioni del personale, dei conseguenti oneri previdenziali, delle rate dei mutui in scadenza nonchè dei servizi indispensabili. Egli assicura poi che quando per il pagamento di una determinata somma il comune abbia già emesso il mandato, essa non è più nella disponibilità dell'ente locale. L'articolo 14 non è del tutto privo di precedenti, essendosi già fatto ricorso ad una norma siffatta relativamente a comuni con le finanze in dissesto. Insiste quindi affinché la norma abbia un carattere permanente; il Governo giudica ciò necessario ad assicurare l'efficienza delle amministrazioni locali e raccomanda pertanto alla Commissione un giudizio favorevole.

Il senatore MURMURA rileva che il decreto-legge evidenzia alcune inesattezze; ad esempio all'articolo 7 compare il richiamo al decreto-

legge n. 6 del 1991, ma non alla legge di conversione. Con particolare riguardo all'articolo 13, ove al comma 4 si provvede a sopprimere l'imposta comunale sui cani, egli lamenta questa circostanza che può determinare alcune difficoltà in quanto i bilanci delle amministrazioni locali sono stati già approvati facendo assegnamento su una certa entrata. Conclude deplorando un metodo legislativo disorganico.

Il relatore GUZZETTI aggiunge che il volume delle risorse destinato agli enti locali non appare ulteriormente comprimibile. Fa presente poi che ai fini della quota del fondo perequativo spettante ai comuni, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, i comuni con popolazione intorno ai 40.000 abitanti vengono ad essere penalizzati, perchè collocati in una fascia superiore per certe finalità di spesa mentre figurano in una fascia sottostante per quanto attiene a certi aspetti di entrata, per cui si vengono a determinare difficoltà nella formazione di bilancio. Occorre pertanto inserire nel parere una raccomandazione alla Commissione di merito affinchè si introduca un parametro ispirato ad un criterio di maggiore equità. Passando in rassegna le altre disposizioni del decreto-legge, il senatore Guzzetti osserva, riguardo ai commi 7 ed 8 dell'articolo 5 che, dopo alcuni anni di applicazione di queste disposizioni ai comuni dissestati, risulta che le richieste per essere ammessi a fruire dei relativi benefici sono state accolte soltanto in minima parte. È pertanto opportuno che la Commissione di merito esamini la possibilità di introdurre una norma volta a stabilire che dalla dichiarazione di dissesto prende inizio una fase nuova, non eccessivamente condizionata da quella precedente, allo scopo di indurre una maggiore responsabilizzazione da parte degli amministratori. Riconosciuto poi che il riferimento legislativo che compare all'articolo 7, comma 1, è carente dell'indicazione della legge di conversione, avanza vive perplessità sulla percentuale del 25 per cento, di copertura tariffaria del costo dei servizi, prevista dall'articolo 12, comma 1, in quanto ben possono esservi servizi corrisposti dall'ente locale per i quali il grado di copertura può essere superiore, mentre in altre ipotesi questo limite deve rimanere ad un livello più basso, affinchè la cittadinanza ne possa fruire. Richiamandosi inoltre al carattere, che doveva essere transitorio, dell'ICIAP, manifesta alcune perplessità sull'inasprimento, seppur facoltativo, disposto a questo fine dall'articolo 13. Con riferimento a questa disposizione esprime la propria contrarietà ai commi 5 e seguenti in quanto essi si riferiscono alla finanza regionale e pertanto dovevano trovare una diversa collocazione. I tributi in questione sono estesi alle attività produttive, con effetti quindi negativi sull'economia. Riguardo all'articolo 16, comma 4, in merito al contributo attribuito alle Camere di commercio, chiede di conoscere la giustificazione della ripartizione percentuale ivi prevista, con particolare riguardo alla quota del 20 per cento disposta in proporzione al numero dei comuni della provincia, criterio che appare del tutto irragionevole. Una viva opposizione esprime inoltre in relazione all'articolo 23, comma 1, mediante il quale si consente alle regioni che hanno seguito e seguono criteri di minor rigore di ottenere un trattamento di favore. Invoca quindi un giudizio severo della Commissione di merito onde non contribuire ad aumentare l'indebitamento di questi enti.

Il senatore Guzzetti, avviandosi alla conclusione, ritiene poi che la Commissione debba cogliere l'occasione, costituita dal parere sul decreto-legge n. 11, per sollecitare la Commissione di merito ad introdurre una norma soppressiva dell'articolo 2, commi 16 e 17, del recente decreto-legge sulle privatizzazioni, secondo un indirizzo che era largamente emerso nel corso del dibattito parlamentare. In secondo luogo occorre rendere disponibili le risorse stanziata nella legge finanziaria del 1992 in favore della metanizzazione per usi abitativi.

Il senatore GALEOTTI, confermando le riserve già avanzate dalla propria parte politica nel corso dell'esame dei requisiti di costituzionalità e motivate anche in riferimento all'eterogeneità delle materie comprese nel provvedimento, dichiara di condividere le osservazioni critiche svolte dal relatore e ne auspica la inclusione in un parere necessariamente contrario. Con riguardo all'articolo 13, per la parte che si riferisce all'incremento dell'ICIAP, sostiene che questa misura è destinata ad una finalità che è difficile non condividere, ma, trattandosi di un'imposta largamente evasa, è facile attendersi che da un suo incremento discenda anche un aumento ulteriore dei casi di evasione. Rileva infine anch'egli che l'articolo 23 minaccia di penalizzare le regioni che hanno operato con maggior accortezza, mentre rischia di premiare le altre che hanno accumulato debiti talvolta ingentissimi e non determinabili nel loro preciso ammontare.

Il senatore ACONE ribadisce le proprie perplessità sull'articolo 14, giacché tale norma non ha al momento un carattere transitorio e rischia di compromettere l'attendibilità del comune come contraente in qualsiasi rapporto economico. Tale rilievo andrebbe a suo giudizio evidenziato nel parere trasmesso alla Commissione di merito.

Il sottosegretario RUFFINO, pur rimettendosi alle determinazioni della Commissione, fa osservare che il provvedimento presenta carattere organico e muove dalla considerazione dell'attuale dissesto di molti enti locali. In particolare, egli dissente dalla censura mossa nei confronti dell'articolo 23, che avvantaggerebbe ancora una volta le regioni che non hanno amministrato con oculosità. Va considerato che tale norma vieta infatti, al comma 4, alle regioni di porre in essere una serie di attività, ivi tassativamente elencate.

Il relatore GUZZETTI fa osservare che, allorché una regione, fuori bilancio, ha accumulato debiti consistenti è opportuno procedere allo scioglimento dei suoi organismi rappresentativi. L'articolo 23, che consente invece di ripianarne i disavanzi, pertanto può alimentare ulteriori indebitamenti.

Conviene il senatore MURMURA, secondo il quale occorrerebbe condizionare il ripiano almeno all'approntamento di un piano di risanamento a carattere definitivo.

La Commissione dà quindi incarico al relatore Guzzetti di redigere per la Commissione di merito un parere favorevole con le osservazioni

emerse nel corso del dibattito ed una specifica condizione sull'articolo 12, comma 1.

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

**Deputati Ciaffi ed altri: Ordinamento dei segretari comunali e provinciali (3192), approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)**

Il relatore MURMURA rileva preliminarmente che il senatore Postal, relatore sui disegni di legge nn. 2630 e connessi, assegnati in sede referente, ha già illustrato i provvedimenti nella seduta del 23 marzo 1991. Giacchè presso la Commissione affari costituzionali della Camera era però già iniziato l'esame di una proposta di legge d'iniziativa parlamentare di contenuto analogo, la Commissione aveva proceduto alla costituzione di un Comitato ristretto. Passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 3192, che giudica pienamente conforme alle disposizioni contenute nella legge n. 142 del 1990, recante nuovo ordinamento delle autonomie locali. In particolare, si sofferma sull'articolo 8, che, in attesa dell'organizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, affida alla sezione autonoma per la formazione dei segretari comunali, provinciali e delle comunità montane della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno il compito di disciplinare e curare la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento dei segretari comunali e provinciali. Nel riservarsi di presentare eventuali emendamenti, di carattere marginale al disegno di legge, auspica che esso possa ricevere il voto favorevole della Commissione.

Al fine di consentire l'acquisizione del parere della Commissione bilancio, il seguito della discussione è quindi rinviato.

#### **IN SEDE REFERENTE**

**Saporito ed altri: Norme urgenti per la perequazione del trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici (41)**

**Scevaroli ed altri: Computo della indennità integrativa speciale nella liquidazione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti dello Stato (98)**

**Perugini ed altri: Norme per la perequazione del trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici statali e parastatali (759)**

**Filetti ed altri: Computo della indennità integrativa speciale nella liquidazione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti dello Stato (1024)**

**Guizzi ed altri: Omogeneizzazione dell'indennità di fine servizio dei pubblici dipendenti (1637)**

**Boato ed altri: Norme per la determinazione della base contributiva ai fini del computo dell'indennità di buonuscita al personale civile e militare dello Stato (2109)**

**Maffioletti ed altri: Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti (2359)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame rinviato nella seduta del 9 gennaio.

Il senatore GALEOTTI sollecita una definizione dei disegni di legge riguardanti la perequazione dell'indennità di buonuscita.

Il presidente ELIA fa presente di aver inviato alla Commissione bilancio, che non si è però ancora espressa, gli emendamenti 7.1 e 7.2, rispettivamente presentati dal Governo e dal relatore, che individuano la copertura finanziaria del testo unificato predisposto dal relatore. Sottolinea inoltre di aver segnalato al Presidente del Consiglio l'urgenza di dare soluzione ad un problema tanto delicato ed atteso. L'urgenza deriva altresì dall'essere oramai imminente una decisione della Corte costituzionale, che potrebbe avere un effetto ben più oneroso a carico della finanza pubblica.

Il sottosegretario PAVAN fa presente di aver sottoposto all'attenzione del Presidente del Consiglio una possibile clausola di copertura del testo elaborato dalla Commissione. Il sistema da lui individuato prevede comunque una copertura finanziaria relativa al periodo 1987-1994, che addossa all'ENPAS i relativi oneri. Anche il Ministero del tesoro nutre una forte preoccupazione riguardo all'eventuale sentenza della Corte; per effetto della giurisprudenza di questo organo le somme corrispondenti alla indennità integrativa speciale sono infatti state ricomprese nel trattamento di buonuscita dei dipendenti locali.

A giudizio del senatore GALEOTTI, atteso il tempo trascorso, occorre prendere atto della mancanza di volontà del Governo ai fini della definizione della disciplina.

Il senatore ACQUARONE giudica opportuno che il Senato approvi il testo, circostanza che potrebbe eventualmente indurre la Corte ad attendere, per pronunciarsi, l'insediamento delle nuove Camere.

Concorda il senatore MURMURA, il quale insiste che la Commissione riferisca all'Assemblea, ben potendo la Commissione bilancio dare parere direttamente all'organo plenario.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

(A 1, C 1<sup>a</sup>)

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana della Commissione, prevista per domani mercoledì 29 gennaio 1992 alle ore 11, è anticipata alle ore 9, con l'ordine del giorno già diramato.

*La seduta termina alle ore 17,45.*

## EMENDAMENTI

**Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative e interventi finanziari vari (3140)**

### Art. 1.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 1-ter.

1. Il termine per la denuncia e l'iscrizione al catasto urbano ovvero per le variazioni non registrate, di cui all'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, già prorogato dall'articolo 9 della legge 10 febbraio 1989 n. 48, è differito al 31 dicembre 1993, con l'applicazione di tutte le procedure tecnico-amministrative in vigore all'atto della promulgazione della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47».

1.0.2

GUZZETTI

### Art. 5.

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di sostegno in favore dei consorzi e società consortili per il commercio estero, i contributi finanziari di cui all'articolo 4 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, possono essere concessi anche per l'anno 1992. Al relativo onere, pari a lire 35 miliardi per l'anno 1992, si provvede per 20 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Rifinanziamento della legge 21 febbraio 1989, n. 83, recante interventi per i consorzi tra piccole e medie imprese"; per 15 miliardi provvedendo alla ulteriore riduzione aggiuntiva degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro di cui alla Tabella A, Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

5.1

GUZZETTI

**Art. 9.**

*Sopprimere l'articolo.*

**9.1****IL RELATORE**

*Dopo l'articolo 18, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 18-bis.**

*(Silenzio-assenso per le concessioni edilizie)*

1. Il termine del 31 dicembre 1991, previsto dall'articolo 3 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente l'accoglimento delle domande di concessione ad edificare in presenza delle condizioni previste dall'articolo 8, primo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1992».

**18.0.1****IL GOVERNO**

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 28 GENNAIO 1992

272<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente  
COVI*

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Castiglione.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

**IN SEDE REFERENTE****Cutrera ed altri: Istituzione del Tribunale di Legnano (3051)**

(Seguito e conclusione dell'esame; richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'8 gennaio al termine della discussione generale.

Non essendo stati proposti emendamenti ai primi tre articoli, si passa al successivo articolo 4: il relatore ACONE illustra l'emendamento 4.1, interamente sostitutivo, alla cui approvazione è subordinato il parere favorevole espresso oggi dalla Commissione bilancio sul disegno di legge.

Con l'avviso favorevole del rappresentante del Governo l'emendamento è approvato.

Il presidente COVI propone di richiedere al Presidente del Senato il trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante.

Concorda, a nome dei senatori del Gruppo democratico cristiano, il senatore DI LEMBO, il quale auspica che già questa sera il testo approvato possa essere trasmesso all'altro ramo del Parlamento.

Il sottosegretario CASTIGLIONE, pur non avendo avuto modo di consultarsi preventivamente con il Ministro per i rapporti con il Parlamento, ritiene di poter senz'altro prestare il consenso del Governo al trasferimento di sede, in ragione dell'urgenza del provvedimento, che dovrebbe essere approvato prima dello scioglimento delle Camere.

La Commissione unanime, con il consenso del rappresentante del Governo, delibera dunque di richiedere al Presidente del Senato il trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante, con l'auspicio che già questa sera sia possibile concluderne la trattazione. Conferisce in ogni caso al senatore Acone il mandato di riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento nel testo modificato, qualora l'anzidetta richiesta non venisse accolta.

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

**Deputati Mastrantuono ed altri: Disciplina della competenza territoriale per le controversie relative ai rapporti di cui al numero 3) dell'articolo 409 del codice di procedura civile (3064-B), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione con modificazioni)**

Il senatore TOTH riferisce sulla modificazione introdotta dalla Camera dei deputati, consistente nel sostituire il riferimento al domicilio con quello alla residenza dell'agente o del rappresentante di commercio.

Tale innovazione, peraltro, gli sembra foriera di possibili difficoltà pratiche, sicchè riterrebbe preferibile il riptistino del testo del Senato. A tal fine presenta l'emendamento 1.1.

Interviene il senatore ACONE, che fa presente di aver meglio riflettuto circa il disegno di legge all'esame, sul quale si era detto d'accordo in sede di prima lettura, e di nutrire ora forti dubbi circa l'utilità della norma proposta. Preannuncia pertanto la propria astensione.

Si passa all'esame dell'unico articolo del provvedimento.

L'emendamento 1.1 è approvato, dopo che su di esso si sono espressi in senso favorevole il senatore Pinto e il rappresentante del Governo.

È altresì approvato il disegno di legge nel suo unico articolo nel testo emendato.

La seduta è quindi sospesa.

*La seduta, sospesa alle ore 16,30, è ripresa alle ore 19,35.*

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

**Deputato Vairo: Modifica ed integrazione dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1979, n. 97, concernente la progressione di carriera di alcuni magistrati a seguito della soppressione della qualifica di aggiunto giudiziario (2782), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e rinvio)**

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 giugno 1991.

Il presidente COVI dà conto del parere contrario emesso dalla Commissione bilancio il 2 luglio e dell'avvenuta presentazione da parte del senatore Bausi dell'emendamento 2.1, alla luce del quale la Commissione bilancio ha riformulato in data odierna il parere di sua competenza condizionando il proprio assenso all'accoglimento di quell'emendamento.

Il senatore DI LEMBO paventa l'ingenerarsi di un notevole contenzioso anche in relazione alla difformità fra l'intendimento perseguito - beneficio per un limitato numero di magistrati - e gli effetti che potrebbero aversi in concreto, ossia l'attribuzione dell'abbreviazione della carriera anche ai magistrati che ne hanno già usufruito in base alla legge del 1979.

Interviene il senatore PINTO per esprimere adesione alla sostanza del disegno di legge, che sana una situazione di ingiustizia, scaturita dalla novella legislativa del 1975. Preannuncia pertanto il proprio voto favorevole.

Il presidente COVI osserva che il progetto di legge equipara persone, le quali hanno avuto sviluppi di carriera diversi, e dissente quindi dal metodo seguito. Saggiunge che, pure in ragione dell'oscurità dell'articolo 1 voterà in senso contrario al disegno di legge.

Il senatore BATTELLO sottolinea come la prima parte dell'articolo 1 soffra di quelle incongruenze rettamete evidenziate dal senatore Di Lembo e ravvisa nella seconda parte del medesimo articolo una formulazione alquanto equivoca. Le sue perplessità si concretizzeranno pertanto nell'astensione al momento del voto.

Avendo rinunciato a replicare sia il relatore che il rappresentante del Governo, il presidente COVI pone ai voti l'articolo 1, che viene approvato.

Posto ai voti l'emendamento 2.1, esso è approvato. Prima della votazione dell'articolo 2 nel testo emendato, il relatore BAUSI dichiara di rimettersi alla Commissione.

Posto ai voti l'articolo non è approvato.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

*La seduta termina alle ore 19,55.*

**EMENDAMENTI****Cutrera ed altri. - Istituzione del Tribunale di Legnano (3051)****Art. 4.***Sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

«1. Per le esigenze relative al primo impianto degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1, è autorizzata nell'anno 1992 la spesa di lire 3.200 milioni, cui si provvede, quanto a lire 1.200 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, utilizzando quota dell'accantonamento "Interventi vari in favore della giustizia", e, quanto a lire 2.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, utilizzando quota dell'accantonamento "Interventi vari in favore della giustizia".

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

**4.1****IL RELATORE**

## EMENDAMENTI

**Deputati Mastrantuono ed altri. - Disciplina della competenza territoriale per le controversie relative ai rapporti di cui al numero 3) dell'articolo 409 del codice di procedura civile (3064-B) (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)**

### Art. 1.

*Al comma 1, nel capoverso, sostituire le parole: «la residenza», con le altre: «il domicilio».*

1.1

IL RELATORE

**EMENDAMENTI**

**Deputato Vairo - Modifica ed integrazione dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1979, n. 97, concernente la progressione di carriera di alcuni magistrati a seguito della soppressione della qualifica di aggiunto giudiziario (2782), approvato dalla Camera dei deputati**

**Art. 2.**

*Al comma 1, premettere le parole: «a decorrere dal 1992 e a regime» e sostituire il riferimento al bilancio triennale 1991-1993 con quello al bilancio triennale 1992-1994. Sostituire infine il riferimento all'anno 1991 con quello all'anno 1992.*

**2.1****IL RELATORE**

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 28 GENNAIO 1992

**431<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*

TRIGLIA

*indi del Vice Presidente*

BRINA

*Intervengono i sottosegretari di stato per le finanze Senaldi e Susi, per l'interno Fausti e per il tesoro Pavan.*

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

**SULLA DESIGNAZIONE DEL SENATORE BERLANDA A PRESIDENTE DELLA  
·COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA  
(A 3, C 6<sup>a</sup>)**

Il presidente TRIGLIA ricorda che il Consiglio dei ministri di ieri ha designato il senatore Berlanda, presidente della Commissione finanze e tesoro del Senato, a presidente della CONSOB, implicitamente riconoscendone le capacità professionali e le qualità morali. Per tale designazione egli esprime vivo apprezzamento ed augura al presidente Berlanda fervidi auguri di buon lavoro.

Il senatore POLLINI esprime, a nome del Gruppo Comunista-PDS, vivo apprezzamento per la designazione in questione. Egli sottolinea la grande competenza e l'assoluto equilibrio dimostrato negli ultimi anni dal presidente Berlanda nella conduzione della 6<sup>a</sup> Commissione, caratteristiche queste che fanno presagire una proficua attività anche alla CONSOB.

Il senatore LEONARDI esprime, a nome del Gruppo democratico-cristiano, vivo apprezzamento per la designazione che rappresenta, indubbiamente, un giusto riconoscimento alla professionalità ed alle capacità dimostrate dal presidente Berlanda nella sua complessiva attività, anche parlamentare.

Il sottosegretario PAVAN sottolinea come la designazione fatta dal Governo rappresenti un riconoscimento delle complessive capacità e delle competenze professionali del presidente Berlanda; egli ricorda poi

l'abilità e l'equilibrio con cui il designato ha condotto i lavori della 6<sup>a</sup> Commissione nel corso della presente legislatura.

*IN SEDE REFERENTE*

**Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 11, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992 (3168)**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 23 gennaio scorso.

Ha la parola il presidente TRIGLIA, il quale dichiara di voler sottolineare alcuni punti, a suo parere, controversi del provvedimento. In primo luogo, egli reputa poco opportuno lo slittamento al 29 febbraio dei termini per l'adozione di deliberazioni comunali e provinciali in materia di alcune imposte locali, tra cui l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni (ICIAP): egli dichiara che presenterà, pertanto, un apposito emendamento volto a differire tale termine di almeno sessanta giorni dalla data di conversione del decreto-legge in esame. Altrettanto discutibile è che i comuni siano tenuti a rimborsare, senza essere a loro volta ristorati dallo Stato, le somme restituite ai contribuenti a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale del 1991 sull'ICIAP. Egli afferma inoltre di non condividere la previsione, di cui al comma 1 dell'articolo 12, volta a prevedere comunque la copertura tariffaria almeno per il 25 per cento del costo di gestione di ogni singolo servizio a domanda individuale, essendo invece sufficiente mantenere la copertura massima prevista per il complesso di tali servizi. Sarebbe poi opportuno dare piena attuazione a quanto previsto dalla legge n. 87 del 1980, volta a dare pubblicità nazionale alle gare d'appalto indette da tutti gli enti locali. Infine, il Presidente auspica che una eventuale delega al Governo per rivedere tutto il sistema della contabilità dei comuni non venga inserita nel decreto-legge in esame, dovendo essere tutta questa complessa materia attentamente valutata.

Il senatore Giovanni PELLEGRINO chiede al Governo se la norma di cui al comma 4 dell'articolo 13, volta a sopprimere l'imposta sui cani e ad eliminare la piastrina di identificazione di tali animali, sia in qualche modo compatibile con la legge sul randagismo. A proposito poi della norma di cui all'articolo 14, dichiara che, a suo avviso, occorrerebbe prevedere soltanto la insequestrabilità delle somme ivi previste, limitandone la previsione della impignorabilità ai soli comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario: infatti, la norma, così come è attualmente formulata, potrebbe nel lungo periodo incentivare fenomeni di non accorta amministrazione da parte degli enti locali.

Il senatore CAPPELLI dichiara preliminarmente di apprezzare alcuni aspetti positivi del provvedimento; altri, tuttavia, non possono essere completamente condivisi e meritano un più attento esame. È il caso per esempio della norma che prevede che i comuni non possano accendere mutui se questi ultimi non sono stati specificamente previsti

nella relazione previsionale e programmatica adottata dagli stessi enti locali; esistono tuttavia casi eccezionali, e in quanto tale imprevedibili, sui quali, applicando strettamente la norma in questione, si impedirebbe di fatto ai comuni di accendere mutui comunque indispensabili. Egli dichiara di capire, in qualche modo, la ragione che sta alla base di tale norma, anche se questa si rivela, alla fine, lesiva della legge n. 142 del 1990 sulle autonomie locali. Altro aspetto contraddittorio è quello relativo al contributo pagato dagli utenti per il servizio di trasporto scolastico, contributo sul quale occorre applicare - a dire del Ministero delle finanze - l'aliquota IVA del 19 per cento: a tal proposito, egli dichiara di non condividere tale pretesa del dicastero in questione e se essa si rivelasse effettivamente giusta sarebbe almeno opportuno prevedere l'applicazione dell'aliquota ridotta del 4 per cento. Il senatore Cappelli sottolinea infine l'opportunità di rivedere la categoria degli atti rilasciati dai comuni soggetti a diritti di segreteria, ampliandone i casi e rivedendo l'entità di tali diritti per gli atti attualmente soggetti ad essi.

Ha la parola il sottosegretario FAUSTI, il quale dichiara preliminarmente una sostanziale disponibilità del Governo a recepire eventuali proposte migliorative che dovessero essere formulate nel corso del dibattito e con appositi emendamenti. Egli si riserva di rispondere più specificamente ad alcuni dei quesiti finora posti dai commissari, sottolineando tuttavia come il tetto minimo del 25 per cento per i servizi a domanda individuale è comunque un tentativo di far prendere coscienza all'opinione pubblica del costo di tali servizi ai fini di un maggior equilibrio di gestione. Sottolinea poi la positività di quanto contenuto nell'articolo 14 in materia di esecuzione forzata a danno degli enti locali e si dichiara, inoltre, disponibile ad approfondire la questione dell'IVA applicata ai contributi pagati dagli utenti per il servizio di trasporto scolastico. Per quanto riguarda una delle osservazioni fatte dal senatore Triglia, egli assicura che il Governo non intende introdurre, nel provvedimento in esame, una norma concernente la revisione generale del sistema di contabilità dei comuni. In relazione ad una osservazione del senatore Giovanni Pellegrino, dichiara infine che l'emendamento che il Governo si accinge a presentare rappresenta un adeguamento tecnico per tutelare la categoria dei non vedenti dopo la prevista soppressione della piastrina di riconoscimento dei cani.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, recante disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti (3179), approvato dalla Camera dei deputati**  
(Esame e rinvio)

Il relatore LEONARDI riferisce sul provvedimento, ricordando, anzitutto, che le norme contenute nel presente decreto-legge sono state già reiterate più volte.

Dopo aver ricordato brevemente il contenuto delle disposizioni già presenti nelle precedenti versioni del decreto-legge, il relatore si sofferma nell'esame delle modifiche introdotte nel corso dell'esame alla Camera dei deputati.

In particolare, con due modifiche introdotte all'articolo 1 del decreto-legge sono state previste, rispettivamente, la non detraibilità dell'IVA relativa agli acquisti di immobili strumentali per l'esercizio di arti e professioni, ovvero di quella relativa all'acquisizione degli stessi immobili mediante contratti di locazione finanziaria, e un regime IVA speciale per la distribuzione e la vendita al pubblico, da parte dei rivenditori dei generi di monopolio, dei gettoni e delle schede telefoniche della SIP.

Con una modifica all'articolo 2 è stato stabilito che la possibilità di compensare i debiti ed i crediti d'imposta risultanti dalla dichiarazione dei redditi non operi soltanto con riferimento alla dichiarazione relativa ai redditi 1991, da presentarsi nel 1992, ma anche per le successive.

Per quanto concerne le disposizioni contenute nell'articolo 3 e relative alla concessione di contributi a favore dei concessionari del servizio di riscossione, le modifiche apportate dalla Camera dei deputati riguardano l'aumento dei contributi a favore delle concessioni operanti in aree riconosciute colpite dagli eventi sismici del 1984, con popolazione dichiarata terremotata superiore al 50 per cento di quella ivi residente al 31 dicembre 1988, nelle quali non siano state ancora riscosse le imposte per le annualità 1985 e 1986.

Con una modifica all'articolo 5, il regime tributario relativo alle ritenute operate dall'UNIRE viene esteso anche alla Federazione italiana sport equestre.

È stata inoltre modificata la disciplina prevista all'articolo 6 in materia di sospensione dalla vendita delle marche di sigarette sequestrate in operazioni antictrabbandando; il limite della quantità di merce sequestrata oltre il quale interverrà la sospensione non sarà più di cinque tonnellate per tutte le marche, ma varierà secondo la diffusione commerciale delle sigarette. Il nuovo limite, infatti, è stabilito nella misura dell'8 per mille del quantitativo di sigarette venduto annualmente per ciascuna marca, con la fissazione di un tetto minimo ed uno massimo. Viene inoltre stabilita l'acquisizione, da parte degli organi di polizia che hanno proceduto al sequestro, dei beni mobili iscritti in pubblici registri, delle navi, delle imbarcazioni, dei natanti e degli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni antictrabbandando.

Con alcune modificazioni introdotte all'articolo 7 sono stati in particolare attribuiti nuovi compiti di certificazione agli spedizionieri doganali iscritti nell'albo professionale. Essi potranno svolgere, per conto degli operatori autorizzati, adempimenti previsti dal regime di detenzione, circolazione e controllo dei beni soggetti ad accisa; essi potranno inoltre tenere e conservare i relativi atti e scritture contabili, nonché rilasciare copie e certificati attestandone la conformità agli originali. Gli spedizionieri potranno costituire anche società per la prestazione di assistenza doganale.

Una modificazione introdotta alle disposizioni contenute nell'articolo 9 autorizza anche le società fiduciarie, oltre alle società di

intermediazione mobiliare, a corrispondere la tassa sui contratti di borsa in modo virtuale.

Sono state poi introdotti nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati nuovi articoli nel testo del decreto-legge.

In particolare, con l'articolo 9-bis è stata estesa a tutte le associazioni senza fini di lucro e alle *pro-loco* la particolare disciplina tributaria prevista per le associazioni sportive dilettantistiche. Infine, con l'articolo 9-quater si è data rapida attuazione all'aumento degli organici della Commissione nazionale per le società e la borsa: l'organico è elevato fino a 350 dipendenti ed il numero dei posti in aumento che la Commissione può ricoprire, a valere su tali dotazioni organiche, non può superare 50 unità per l'anno 1992, 45 unità per l'anno 1993 e 40 unità per l'anno 1994.

Il relatore Leonardi ricorda infine che con l'introduzione di un articolo 2 nel disegno di legge di conversione è stata aumentata al 19 per cento l'aliquota IVA sulle vendite di prodotti costituenti integratori idro-salini, condizionati per la vendita al minuto e consumabili direttamente come bevande.

Il relatore conclude il suo intervento auspicando la rapida conversione in legge del provvedimento, anche in considerazione delle numerose reiterazioni delle quali esso è stato oggetto.

Il presidente TRIGLIA ricorda che il termine ultimo per la presentazione degli emendamenti è fissato per le ore 19 di oggi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17,15.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 28 GENNAIO 1992

**351<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Vice Presidente*  
ARFÈ

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Lucio Pagnoncelli, ordinario di pedagogia presso l'università di Roma «La Sapienza» e il professor Benedetto Vertecchi, ordinario di teoria e storia della didattica presso la stessa università.*

*La seduta inizia alle ore 9,40.*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulla dispersione scolastica, l'analfabetismo funzionale, l'analfabetismo di ritorno, i nuovi analfabetismi nella società italiana: audizione del professor Lucio Pagnoncelli, ordinario di pedagogia presso l'università La Sapienza e del professor Benedetto Vertecchi, ordinario di teoria e storia della didattica presso l'università La Sapienza (R 48, C 7<sup>a</sup>)**

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta pomeridiana del 21 gennaio 1992.

Il presidente ARFÈ ringrazia gli intervenuti all'audizione e in particolare il senatore Ossicini, il quale prende parte alla seduta anche nella sua qualità di professore ordinario di psicologia nell'università di Roma «La Sapienza».

Il senatore VESENTINI, prima di iniziare le audizioni, propone che i componenti della Commissione formulino domande alle quali sarà data risposta dagli esperti invitati.

La Commissione concorda.

Interviene dunque la senatrice CALLARI GALLI, la quale chiede chiarimenti in ordine a un problema costantemente ricordato dagli esperti ascoltati finora, ovvero la natura dei rapporti degli studenti con le regole dell'istituzione. Sarebbe poi interessante acquisire informazioni circa le possibilità per l'adulto di acquisire ulteriori conoscenze successive a quelle di base. Sarebbe, infine, opportuna una riflessione sui diversi tipi di analfabetismo che si vanno sviluppando in una società che sta diventando multi-etnica, al fine di sperimentare nuove

metodologie di apprendimento che portino ad una soluzione dei conflitti che queste tendenze prefigurano.

Il senatore VESENTINI, richiamando le riflessioni effettuate precedentemente sui diversi tipi di analfabetismo e le relative ricadute in termini culturali del fenomeno, chiede cosa significhi realmente questa parola. Chiede inoltre se l'analfabetismo iniziale sia più facilmente riscontrabile in soggetti che pongono in essere comportamenti devianti in termini di percezione del tempo e dello spazio.

Risponde per primo il senatore OSSICINI, che riassume sinteticamente le considerazioni derivanti dall'osservazione svolta in un centro psicopedagogico nel quale ha a lungo prestato la propria attività di psichiatra, sottolineando lo stretto rapporto che lega il problema dell'analfabetismo alla presenza di portatori di *handicap* nella scuola.

Nell'istituzione scolastica sono stati inseriti da tempo i soggetti portatori di *handicap*; tuttavia il loro isolamento è totale rispetto all'istituzione e certamente non possono essere considerati sufficienti alla loro effettiva alfabetizzazione gli insegnanti di sostegno, privi degli strumenti necessari. I portatori di *handicap* rimangono, infatti, nella gran parte dei casi, totalmente analfabeti, pur avendo al loro attivo periodi piuttosto lunghi di permanenza nella scuola. Il problema è tanto più marcato quando gli ipodotati sono tali per problemi psichici. L'oratore rileva a tal proposito come nella scuola non esista, ad esempio, alcuna valorizzazione del linguaggio espressivo (estremamente importante per la valorizzazione delle potenzialità di questi soggetti) e come per gli studenti ipodotati il metodo globale adottato dalla gran parte degli insegnanti si riveli del tutto inadatto all'apprendimento. Il vecchio metodo di apprendimento per strutture che via via si sommavano nella mente del soggetto si mostrava sicuramente più efficace. La sofisticata intellettualizzazione dei metodi di apprendimento, associata ad una comunicazione attuata in prevalenza attraverso immagini in movimento, tuttavia, si rivela poco efficace non solo in relazione ai soggetti ipodotati ma rappresenta una forte regressione anche per quelli normodotati. Non è casuale al riguardo che nella scuola si vadano polarizzando due gruppi di studenti: quelli che sortiscono ottimi risultati da un lato e quelli che producono risultati del tutto insufficienti dall'altro, venendo così a mancare la parte intermedia di studenti che è quella a cui la scuola dovrebbe maggiormente rivolgersi.

Nelle riforme che si sono succedute per disciplinare il sistema scolastico molti sono i punti non considerati; il problema del linguaggio si rivela, per esempio, un ostacolo ad una efficace alfabetizzazione quando si impone lo studio di una lingua straniera ad un ragazzo che non ha ancora maturato il passaggio dal dialetto alla lingua italiana. Così come errato è pensare che il legame con la società circostante ed una maggiore interazione con essa possa essere dato dall'insegnamento di attività pratiche. L'oratore rileva quindi come, all'interno dell'istituzione scolastica, sia dato riscontrare una sovrapposizione di linguaggi vecchi e nuovi. Anche l'intervento psicopedagogico attualmente esistente in alcune scuole è assolutamente disordinato. Vanno quindi ristudiate tutte le forme di comunicazione della conoscenza da parte

dell'istituzione scolastica, tenendo peraltro conto che molti dei blocchi all'apprendimento da parte degli studenti hanno natura affettiva. Tali blocchi sono destinati a cessare soltanto nel caso di risoluzione affettiva del rapporto scolastico: è infatti fondamentale sottolineare che, in particolare nel bambino, la conoscenza primaria avviene in primo luogo inconsciamente, a livelli di percezione subliminale, e solo successivamente a livello razionale.

L'alfabetizzazione, dunque, significa fundamentalmente acquisizione di strumenti di interpretazione della realtà. Molto spesso invece la scuola fornisce strumenti non utilizzabili. Se si tiene conto che quando nasce il bambino ha bisogno fundamentalmente di due elementi - un contenitore che lo protegga nel suo ingresso nel mondo e modelli stabili di imitazione - è da chiedersi se la scuola sia in grado di fornirli. Il problema dell'analfabetismo deve quindi essere studiato e riletto fundamentalmente su questa base.

Interviene quindi il professor VERTECCHI, il quale sottolinea in primo luogo che la maggiore parte di analfabetismo viene prodotta, nei Paesi industrializzati, proprio all'interno dell'istituzione scolastica. In particolare, nel sistema italiano spesso non si riesce neanche a superare la prima fase di acculturazione, pur in presenza di un allungamento dei tempi di permanenza nel sistema scolastico. Va inoltre aggiunto che il nostro sistema educativo, al contrario di quello di altri Paesi, manca di strumenti di verifica qualitativa dei risultati. Ciò non significa comunque che l'analfabetismo sia maggiore in Italia rispetto ad altri paesi, mentre rilevante è l'abbandono scolastico nei primi due anni di scuola media superiore.

L'oratore si sofferma poi sulle fasi iniziali di alfabetizzazione di vasti strati della popolazione ricordando che tale opera, soprattutto nei Paesi di religione protestante, è stata iniziata secoli addietro proprio dalle istituzioni religiose. Le necessità legate ai processi di industrializzazione hanno successivamente portato ad un ampliamento ulteriore della scolarizzazione. Attualmente il divario tra la parte alfabetizzata della società e quella non alfabetizzata è in crescita progressiva. Tuttavia vanno cambiando le forme di analfabetismo: è da sottolineare, infatti, che le forme di sollecitazione e comunicazione diffuse scoraggiano la domanda di conoscenza e soltanto una parte di popolazione fornita di marcata acculturazione è spinta ad un allargamento della stessa e a porre dunque domande di formazione ulteriore dopo i normali percorsi scolastici. Tale fenomeno è in crescita in tutti i Paesi di industrializzazione avanzata, ma nel nostro Paese vede forti ritardi sotto il profilo delle risposte a tale richiesta. In moltissimi Paesi europei esistono infatti organizzazioni volte ad strutturare in modo organico lo studio di persone adulte: un esempio a tal proposito è dato dalle università per corrispondenza, inesistenti nel nostro Paese. Lo scopo di queste istituzioni è fundamentalmente quello di mantenere un livello di apprendimento organizzato costante, affinché l'analfabetismo successivo non prenda piede. D'altro lato sarebbe difficile immaginare una scolarizzazione sequenziale costante.

Quando si parla di analfabetismi secondari - prosegue l'oratore - ci si riferisce prevalentemente al fenomeno sopra descritto, che sicu-

mente è rilevante rispetto all'analfabetismo di natura primaria (il quale merita comunque costante attenzione). Sottolinea quindi che nel sistema scolastico vigente nel nostro Paese non sempre la competenza primaria fornita agli studenti si rivela sufficiente all'acquisizione di quella secondaria. Per esempio, risulta inutile una saturazione degli spazi riguardanti la conoscenza primaria mediante l'ampliamento di programmi che, dato lo sviluppo e il mutamento costante delle conoscenze, non possono sicuramente essere considerati conclusivi. Alla domanda del senatore Vesentini si può rispondere che possono considerarsi analfabeti coloro che non riescono a raggiungere una capacità di comprensione profonda della realtà circostante.

Ribadisce quindi come nell'istituzione scolastica lo sviluppo verso l'apprendimento di capacità successive sia sempre più compromesso e quanto sia forte lo scollamento tra la certificazione formale del grado di preparazione e l'effettivo possesso di capacità. La polarizzazione tra studenti bravissimi e studenti che sortiscono pessimi risultati scolastici ricordata dal senatore Ossicini deve, ad avviso dell'oratore, essere pesantemente rivista a confronto con i livelli scolastici degli altri Paesi. I migliori nel sistema italiano non riescono a collocarsi che a livelli medio-bassi negli altri sistemi scolastici. È quindi da recuperare una qualità della formazione, ricordato peraltro che gran parte del disadattamento scolastico è prodotto dall'istituzione stessa. La differenza tra analfabetismo classico derivante da deprivazione e quello appena descritto è dunque di natura qualitativamente differente e l'intervento e sul secondo tipo si rivela sicuramente più complesso.

Interviene infine il professor PAGNONCELLI, che sottolinea come anche in Paesi culturalmente avanzati una quota di analfabetismo strumentale rimanga costante. Il fenomeno è piuttosto grave e necessiterebbe di indagini che al momento non sono state condotte. Al contrario, sull'analfabetismo funzionale sono stati effettuati studi negli Stati Uniti, anche se non sono stati in grado di afferrare in maniera soddisfacente l'inezienza del fenomeno. Che cosa sia, quindi, l'analfabetismo funzionale, ovvero il fenomeno descritto dal professor Vertecchi, non sempre emerge in maniera univoca. Lo sforzo di comprensione tuttavia si rende necessario e a tal proposito l'osservatore o lo studioso si devono misurare con il problema di quale sia il cittadino ideale. Se per esempio il modello è quello di un cittadino che si sappia porre in una relazione non subalterna con la realtà in movimento che lo circonda, possono essere individuati gli indicatori dell'analfabetismo funzionale. Interessante risulta quindi il problema ricordato dalla senatrice Callari Galli circa le capacità di apprendimento dei soggetti successive all'apprendimento scolastico. Anche l'auspicato grado di flessibilità del soggetto è questione che mostra l'ambivalenza dei possibili campi di ricerca: è infatti da chiedersi se flessibilità significhi adattamento a nuove realtà o capacità di rimettere in discussione se stessi in relazione a tali cambiamenti. L'oratore dichiara quindi di condividere quanto affermato dal professor Vertecchi circa l'insufficienza del sistema formativo nel rispondere a queste esigenze.

Tornando poi all'istituzione scolastica, essa non è in grado di rispondere alle esigenze sopra ricordate; si renderebbe pertanto

necessario entrare nel merito ed analizzare le finalità del sistema formativo ed i metodi utilizzati. Si tratta cioè, se il modello non è soltanto quello dell'acquisizione di un bagaglio di conoscenze definitive che accompagni il soggetto tutta la vita, di capire se continuare ad apprendere, come e quando. A tal proposito è già stato sottolineato l'insufficiente intervento statale del nostro Paese nel fornire moduli educativi per l'età della scolarizzazione successiva a quella di base. Per quanto riguarda poi l'istituzione scolastica sarebbe opportuno smantellare il modello rigido attualmente esistente che, lungi dallo sviluppare mentalità flessibili e volte alla valutazione, sviluppa al contrario mentalità rigide ed autoritarie, incapaci di abbracciare sviluppi della ricerca e della conoscenza. Lavorare su questi aspetti è fondamentale anche in rapporto allo studio di nuovi programmi scolastici. Rimane inoltre del tutto aperto il problema della formazione degli insegnanti, attualmente del tutto insufficiente allo scopo. L'oratore rileva infine che, se fornire risposte a domande culturali provenienti da strati fortemente acculturati della società può essere fattibile, rispondere invece a bassi livelli di partenza richiede sicuramente lo sviluppo di nuove metodologie sulle quali è necessario lavorare.

La senatrice CALLARI GALLI, nel ringraziare gli intervenuti, rivolge un invito a trasmettere tutta la documentazione che essi ritengono opportuna ai fini della pubblicazione degli atti dell'indagine, ad integrazione eventuale degli interventi.

Il Presidente ringrazia a sua volta gli intervenuti e dichiara conclusa l'indagine.

*La seduta termina alle ore 11,30.*

### **352<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

SPITELLA

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la sanità Marinucci Mariani, per la pubblica istruzione Brocca e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Saporito e Zoso.*

*La seduta inizia alle ore 16,45.*

### **IN SEDE DELIBERANTE**

**Vesentini ed altri: Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi (2220-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati**  
(Discussione e approvazione)

Riferisce sul provvedimento in titolo il senatore AGNELLI Arduino, il quale, dopo aver fatto presente che le modificazioni apportate dalla

Camera dei deputati al testo precedentemente approvato dal Senato riguardano in sostanza solo la copertura finanziaria (aggiornata in seguito ai ritardi nell'*iter* del disegno di legge ed alla approvazione della legge finanziaria 1992), ne raccomanda l'approvazione.

Dopo che il presidente SPITELLA ha avvertito che l'unico parere prescritto - quello della Commissione bilancio - è favorevole, si apre il dibattito, nel quale intervengono i senatori VESENTINI (il quale si associa al relatore manifestando soddisfazione per la conclusione di un lungo *iter*), BOMPIANI (che condivide le valutazioni espresse dagli intervenuti) e CALLARI GALLI (la quale rileva come il disegno di legge induca a riflettere sull'opportunità di estendere l'assetto ivi previsto dei rapporti fra ricerca universitaria e diffusione dei suoi risultati anche ad altri ambiti disciplinari, annunciando il voto favorevole del Gruppo comunista-PDS).

Avendo il sottosegretario MARINUCCI MARIANI ed il RELATORE rinunciato a replicare, si passa alle votazioni.

Senza discussione, con separate votazioni, sono approvati gli articoli 3 e 12 modificati dalla Camera dei deputati, nonché il disegno di legge nel suo complesso.

**Concessione di un contributo alla Università di Padova per la ristrutturazione dell'edificio in Bressanone (1946-B)**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Discussione e approvazione)

Il presidente SPITELLA avverte che la Commissione bilancio - unica consultata - ha espresso parere favorevole.

Riferisce quindi sul provvedimento in titolo il senatore MANZINI, il quale, dopo averne brevemente ricordato il contenuto e le finalità, meritevoli di apprezzamento, ricorda che il lungo *iter* presso l'altro ramo del Parlamento ha comportato la necessità di modificare la norma sulla copertura finanziaria e di rinviare conseguentemente il disegno di legge al Senato.

Non essendovi interventi nella discussione generale, ed avendo il sottosegretario MARINUCCI MARIANI rinunciato a prendere la parola, si passa alle votazioni.

Senza discussione, la Commissione approva l'articolo 2, modificato dalla Camera dei deputati.

Si passa alla votazione finale del disegno di legge.

Il senatore LONGO annuncia il voto favorevole del Gruppo comunista-PDS, osservando che il testo in esame consente di assicurare il funzionamento di una preziosa iniziativa, grazie alla quale l'università di Padova ha potuto stabilire un fecondo rapporto di collaborazione con l'area di lingua tedesca ed in particolare con l'ateneo di Innsbruck.

Il senatore VESENTINI, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo della Sinistra indipendente, ricorda che, durante il lungo *iter* del disegno di legge in esame, è entrata in vigore la legge sul diritto agli studi universitari, che prevede in via generale proprio il tipo di iniziative di cui la sede di Bressanone dell'università di Padova è stata antesignana.

Il senatore AGNELLI Arduino conferma il voto favorevole già espresso dal Gruppo socialista in occasione del primo esame del disegno di legge, pur esprimendo rammarico perchè il prolungamento dell'*iter* ha fatto perdere inutilmente due anni.

Il senatore BOMPIANI annuncia a sua volta il voto favorevole del Gruppo democratico cristiano, manifestando particolare apprezzamento per tutte le iniziative, come quella finanziata dal disegno di legge in esame, volte a favorire l'incontro fra le diverse culture e le università di diversi Stati.

La Commissione approva infine il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**Statizzazione e nuova denominazione degli Educandati femminili riuniti di Napoli (2819-B)**, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati  
(Discussione e approvazione)

Riferisce sul provvedimento in titolo il presidente SPITELLA, in sostituzione del relatore designato Zecchino, assente. Egli illustra brevemente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo approvato dal Senato, che riguardano esclusivamente la copertura finanziaria. A un quesito della senatrice CALLARI GALLI, il presidente Spitella risponde che, fermo restando l'ammontare della spesa, ora essa fa riferimento alla legge finanziaria 1992.

Non essendovi interventi in discussione generale ed avendo il sottosegretario SAPORITO rinunciato a prendere la parola, si passa alla votazione dell'articolo 6, unico articolo modificato dalla Camera dei deputati, che la Commissione approva senza discussione.

Si passa alla votazione finale.

La senatrice CALLARI GALLI, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo comunista-PDS, esprime soddisfazione perchè finalmente il lungo *iter* del disegno di legge è giunto alla conclusione.

Il senatore AGNELLI Arduino manifesta compiacimento per il fatto che sia stato possibile superare le difficoltà emerse inizialmente.

Il senatore BOMPIANI, preso atto che la statizzazione degli Educandati è risultata essere l'unica soluzione attuabile, è lieto di annunciare il voto favorevole del Gruppo democratico cristiano.

Infine la Commissione approva il disegno di legge nel suo complesso, nel testo rinviato dalla Camera dei deputati.

**Deputati Matulli ed altri: Estinzione del Conservatorio delle Montalve alla Quiete di Firenze e trasferimento del relativo patrimonio all'Università degli studi di Firenze (3187), approvato dalla Camera dei deputati**  
(Discussione e sospensione)

Riferisce sul provvedimento in titolo il senatore DE ROSA, il quale ricorda le motivazioni alla base della proposta di legge, facendo presente che il Conservatorio delle Montalve alla Quiete, ente pubblico non statale, versa in una precaria situazione finanziaria, a causa dei numerosi debiti contratti sia verso istituti bancari sia verso lo stesso personale dipendente. L'estinzione del Conservatorio e la devoluzione del suo importante patrimonio immobiliare all'università di Firenze - che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al Conservatorio stesso ed assicura la continuazione dell'attività delle sue scuole nonchè l'utilizzazione dei dipendenti - sono dunque apparsi l'unica soluzione in concreto praticabile. Raccomanda pertanto la sollecita approvazione del disegno di legge, già approvato all'unanimità dalla Commissione cultura della Camera dei deputati.

Si apre il dibattito.

Il senatore MANZINI dà brevemente conto della situazione finanziaria del Conservatorio, rilevando che una razionale gestione del suo patrimonio potrà consentire di ripianare i debiti e riuscirà sicuramente quanto mai utile per lo stesso ateneo fiorentino.

Dopo che il sottosegretario SAPORITO, a nome del Governo, ha invitato la Commissione ad approvare il disegno di legge, il PRESIDENTE avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli della 1<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione ma, occorrendo attendere quello della 6<sup>a</sup> Commissione, deve sospendere la discussione.

**Ventre ed altri: Trasformazione delle scuole di ostetricia in scuole dirette a fini speciali (1817)**

**Bompiani ed altri: Adeguamento delle scuole ostetriche ai nuovi ordinamenti didattici (3086)**

(Seguito della discussione congiunta e approvazione di un testo unificato con il seguente nuovo titolo: Adeguamento delle scuole di ostetricia ai nuovi ordinamenti didattici e conferimento di funzioni a funzionari tecnici dell'area socio-sanitaria)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 7 gennaio 1992.

Il presidente SPITELLA, che sostituisce la relatrice Bono Parrino, impossibilitata a partecipare alla seduta, avverte che sul testo unificato predisposto dalla relatrice e sugli emendamenti riferiti ad esso, dopo il parere favorevole della 1<sup>a</sup> Commissione, è pervenuto anche quello, parimenti favorevole, della 5<sup>a</sup> Commissione.

Il senatore VESENTINI pone un dubbio in ordine alla compatibilità degli articoli aggiuntivi proposti dal senatore Bompiani (emendamenti 3.0.1 e 3.0.2) con le recenti norme sul pubblico impiego.

Dopo che il senatore BOMPIANI ha ricordato le finalità sostanzialmente perequative degli articoli da lui proposti, il sottosegretario SAPORITO esprime una valutazione complessivamente favorevole, richiamando tuttavia in termini problematici le norme del decreto-legge 24 novembre 1990, n.344, convertito dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21.

Il presidente SPITELLA illustra il contenuto del decreto-legge citato ed osserva che gli articoli aggiuntivi – su cui la 1<sup>a</sup> e la 5<sup>a</sup> Commissione si sono espresse favorevolmente – configurano una limitata deroga alle norme ivi previste; inoltre non comportano alcuno svantaggio per il personale non laureato, cui non possono applicarsi.

Si passa quindi alle votazioni.

Senza discussione, con separate votazioni, la Commissione approva l'articolo 1, l'articolo 2, l'emendamento 3.1 del senatore Vesentini ed altri nonché l'articolo 3, così emendato, del testo unificato predisposto dalla relatrice.

Il senatore VESENTINI suggerisce quindi una modifica formale all'emendamento 3.0.1, che il senatore BOMPIANI accoglie; l'emendamento stesso, posto quindi ai voti, viene approvato nella nuova stesura.

Senza discussione, la Commissione approva l'emendamento 3.0.2.

Prima della votazione finale, il senatore VESENTINI propone il nuovo titolo da attribuire al disegno di legge, che la Commissione approva.

Si passa alla votazione finale.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BOMPIANI – il quale ricorda con rammarico la mancata approvazione del disegno di legge organico sui policlinici – la Commissione approva il testo unificato dei due disegni di legge, come emendato.

Il presidente SPITELLA sospende la seduta per le concomitanti votazioni in Assemblea.

*La seduta, sospesa alle ore 17,45, è ripresa alle ore 19,35.*

**Deputati Matulli ed altri: Estinzione del Conservatorio delle Montalve alla Quiete di Firenze e trasferimento del relativo patrimonio all'Università degli studi di Firenze (3187), approvato dalla Camera dei deputati (Ripresa della discussione e approvazione)**

Riprende la discussione, dianzi sospesa.

Il presidente SPITELLA avverte che è pervenuto il parere della 6<sup>a</sup> Commissione, anch'esso favorevole.

La senatrice CALLARI GALLI pone un quesito in ordine al patrimonio dell'ente, cui rispondono il senatore MANZINI (il quale fa presente che la valutazione da lui menzionata non tiene conto dei valori artistici) e il senatore AGNELLI Arduino (il quale ricorda che gli immobili sono correntemente utilizzati).

Infine, dopo che il relatore DE ROSA ha sollecitato l'approvazione e il sottosegretario SAPORITO ha rinunciato a svolgere la replica, la Commissione, senza discussione e con separate votazioni, approva i due articoli di cui consta il disegno di legge e il disegno di legge nel suo complesso.

**Deputati Armellin ed altri: Aumento del contributo statale all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione per il Centro nazionale del libro parlato (3188), approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)**

Riferisce sul provvedimento in titolo il senatore MANZINI, il quale ricorda che il Parlamento approvò, nel 1990, la legge n. 312, con la quale veniva destinato all'Unione italiana ciechi un contributo per il triennio 1990-1992, vincolato all'impiego a favore del Centro nazionale del libro parlato. L'attività svolta da tale Centro - prosegue il relatore - merita particolare apprezzamento: esso raccoglie ormai circa 2.500 titoli e il libro parlato si è rivelato strumento indispensabile per agevolare il percorso scolastico dei non vedenti. Nel raccomandare quindi l'approvazione del disegno di legge in esame, volto ad incrementare per il triennio 1992-1994 il predetto contributo, coglie l'occasione per esprimere vivo rammarico in ordine alla mancata approvazione del disegno di legge n. 666, concernente i centri regionali per i ciechi.

Si apre il dibattito.

Il senatore AGNELLI Arduino, nel manifestare caloroso apprezzamento per l'azione svolta dall'Unione italiana ciechi, annuncia il voto favorevole del Gruppo socialista, giudicando particolarmente meritevole la finalità perseguita dal disegno di legge.

La senatrice CALLARI GALLI annuncia a sua volta il voto favorevole del Gruppo comunista-PDS, chiedendo nel contempo la ragione della vigilanza del Ministero per i beni culturali e ambientali sul Centro.

Dopo che il relatore MANZINI ha replicato facendo presente che ciò deriva dalla generale competenza del predetto Ministero in materia di biblioteche, interviene il sottosegretario SAPORITO il quale, nel manifestare soddisfazione per l'ampio consenso espresso dalla Commissione, auspica che in futuro i problemi dell'Unione italiana ciechi possano trovare maggiore attenzione da parte del Governo e del Parlamento.

Successivamente, senza discussione e con separate votazioni, la Commissione approva i due articoli di cui consta il disegno di legge e il disegno di legge nel suo complesso.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

(A1, C 7<sup>a</sup>)

Il presidente SPITELLA avverte che la seduta delle Commissioni riunite 3<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup>, già prevista per domani alle ore 15,30, potrebbe essere annullata a causa di sopravvenuti impegni della 3<sup>a</sup> Commissione. In tal caso, la seduta pomeridiana della 7<sup>a</sup> Commissione, già prevista per le ore 16,15, potrebbe essere anticipata, così da consentire un approfondito esame della riforma degli ISEF. Risponde poi ad un quesito del senatore VESENTINI relativo al seguito dell'esame del disegno di legge n. 3068 - concernente le lingue minoritarie - facendo presente che mancano tuttora i pareri della Commissione giustizia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

*INTEGRAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DI DOMANI*

Il presidente SPITELLA avverte che l'ordine del giorno delle sedute della 7<sup>a</sup> Commissione già convocate per domani è integrato dalla discussione in sede deliberante dei disegni di legge n. 3190, recante provvedimenti per la tutela dei caratteri ambientali, architettonici e artistici della città di Siena, e n. 3195, concernente la rinnovazione parziale della prova scritta di un concorso a preside, entrambi approvati dalla Camera dei deputati.

*La seduta termina alle ore 19,55.*

**Ventre ed altri: Trasformazione delle scuole di ostetricia in scuole dirette a fini speciali (1817)**

**Bompiani ed altri: Adeguamento delle scuole di ostetriche ai nuovi ordinamenti didattici (3086)**

## **TESTO UNIFICATO DELLA RELATRICE**

### **Art. 1.**

1. Il diploma in ostetricia è incluso nei diplomi universitari di cui all'articolo 1 della legge 30 novembre 1990, n. 341, e si consegue nelle facoltà di medicina e chirurgia.

2. L'ordinamento didattico del corso di diploma è determinato ai sensi dell'articolo 9 della stessa legge n. 341.

### **Art. 2.**

1. Con il decreto che definisce l'ordinamento del corso di diploma di cui all'articolo 1 sono disciplinate anche le modalità e le procedure per la soppressione e la trasformazione in corsi di diploma delle attuali scuole ostetriche annesse alle cliniche ostetriche e ginecologiche universitarie.

2. Per la trasformazione in corsi di diploma delle scuole autonome già attivate, le università che esercitano la vigilanza e le regioni stipulano apposite convenzioni per disciplinare le modalità di utilizzazione da parte della facoltà di medicina delle strutture, del personale e delle attrezzature delle scuole stesse. La trasformazione delle scuole autonome deve avvenire entro l'arco temporale di vigenza dei due piani triennali di sviluppo dell'università successivi a quello vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con il completamento degli studi, entro il termine della durata legale del corso, da parte degli studenti già iscritti alla data di stipula delle convenzioni di cui al comma 2, le scuole autonome cessano di funzionare.

4. L'istituzione di ulteriori corsi di diploma avviene con le modalità e le procedure di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245.

**Art. 3.**

1. Le maestre ostetriche che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono da almeno tre anni funzioni didattiche e organizzative nelle scuole di ostetricia mantengono tale funzione ad esaurimento. Nel caso di istituzione di nuovi corsi di diploma ai sensi dell'articolo 2, comma 4, dovrà essere garantita la previsione nell'organico di almeno un posto di VII qualifica dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, profilo di ostetrica capo, da destinare a ciascun corso di diploma.

2. I direttori di scuole ostetriche autonome mantengono la direzione fino al completamento dell'incarico.

3. Nel caso in cui la direzione delle scuole di ostetricia sia affidata alla data di entrata in vigore della presente legge, da almeno nove anni, a un professore associato, il Ministro, nell'ambito della disponibilità di posti della dotazione organica ovvero di quelli recati in aumento dai piani triennali di sviluppo, assegna nella prima tornata concorsuale un posto di professore di prima fascia alla corrispondente facoltà per le esigenze del corso di diploma.

**EMENDAMENTI****al testo unificato della relatrice****Art. 3.**

*Al comma 3, sostituire le parole: «, nell'ambito della disponibilità di posti della dotazione organica, ovvero di quelli recati in aumento dai piani triennali di sviluppo, assegna nella prima tornata concorsuale» con le altre: «con il Piano triennale di sviluppo dell'università di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, successivo alla data di approvazione della presente legge, assegna».*

**3.1****VESENTINI, CALLARI GALLI, LONGO, NOCCHI**

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. ...**

*(Profilo di funzionario tecnico)*

1. Il profilo professionale di funzionario tecnico della VIII qualifica funzionale dell'area socio-sanitaria, di cui al decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 24 settembre 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 dicembre 1981, parte prima), assegnato alla facoltà di medicina, comprende, in relazione al tipo di laurea, anche lo svolgimento dei compiti assistenziali di livello corrispondente a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni e mansioni.

2. Per il personale in possesso della laurea in medicina e chirurgia e della laurea in odontoiatria la corrispondenza di cui al comma 1 deve intendersi riferita rispettivamente al profilo dell'assistente medico e dell'odontoiatra delle unità sanitarie locali. La corrispondenza comporta anche l'assunzione degli stessi diritti e doveri.

3. Per il personale in possesso di laurea in scienze biologiche, chimica fisica, la corrispondenza deve intendersi riferita alla posizione iniziale di collaboratore.

4. Per l'accesso al profilo di funzionario tecnico della VIII qualifica dell'area socio-sanitaria, per il quale è richiesta la laurea in medicina ovvero in odontoiatria, si richiede altresì il possesso della corrispondente abilitazione all'esercizio dell'attività professionale».

**3.0.1**

BOMPIANI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. ...**

1. In sede di prima applicazione della presente legge, le università che gestiscono policlinici, cliniche e istituti di ricovero e cura, sulla base dei posti di organico deliberati dai rispettivi consigli di amministrazione entro il 31 ottobre 1989 per corrispondere alle esigenze assistenziali e recepiti in sede di convenzione tra l'università e la regione o provincia autonoma, sono autorizzate a coprire per concorso i posti di personale laureato tecnico non coperti da personale laureato di ruolo».

**3.0.2**

BOMPIANI

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 28 GENNAIO 1992

**233<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

MORA

*La seduta inizia alle ore 16,15.*

*Intervengono il Ministro dell'agricoltura e delle foreste Goria e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Noci, nonché il sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali Del Mese.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**Interventi per la realizzazione di opere di rilevanza nazionale nel settore della irrigazione, nonché per la concessione di mutui a tasso agevolato per operazioni di credito a sostegno della cooperazione agricola di rilevanza nazionale (3175), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e approvazione)**

Si riprende la discussione rinviata nella seduta del 23 gennaio scorso.

Il presidente MORA comunica che hanno espresso parere favorevole le Commissioni 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup>.

Non essendoci ulteriori interventi si passa all'esame dell'articolato.

La Commissione approva anzitutto, senza modifiche, l'articolo 1, sul quale sono brevemente intervenuti per chiarimenti il ministro GORIA e il presidente MORA.

Segue quindi l'approvazione, sempre senza modifiche, con singole votazioni, degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5.

Interviene il senatore MARGHERITI che annuncia il voto favorevole del Gruppo comunista-PDS, auspicando che nel prossimo futuro i finanziamenti siano adeguatamente incrementati.

Il ministro GORIA condivide l'auspicio del senatore Margheriti e rileva l'importanza di mettere intanto in moto il meccanismo di intervento previsto nel provvedimento.

Segue un ringraziamento da parte del relatore MICOLINI per le adesioni emerse e quindi la Commissione approva all'unanimità del disegno di legge nel suo complesso, così come trasmesso dalla Camera dei deputati.

#### **SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

(A 1, C 9<sup>a</sup>)

Il presidente MORA fa presente che il senatore Ventre, presentatore della interrogazione n. 3-00790 all'ordine del giorno, ha comunicato di essere momentaneamente impossibilitato a venire in Commissione dovendo essere presente sin dalle ore 16 ai lavori del Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa.

Il sottosegretario DEL MESE lascia quindi il testo della risposta al presidente Mora, che lo farà pervenire al senatore Ventre.

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

**Lops ed altri; Busseti ed altri: Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini (925-1697-B)**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Discussione e rinvio)

Il senatore DIANA riferisce sul provvedimento in titolo rilevando che il testo in esame è stato elaborato in una situazione diversa da quella attuale da cui scaturisce l'urgenza di procedere.

Posta quindi in evidenza l'eccezionalità della quantità di olive prodotte quest'anno (da cui derivano livelli di prezzo molto bassi), il relatore, per quanto riguarda il contenuto dei singoli articoli, rinvia allo stampato già a conoscenza dei Commissari e conclude esprimendo una valutazione positiva del disegno di legge in di cui auspica l'approvazione.

Il senatore LOPS si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge in discussione, da considerare un primo strumento di tutela per l'olio di oliva. Occorre approvarlo, egli aggiunge, anche se sarebbe stato preferibile che la Camera apportasse talune lievi modifiche.

Il senatore MARGHERITI concorda sull'urgenza di approvare il disegno di legge anche se talune modifiche apportate dalla Camera dei deputati non sono, a suo avviso, migliorative.

Rilevato che forse si è proceduto troppo in fretta, il senatore Margheriti si sofferma in particolare sulla norma che prevede la degustazione dell'olio ad opera di un singolo degustatore, mentre la normativa CEE stabilisce che tale prova sia compiuta da un gruppo (*panel*) di degustatori; rileva che sarebbe stato preferibile risolvere il problema dell'imbottigliamento in zone delimitate facendo riferimento all'autonomia dei produttori, evitando una soluzione rigida; considera poi criticamente sia l'impossibilità di ricevere più di un mandato nell'ambito del Comitato nazionale sia l'affidamento solo a soggetti pubblici delle funzioni di vigilanza.

Dopo avere infine rilevato l'inopportunità di rendere di fatto obbligatoria l'adesione ad un consorzio per una denominazione di origine, il senatore Margheriti conclude sottolineando che esistono alcuni punti che possono dar luogo a difficoltà nella prima fase di attuazione della nuova normativa.

Il ministro GORIA ringrazia i senatori Lops e Busseti che hanno dato la possibilità di affrontare una tematica così importante; si associa con quanti hanno sottolineato l'urgenza del provvedimento e assicura che le considerazioni del senatore Margheriti saranno tenute presenti nella fase di attuazione della nuova legislazione.

Dopo essersi quindi soffermato sulle considerazioni del senatore Lops in ordine ai controlli, il ministro Goria rileva che della eventuale necessità di qualche aggiustamento normativo occorrerà farsi carico agli inizi della nuova legislatura.

Il presidente MORA dichiara di condividere l'auspicio di una sollecita approvazione di un provvedimento di grande importanza per il comparto agricolo, la cui validità come strumento operativo di base prevale su ogni ulteriore considerazione.

Aggiunge che, in attesa che pervengano i pareri che stanno per essere espressi dalla Commissione giustizia e dalla Giunta per gli affari della Comunità europea, sarà opportuno sospendere la discussione.

#### **SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

(A 1, C 9<sup>a</sup>)

Il PRESIDENTE avverte poi che nel corso della sospensione si riunirà la Sottocommissione pareri per esaminare i disegni di legge n. 2860 e n. 2780 sul paesaggio agrario (parere alla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento), nonchè i disegni di legge n. 3172, n. 3168, n. 1815 e n. 2222.

*(La seduta sospesa alle ore 17,10, riprende alle ore 18,15).*

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

**Lops ed altri; Busseti ed altri: Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini (925-1697-B)**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Ripresa della discussione e approvazione)

Si riprende la discussione: il presidente MORA comunica che è stato espresso parere favorevole dalla Commissione giustizia e dalla Giunta per gli affari della Comunità europea.

Si passa all'esame del testo dell'articolato approvato dalla Camera dei deputati.

Senza modifiche e con singole votazioni sono approvati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Sull'articolo 10 intervengono i senatori: LOPS, il quale raccomanda al Governo di tener conto in sede di attuazione delle difficoltà che possono avere i produttori nell'eseguire le dichiarazioni entro il breve termine di due giorni previsto dal primo comma del citato articolo; ZANGARA, che evidenzia l'eccesso cui si perviene con la norma varata dalla Camera dei deputati e raccomanda di tener conto delle esigenze di chi opera in un comparto in crisi; PERRICONE, il quale osserva che il termine non può che riferirsi alla vendita complessiva del prodotto.

Seguono interventi del sottosegretario NOCI, ad avviso del quale il periodo previsto nella norma in esame può considerarsi sufficiente, e del presidente MORA, secondo cui i chiarimenti emersi consentono di evitare in sede attuativa un atteggiamento vessatorio.

L'articolo 10 è quindi approvato nel testo della Camera dei deputati.

Sempre senza modifiche sono poi approvati gli articoli 11, 12 e (dopo che sono stati soppressi gli articoli 14 e 15 del vecchio testo del Senato) l'articolo 13.

La Commissione quindi - soppresso l'articolo 17 del precedente testo del Senato (su tale soppressione hanno manifestato perplessità il senatore LOPS e MARGHERITI, con i quali si è detto d'accordo il presidente MORA) - approva senza modifiche gli articoli 14 e 15 e accoglie la soppressione dell'articolo 20 del precedente testo del Senato.

Successivamente si procede all'approvazione, sempre nel testo della Camera dei deputati, degli articoli 16, 17, 18 e 19 (sul terzo comma di questo ultimo articolo è intervenuto il senatore MARGHERITI per rilevare che non sussiste l'obbligo di aderire ad un consorzio).

Dopo che è stata accolta la soppressione dell'articolo 24 del precedente testo del Senato, sono approvati nel testo della Camera dei deputati gli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34.

In sede di dichiarazione di voto interviene il senatore LOPS per evidenziare la soddisfazione del Gruppo comunista-PDS per l'approvazione del provvedimento in esame nel quale sono accolte le proposte del suo e di altri Gruppi.

Rilevato che la lotta sostenuta dai produttori olivicoli ha consentito di portare avanti l'esame dei disegni di legge che giacevano dal giugno 1990 presso la Camera dei deputati, l'oratore ringrazia il Presidente ed il relatore nonché tutti i componenti della Commissione agricoltura del Senato per aver consentito di giungere alla fase conclusiva della procedura di esame.

Soffermato poi brevemente su alcuni problemi che sono sorti (in particolare ha accennato alla presentazione alle Regioni della documentazione per l'iscrizione all'albo degli oliveti ed alle denunce di variazione della consistenza degli oliveti iscritti), il senatore Lops osserva come, con la soppressione dell'articolo 17 del testo del Senato,

abbia avuto la prevalenza la pressione esercitata dagli importatori di olio.

Avviandosi alla conclusione, ribadisce che comunque il provvedimento in approvazione rappresenta un primo strumento di tutela dei produttori: uno strumento che potrà essere perfezionato nella prossima legislatura dopo una prima fase di attuazione.

Il senatore ZANGARA, nell'annunciare il voto favorevole dei senatori del Gruppo democratico cristiano, rileva come il settore olivicolo italiano, che è tra i primi nell'ambito della Comunità europea, abbia necessità di un'adeguata tutela: a ciò risponde il provvedimento in esame, anche se non è del tutto soddisfacente e occorrerà in futuro migliorarlo.

Il presidente MORA ringrazia i senatori Busseti e Lops per l'iniziativa portata avanti con profonda conoscenza della problematica del settore. Il provvedimento, pur con le riserve avanzate, può considerarsi un valido adeguamento della legislazione interna a quella comunitaria.

La Commissione infine approva nel suo complesso il disegno di legge così come trasmesso dalla Camera dei deputati.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

(A 1, C 9<sup>a</sup>)

Il senatore CASCIA chiede che si proseguano i lavori passando al seguito dell'esame dell'indagine conoscitiva sulla Federconsorzi.

Il presidente MORA assicura che tale argomento potrà essere affrontato nella seduta di domani, nella quale sarà presente il Ministro. Aggiunge quindi che l'ordine del giorno della seduta di domani sarà integrato con la discussione, in sede deliberante, del disegno di legge n. 3174 sui tecnologi alimentari e che la seduta notturna di oggi non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 18,50.*

**INDUSTRIA (10ª)**

MARTEDÌ 28 GENNAIO 1992

**394ª Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

FRANZA

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Babbini e Bastianini.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Proposta di nomina del Presidente dell'Ente autonomo Fiera internazionale di Milano (L 14 78, C 10ª)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri) (Esame e rinvio)

Il relatore, presidente FRANZA, illustra uno schema di parere favorevole sulla proposta di nomina del dottor Cesare Manfredi a presidente dell'Ente autonomo Fiera internazionale di Milano.

Il senatore CORLEONE, nell'esprimere l'auspicio di una modifica della legge n. 14 del 1978 che consenta al Parlamento di valutare in modo più approfondito i requisiti delle nomine proposte dal Governo, si sofferma ampiamente sulle ragioni che impongono un voto contrario alla proposta illustrata dal relatore.

Il senatore GIANOTTI sottolinea l'opportunità di richiedere al Governo ulteriori informazioni, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento.

Il senatore MANCIA motiva il consenso del Gruppo socialista alla proposta di nomina in titolo.

Il senatore ALIVERTI, a nome del Gruppo democratico cristiano, illustra le ragioni del consenso che la propria parte politica intende esprimere sulla proposta del Governo.

Il senatore MONTINARO si associa alla richiesta formulata dal senatore GIANOTTI.

Il senatore FIOCCHI preannuncia il parere favorevole del Gruppo liberale allo schema proposto dal relatore.

La Commissione unanime, infine, decide di rinviare l'espressione del parere sulla proposta di nomina in titolo.

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

**Galeotti ed altri: Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi (822-D), approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati in un testo unificato con il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bellocchio ed altri, nuovamente modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati**

(Discussione e approvazione)

Il relatore AMABILE illustra la modifica dell'articolo 3, introdotta dalla Camera dei deputati, che ha riformulato il comma 1 e soppresso il comma 2, concernenti gli accertatori dei danni dipendenti da imprese di assicurazione: in tal modo è stata esclusa la possibilità che i medesimi accertatori, una volta cessato il rapporto di lavoro dipendente, si iscrivano nel ruolo dei periti assicurativi. Benchè tale modifica risulti del tutto ingiustificata, permane - ai sensi del predetto comma 1 - la possibilità di attribuire incarichi di accertamento dei danni a personale qualificato, dipendente da imprese assicurative; d'altra parte, le disposizioni di cui all'articolo 16 consentono, ad altro titolo, di apprezzare il lavoro svolto alle dipendenze di imprese assicurative. Raccomanda pertanto l'approvazione del disegno di legge nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Il senatore GIANOTTI, nel rammentare che la sua parte politica sarebbe stata propensa all'approvazione definitiva del disegno di legge già in occasione della terza lettura, preannuncia il voto favorevole del Gruppo comunista-PDS.

Il sottosegretario BABBINI esprime l'apprezzamento del Governo per la conclusione dell'*iter* parlamentare del disegno di legge e osserva che l'esigenza di regolare l'attività professionale dei periti assicurativi fu sollevata già nelle conclusioni dell'indagine conoscitiva in materia di politica assicurativa, svolta nel corso dell'VIII e della IX legislatura. La normativa in esame garantisce la tutela degli utenti e dei terzi danneggiati in ordine a un aspetto particolarmente critico dell'attività assicurativa. Quanto alle perplessità manifestate circa la soppressione dell'articolo 3, comma 2, rileva che tale disposizione avrebbe provocato seri inconvenienti applicativi; conviene comunque sulla possibilità di utilizzare le norme, di natura transitoria, di cui all'articolo 16, per rispondere alla legittima esigenza prospettata dal relatore.

La Commissione, infine, approva - ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento - la modifica introdotta dalla Camera dei deputati e il disegno di legge nel suo complesso, nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

*La seduta termina alle ore 17,30.*

**395<sup>a</sup> Seduta (notturna)***Presidenza del Presidente*

FRANZA

*La seduta inizia alle ore 20.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**(A 1, C 10<sup>a</sup>)

Il presidente FRANZA avverte che, non essendo stati espressi i prescritti pareri in ordine ai disegni di legge inseriti all'ordine del giorno, la trattazione dei medesimi è rinviata alle sedute già convocate per domani, mercoledì 29 gennaio. Comunica altresì che l'ordine del giorno della sottocommissione per i pareri, già convocata al termine delle sedute di domani, viene integrato con l'esame del disegno di legge n. 3183, recante «Interventi per la difesa del mare».

*La seduta termina alle ore 20,05.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 28 GENNAIO 1992

**314<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

PAGANI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Angelini.**La seduta inizia alle ore 11,15.***IN SEDE REFERENTE**

**Deputati Geremicca ed altri: Disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario di interventi dell'area metropolitana di Napoli (1715), approvato dalla Camera dei deputati**

**Fabbi ed altri: Norme per il completamento degli interventi per lo sviluppo industriale nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982 (2728-bis), risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991, degli articoli da 1 a 7, di parte dell'articolo 8 e degli articoli 9 e 10 del disegno di legge n. 2728**

**Azzarà ed altri: Interventi per i settori industriali delle zone colpite dal terremoto del 1980-1981 (2876-bis), risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991, dell'articolo 6 del disegno di legge n. 2876**

**Boato ed altri: Disposizioni relative ai territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982 (3033-bis), risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991, dei commi 2 e 3 dell'articolo 10 del disegno di legge n. 3033**

**Golfari e Patriarca: Misure per la ripresa degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, in materia di alloggi di edilizia residenziale (3034)**

**Petrara ed altri: Interventi connessi alle iniziative industriali, di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, nel territorio delle regioni Basilicata, Campania e Puglia colpito dagli eventi sismici del 1980 e 1981 (3107)**

**Bosco ed altri: Conclusione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 (3112)**

**ed emendamenti rinviati dall'Assemblea in Commissione ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991 (Seguito dell'esame congiunto e conclusione)**

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo sospeso nella seduta del 23 gennaio 1992.

Il presidente PAGANI ricorda che con riguardo ai provvedimenti in titolo, per i quali era stato adottato dalla Commissione un testo unificato

come base della discussione, è stato completato l'esame del titolo I, mentre deve iniziare quello del titolo II. Essendo i provvedimenti stessi calendarizzati per il pomeriggio di oggi in Assemblea, prospetta tre possibili alternative: un esame rapido degli emendamenti presentati, il conseguimento di un accordo per un emendamento integralmente sostitutivo del titolo II o la presentazione da parte del relatore di un emendamento soppressivo del medesimo titolo.

Ha la parola il relatore BOSCO che, dopo aver ricordato le difficoltà incontrate nel dibattito con riguardo al titolo II e la proposta recentemente formulata dal ministro Mannino per una diversa organizzazione della struttura dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ritiene inopportuno affrontare nodi così complessi nel breve lasso di tempo che resta alla Commissione per completare il suo *iter* in sede referente. Si dichiara cionondimeno disponibile alla ricerca di un'intesa volta ad individuare meccanismi semplici di intervento nell'area industriale che permettano l'approvazione del titolo II.

Interviene il senatore PETRARA, il quale manifesta, a nome della sua parte politica, l'intendimento di operare per un accordo che permetta l'approvazione anche delle norme concernenti la ricostruzione industriale. Sottolinea al riguardo come in assenza di un'apposita regolamentazione legislativa, rischiano di restare inutilizzati i 430 miliardi destinati alla ricostruzione industriale nell'ambito della legge che rifinanzia gli interventi nelle aree colpite dal sisma del 1980-1981, recentemente approvata dal Parlamento. Sollecita quindi uno sforzo da parte del PSI per il raggiungimento di un'intesa fondata sul fatto che è in corso in Parlamento una discussione in tema di ristrutturazione dell'intervento straordinario.

Il senatore FLORINO ritiene preferibile la strada della soppressione del titolo II relativo alla ricostruzione industriale, che altrimenti - dati i contrasti esistenti - appare destinata a dar luogo ad un lungo e contrastato esame da parte dell'Assemblea. In proposito non condivide tutte le perplessità manifestate dal senatore Petrarà: non è detto infatti che occorra necessariamente spendere quanto stanziato; meglio sarebbe preoccuparsi di come in passato le risorse sono state spese e delle speculazioni che hanno di fatto bloccato lo sviluppo industriale di quelle aree anziché assecondarlo. Nel concludere sottolinea la propria contrarietà alla creazione di nuove strutture per la gestione degli interventi industriali.

Il senatore GOLFARI ribadisce la posizione già espressa nelle precedenti sedute, in cui aveva rivendicato la presenza, in rappresentanza del Governo, dei Ministri più direttamente responsabili degli interventi in esame; lamenta al riguardo la perdurante assenza del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del Ministro per le arre urbane. Ritiene quindi, che - dati i tempi stretti della discussione e l'assenza dei Ministri direttamente interessati - non si possa procedere nell'esame del titolo II e convenga pensare ad una sua eventuale abrogazione.

Il senatore TRIPODI manifesta l'opinione che si debba proseguire nell'esame di tutti gli emendamenti presentati relativamente al titolo II; concorda altresì con il senatore GOLFARI nello stigmatizzare l'assenza dei Ministri competenti e non ritiene che in tali condizioni si possa pervenire alla conclusione dell'esame in sede referente.

Il senatore CUTRERA, dopo essersi manifestato a sua volta d'accordo con il senatore GOLFARI nel lamentare la mancata presenza dei Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per i problemi delle aree urbane, ricollegandosi al documento conclusivo della Commissione d'inchiesta sul terremoto del 1980-1981, ricorda di avere accettato l'incarico di relatore a condizione che si operasse in ottemperanza alle indicazioni del suddetto documento. In tale direzione andava il testo del titolo II adottato come base di discussione da parte della Commissione. La sua parte politica, comunque, non si chiude su posizioni di preclusione, ed è disposta ad esaminare ogni possibile soluzione purchè in linea con le conclusioni della Commissione presieduta dall'onorevole Scalfaro, manifestatasi per una decisiva inversione di rotta nelle modalità di utilizzo delle risorse e per un riesame della strutturazione degli interventi in materia di ricostruzione industriale. In caso contrario il PSI voterà contro il testo del titolo II eventualmente concordato, come pure contrario si manifesta nei confronti di un eventuale emendamento soppressivo del titolo medesimo.

Il senatore CARDINALE ritiene che la 13<sup>a</sup> Commissione del Senato abbia finora operato in linea con le conclusioni della Commissione d'inchiesta sul terremoto in Campania e Basilicata; così è avvenuto con la legge recentemente approvata che, nel destinare 4300 miliardi alle aree terremotate, stabilisce priorità assoluta per la ricostruzione abitativa. Sulla medesima linea si collocano le norme contenute nel titolo II del provvedimento in esame, cui è riferita una sua proposta emendativa che ha già ricevuto il parere favorevole della Commissione bilancio all'epoca della sua presentazione in Assemblea l'11 dicembre scorso. In essa è previsto il concerto con il Ministro dell'industria, pur nel rispetto delle strutture di intervento esistenti, nonchè l'attribuzione di prerogative alle regioni, di cui è stata rilevata, da parte della Commissione Scalfaro, la completa estromissione dagli interventi fin qui realizzati sul loro territorio. Concludendo, insiste, quindi, per l'esame e l'approvazione del titolo II.

Il senatore GOLFARI ritiene condivisibile per alcuni aspetti la proposta emendativa formulata dal senatore Cardinale, pur non potendosi che prevedere per quanto riguarda l'intervento delle Regioni - in carenza di una loro specifica competenza in materia industriale - l'inserimento di accordi di programma. Egualmente negativo è il suo giudizio sul previsto potenziamento del Dipartimento per il Mezzogiorno.

Il presidente PAGANI, nel dichiarare chiuso il dibattito testè svoltosi, sospende brevemente la seduta al fine del raggiungimento di un accordo relativamente al titolo II.

*(La seduta sospesa alle ore 12,05, riprende alle ore 13).*

Il senatore CARDINALE si dichiara disposto ad accogliere le proposte di riformulazione del suo emendamento, laddove sia mantenuta la previsione di una serie di verifiche amministrative anche in capo al Dipartimento per il Mezzogiorno.

Il senatore GOLFARI respinge le controproposte del senatore Cardinale e, su invito del relatore, presenta l'emendamento 6.5: esso affronta questioni evidenziate anche dagli emendamenti del Gruppo socialista, come le modalità di assegnazione dei suoli e la previsione degli accordi di programma.

Dopo che il senatore CUTRERA ha riconfermato la contrarietà del suo Gruppo, che mantiene i propri emendamenti al titolo II, il proponente ritira l'emendamento 6.5 ed il relatore BOSCO presenta l'emendamento 6.4, volto a sopprimere il suddetto titolo.

Il senatore CUTRERA annuncia il voto contrario del Gruppo socialista all'emendamento 6.4, che vanifica tutto il lavoro svolto dal Comitato ristretto per soddisfare le richieste formulate dalla Commissione d'inchiesta.

Il senatore TRIPODI annuncia la propria astensione sull'emendamento 6.4, giudicando grave l'assenza di una precisa regolamentazione circa gli impegni di spesa assunti con la legislazione esistente. Stigmatizza poi l'assenza in seduta del rappresentante del Governo.

Il presidente PAGANI, dopo aver ricordato che la presenza del Governo non è obbligatoria in sede referente, annuncia la propria astensione sull'emendamento 6.4 che non consente di recepire appieno le risultanze della Commissione d'inchiesta; neppure l'emendamento 6.5, del resto, avrebbe eliminato del tutto l'assenza di chiarezza normativa ed amministrativa esistente in materia.

Il senatore CARDINALE annuncia voto contrario all'emendamento 6.4, mentre il senatore FLORINO è favorevole. Indi la Commissione conviene, a maggioranza, sulla soppressione del titolo II del testo proposto dai relatori; risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti ad esso riferiti.

Il relatore BOSCO illustra le proposte di coordinamento nn. 6, 7, 8 e 9, che sono poi approvate dalla Commissione.

Il presidente PAGANI comunica che è stato chiesto il parere delle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio, le quali hanno tempo per esprimerlo fino alle ore 24 della giornata di oggi. Essendo i provvedimenti in titolo calendarizzati in Assemblea nel pomeriggio di oggi, ritiene peraltro di concludere l'esame in sede referente da parte della Commissione; 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> Commissione potranno far pervenire il parere all'Assemblea.

Il Presidente propone, quindi, che la Commissione conferisca mandato al relatore a riferire all'Assemblea sul testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge nn. 1715, 3034 e 3112 - avente come titolo «Conclusione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni» - richiedendo l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale e con riserva di coordinamento formale del testo approvato. Risultano assorbiti gli emendamenti relativi all'area metropolitana di Napoli, rinviati dall'Assemblea in Commissione ai sensi dell'art. 100, comma 11, del Regolamento nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991.

Conviene la Commissione.

Per quanto riguarda i disegni di legge nn. 2728-bis, 2876-bis, 3033-bis, 3107 nonché gli emendamenti ad essi riferiti rinviati dall'Assemblea in Commissione ai sensi dell'art. 100, comma 11, del Regolamento nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991, la Commissione si riserva un ulteriore esame.

#### SCONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

Il presidente PAGANI comunica che la seduta pomeridiana delle ore 16 non avrà più luogo. Resta convocata la seduta notturna delle ore 21.

*La seduta termina alle ore 13,35.*

#### 315<sup>a</sup> Seduta (notturna)

*Presidenza del Presidente  
PAGANI*

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'ambiente Angelini e per i lavori pubblici D'Amelio.*

*La seduta inizia alle ore 21,35.*

#### IN SEDE DELIBERANTE

**Disposizioni in materia di risorse idriche (2968)**, approvato dalla Camera dei deputati

**Cannata ed altri: Soppressione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese e dell'Ente per l'irrigazione in Puglia, Lucania e Irpinia, e norme sul bacino idrografico dell'Ofanto (2291)**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Si riprende la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo, sospesa nella seduta pomeridiana del 21 gennaio scorso.

Il presidente PAGANI dichiara chiusa la discussione generale, dando altresì conto del parere condizionato pervenuto dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

Dopo aver brevemente riferito del contenuto del disegno di legge n. 2291 ad integrazione della relazione già svolta, il Presidente relatore replica agli intervenuti ricordando che la materia dell'organizzazione dei servizi idrici incontra i maggiori rilievi. In linea generale, l'attenzione della Commissione si è appuntata sull'aspetto acquedottistico, benchè la raccolta e canalizzazione delle acque reflue rappresenti un aspetto tutt'altro che secondario: non sempre, infatti, si riscontra una coincidenza tra il bacino di utenza idropotabile ed il bacino di scolo delle acque reflue, in quanto le reti di collettamento fognario - in ragione della loro maggiore portata - si fondano sul funzionamento per gravità e non per pompaggio.

In assenza di aggiornati annali idrologici fluviali, il concetto di portata di magra di cui all'articolo 3, comma 2, resta oltremodo indeterminato: a tal fine, il relatore si esprime a favore di emendamenti soppressivi, così come condivide proposte emendative in merito al rapporto tra regioni ed autorità di bacino nella definizione degli ambiti territoriali. Quest'ultima operazione, però, deve informarsi a criteri tecnico-gestionali di economicità, che andrebbero recepiti nel disegno di legge, il quale potrà anche dare un senso al piano regolatore generale degli acquedotti, laddove fosse valorizzato il ruolo delle regioni. La specificità delle comunità montane può essere affrontata con le proposte emendative tese ad istituire un sovracanone; l'articolo 7, però, mantiene elementi di notevole opinabilità laddove prevede che la tariffa sia dovuta anche dai titolari di scarichi che non recapitano in pubblica fognatura, poichè in assenza di un servizio reso quella che si impone è una vera e propria tassa. Andrebbe poi chiarito se nella tariffa rientra il costo delle opere di urbanizzazione primaria inerenti gli allacciamenti acquedottistici e fognari.

L'eccessiva diversificazione di modelli gestionali esistenti, d'altra parte, può essere affrontata attraverso una drastica riduzione con la previsione di un consorzio idrico obbligatorio: anche nella corrispondenza intercorsa con il Ministro per il Mezzogiorno, è emersa la necessità di salvaguardare le forme e le capacità gestionali delle autonomie locali, pur facendo salvo un ruolo di coordinamento che sia meglio definito.

Il sottosegretario ANGELINI esprime apprezzamento per il lavoro svolto congiuntamente dai gruppi democratico cristiano, comunista - PDS, socialista e federalista europeo ecologista, che hanno presentato emendamenti sui quali il Governo concorda: essi riguardano la delimitazione degli ambiti ottimali, l'aggiornamento del piano generale degli acquedotti, la modulazione della tariffa in funzione dell'utenza e dell'equa remunerazione del capitale, il sovracanone a favore delle comunità montane, il consorzio obbligatorio di coordinamento delle attuali modalità di gestione dei servizi idrici. In tal modo, un'aggregazione rispettosa delle autonomie locali potrà avvenire, soddisfacendo le istanze da ultimo avanzate dal Ministro per il Mezzogiorno; lo stesso assoggettamento a tariffa di coloro che non scaricano in pubblica

fognatura va visto in rapporto ai maggiori costi di depurazione, nè si determina un maggior lucro del soggetto gestore ove si abbia l'accortezza di prevedere un apposito vincolo di destinazione dei fondi così raccolti.

La tutela del ciclo delle acque va infatti compiuta mediante un'ottimizzazione sia economica che ambientale: l'assistenzialismo in materia di tariffe idriche, che si realizza tenendole artificialmente basse, danneggia invece la prospettiva ambientale, minando l'efficienza delle aziende municipalizzate con l'effetto di stimolare una privatizzazione senza limiti del settore dei servizi idrici.

Dopo che il presidente PAGANI ha ricordato che anche il Ministro per il mezzogiorno, in una missiva recentemente pervenutagli, discute l'opportunità della normativa proposta nel disegno di legge n. 2968, sugli usi plurimi delle acque e il sensugli invasi, rispetto al sistema proposto, che del resto accresce il costo del bene acqua per un territorio geografico cronicamente in deficit di approvvigionamento idrico, il sottosegretario ANGELINI conclude la sua replica dichiarando che le critiche formulate non trovano riscontro nel testo del disegno di legge n. 2968, il cui articolo 19 pone a totale carico dello Stato i costi di trasferimento delle acque e di creazione degli invasi.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 22,45.*

## EMENDAMENTI

### al testo-base adottato dalla Commissione

#### Art. 6.

*Sopprimere il titolo II.*

6.4

Bosco

*Sostituire il titolo II con il seguente:*

#### «Art. 6.

1. Le disponibilità di cui al comma 4, lettera c) dell'articolo 2 della legge corrispondente all'Atto Camera n. 6199, pari a 4300 miliardi, sono ripartite dal CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi della legge 14 febbraio 1989, n. 48, articolo 13, comma 2, osservando le seguenti priorità:

a) erogare i finanziamenti previsti dalle norme di cui agli articoli 27, 39 e 40 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, alle aziende ammesse a contributo che hanno avviato la realizzazione delle strutture produttive;

b) effettuare il saldo finale alle aziende già in esercizio, in regola con tutti gli adempimenti di legge;

c) completare gli impianti che forniscono servizi essenziali per la funzionalità delle aree attrezzate.

2. I Ministri per gli interventi straordinari del Mezzogiorno e dell'industria, commercio ed artigianato, di concerto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissano i criteri per il trasferimento in proprietà dei suoli alle aziende beneficiarie del contributo; per la concessione dell'eventuale proroga dei termini di consegna di cui all'articolo 39 del citato testo unico; per l'eventuale revoca dei contributi concessi per le iniziative industriali e per la riassegnazione degli stessi ai fini del rafforzamento dei livelli produttivi ed occupazionali; per la gestione e la manutenzione delle aree industriali; per la definizione del contenzioso; per la stipula di contratti di programma ai fini della promozione industriale e commerciale e di accordi di programma con le Regioni interessate per consolidare, integrare e sviluppare il sistema produttivo insediato nelle aree attrezzate».

6.5

GOLFARI

*Sostituire il titolo II, con i seguenti articoli:*

**«Art. 6.**

1. Il completamento, la razionalizzazione e il risanamento degli interventi connessi allo sviluppo industriale delle zone terremotate della Basilicata e della Campania è disciplinato dal testo unico n. 76 del 30 marzo 1990.

2. Le disponibilità di cui al comma 4 lettera c) dell'articolo 2 della legge corrispondente all'Atto Camera n. 6199, pari a 430 miliardi, sono ripartite dal CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni interessate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono impegnate prioritariamente per:

a) erogare i finanziamenti previsti dalle norme di cui agli articoli 27, 39 e 40 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, alle aziende ammesse a contributo che hanno avviato la realizzazione delle strutture produttive;

b) effettuare il saldo finale alle aziende già in esercizio, in regola con tutti gli adempimenti di legge;

c) completare gli impianti che forniscono servizi essenziali per la funzionalità delle aree attrezzate.

3 Il Dipartimento per il Mezzogiorno potenziato, ove occorra, con tecnici esperti provenienti da altre amministrazioni pubbliche, entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, espleta tutte le valutazioni tecnico-economiche e formula le proposte di priorità avvalendosi dei dati e della collaborazione dell'ufficio speciale, che cessa la sua attività. Le sue funzioni sono trasferite al Dipartimento Mezzogiorno.

4. Il decreto di erogazione è emesso di concerto dai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro i successivi trenta giorni.

5. Il controllo sulle attività di realizzazione e gestione degli interventi compete ai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che si avvalgono anche delle competenti strutture delle regioni interessate».

**«Art. 6-bis**

1. I Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto, sentite le Regioni interessate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissano i criteri per le priorità nella realizzazione dei completamenti degli interventi, con esclusione delle infrastrutture esterne delle aree industriali di cui all'articolo 39 del testo unico menzionato; per il trasferimento in proprietà dei suoli alle aziende; per

la concessione dell'eventuale proroga dei termini di consegna di cui all'articolo 39 del citato testo unico; per l'eventuale revoca dei contributi concessi per le iniziative industriali e per la riassegnazione degli stessi ai fini del rafforzamento dei livelli produttivi ed occupazionali; per la gestione e la manutenzione delle aree industriali; per la definizione del contenzioso; per la stipula di contratti di programma ai fini della promozione industriale e commerciale; per consolidare, integrare e sviluppare il sistema produttivo insediato nelle aree attrezzate».

**«Art. 6-ter**

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri effettua una verifica amministrativa a mezzo di un Comitato formato da esperti particolarmente gradificati, costituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera i) della legge 23 agosto 1988, n. 400 con il compito di espletare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una ricognizione dettagliata e completa di tutti gli insediamenti produttivi che hanno avuto contributi in forza della legge n. 219 del 1981, e sue modificazioni e integrazioni, per assicurare «par condicio» nei confronti di tutti gli operatori, secondo le indicazioni contenute nella relazione conclusiva della Commissione di inchiesta, per valutare l'entità delle risorse necessarie, per consolidare il processo di industrializzazione insediato nelle 20 aree attrezzate di Basilicata e Campania».

6.3

CARDINALE

*Sopprimere l'articolo 6.*

6.2

FLORINO

*All'emendamento 6.1, comma 2, lettera d), dopo le parole: «marzo 1990» aggiungere le seguenti: «e ne controlla l'attuazione».*

6.1/1

PETRARA, TORNATI, GIUSTINELLI, CARDINALE

*All'emendamento 6.1, comma 2, aggiungere la seguente lettera:*

«d-bis) Gruppi ispettivi regionali, composti da rappresentanti del Ministero dell'industria, dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e della Giunta regionale interessata controllano l'applicazione delle norme e l'avanzamento del processo di sviluppo industriale. I provvedimenti di costituzione dei gruppi ispettivi saranno adottati dal Comitato istituzionale sentiti il Ministero dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, le Giunte regionali di Campania, Basilicata e Puglia entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge».

6.1/2

PETRARA, TORNATI, GIUSTINELLI, CARDINALE

*L'articolo 6, è sostituito dal seguente:*

**«Art. 6.**

*(Comitato Istituzionale)*

1. Il completamento, la razionalizzazione e il risanamento degli interventi connessi allo sviluppo industriale delle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, è disciplinato dal testo unico n. 76 del 30 marzo 1990, con le competenze ivi previste, sulla base delle direttive impartite dal Comitato istituzionale Stato-Regioni, istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e composto da:

- a) il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- b) i Ministri dell'interno, delle finanze, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per i problemi delle aree urbane;
- c) i Presidente delle giunte regionali della Campania, Basilicata e della Puglia.

2. Il Comitato istituzionale:

a) provvede, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a dare direttive per la ripartizione delle risorse attribuite per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, dall'articolo 2, comma 4 lettera c) della legge con esclusione degli interventi connessi alla realizzazione delle infrastrutture esterne di cui all'articolo 39, comma 13, del testo unico n. 76 del 30 marzo 1990;

b) effettua, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una ricognizione di tutte le opere relative agli interventi di cui al comma 1, verificando lo stato della loro attuazione ed impartendo direttive per la loro integrazione, razionalizzazione e risanamento sulla base degli indirizzi contenuti nella Relazione propositiva della Commissione bicamerale di inchiesta in data 27 gennaio 1991;

c) verifica l'attuazione dei provvedimenti adottati dagli organi competenti, fornendo direttive per la formulazione della relazione semestrale sullo stato di attuazione degli interventi, di cui al comma 1, da indirizzare al Parlamento a cura del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 111 del testo unico n. 76 del 30 marzo 1990;

d) utilizza per gli scopi istituzionali la Gestione separata terremoto della Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, costituita ai sensi dell'articolo 39 del testo unico n. 76 del 30 marzo 1990;

e) assume gli opportuni provvedimenti per dare attuazione alle disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 della presente legge.

3. Il Comitato esamina ed approva le proposte formulate dagli Organismi pubblici e privati interessati, finalizzate a fornire assistenza alle iniziative produttive insediate nei territori disastriati, per favorirne l'ulteriore sviluppo, ne determina gli stanziamenti necessari e stabilisce le priorità di esecuzione».

*Sopprimere l'articolo 7.*

7.1 CUTRERA

*Sopprimere l'articolo 7.*

7.2 FLORINO

*Sopprimere l'articolo 8.*

8.2 FLORINO

*All'emendamento 8.1, comma 1, dopo la parola: «disciplinare» aggiungere: «e; quanto spettante alla pubblica amministrazione a vario titolo ed ai lavoratori già dipendenti nonché ai creditori chirografari».*

8.1/1 PETRARA, TORNATI, GIUSTINELLI, CARDINALE

*All'emendamento 8.1, comma 2, dopo la parola: «dieci mesi» aggiungere: «sulla base di apposita perizia che preveda il mantenimento dei livelli occupazionali e produttivi».*

8.1/2 PETRARA, TORNATI, GIUSTINELLI, CARDINALE

*L'articolo 8, è sostituito dal seguente:*

**«Art. 8.**

*(Decadenza o revoca, termini, limiti dei contributi)*

1. In caso di decadenza o revoca del contributo, concesso ai sensi dell'articolo 39 del testo unico n. 76 del 30 marzo 1990, la quota di spesa effettuata dal beneficiario in esecuzione del progetto approvato - detratto quanto dovuto all'Amministrazione a titolo di restituzione del contributo già erogato, degli interessi legali calcolati dal momento di erogazione dello stesso al momento della sua restituzione e delle sanzioni previste dal disciplinare - può essere accreditata al beneficiario dalla Amministrazione, nei limiti del valore d'uso delle opere riutilizzabili da parte di altra impresa che subentri ai sensi dell'articolo seguente.

2. Il termine di diciotto mesi previsti dall'articolo 39, comma 11, del citato testo unico n. 76 del 1990, può essere prorogato per giustificati motivi, quando lo stabilimento finanziato risulti in avanzata fase di costruzione ed, in ogni caso, i lavori e le forniture per la realizzazione dell'opera risultino completabili entro un termine non superiore a dieci mesi.

3. Il contributo assentito ai sensi del comma 2 dell'articolo 39 del testo unico n. 76 del 30 marzo 1990 può essere maggiorato, anche superando il limite derivante dalla applicazione del comma stesso:

a) ai fini dell'adeguamento di cui al comma 3 dello stesso articolo 39 del testo unico n. 76 del 30 marzo 1990;

b) per l'ampliamento nell'ambito dello stesso nucleo industriale delle iniziative industriali che abbiano già realizzato gli obiettivi previsti dai progetti originari, a condizione che i nuovi investimenti comportino ulteriori incrementi occupazionali proporzionali ad essi e vengano completati entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle condizioni poste al successivo articolo 9».

8.1

CUTRERA

*Sopprimere l'articolo 9.*

9.2

FLORINO

*L'articolo 9, è sostituito dal seguente:*

**«Art. 9.**

*(Ammissione a contributo di nuove iniziative)*

1. Il Comitato istituzionale, ove sia stata dichiarata la decadenza dal contributo relativo ad uno stabilimento industriale realizzato, in tutto o in parte, su un agglomerato industriale attrezzato ai sensi dell'articolo 39 del testo unico n. 76 del 30 marzo 1990, può approvare l'ammissione al contributo, in via integrativa, a favore di altra ditta, al fine di portare a compimento il programma avviato, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie. L'ammissione al contributo integrativo è approvata dal Comitato, subordinatamente alla valutazione, operata dalla Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, sulla idoneità del richiedente sotto il profilo della capacità imprenditoriale e sulla compatibilità della iniziativa proposta con il contesto industriale e ambientale in cui essa si inserisce nonchè per il conseguimento degli obiettivi produttivi e occupazionali».

9.1

CUTRERA

*Sopprimere l'articolo 10.*

10.2

FLORINO

*All'emendamento 10.1, comma 4, dopo la parola: «contributo» inserire le seguenti: «anche tenendo conto delle relazioni e dei contributi dei gruppi di lavoro regionali».*

**10.1/1**

PETRARA, TORNATI, GIUSTINELLI, CARDINALE

*L'articolo 10, è sostituito dal seguente:*

**«Art. 10.**

*(Agglomerati industriali urbanizzati)*

1. I lotti degli agglomerati industriali, infrastrutturati ai sensi dell'articolo 39 del citato testo unico n. 76 del 1990 e provvisoriamente assegnati per la costruzione degli stabilimenti, sono trasferiti in proprietà alle imprese beneficiarie del contributo, dopo l'approvazione del collaudo finale entro un anno da tale data avendo verificato il conseguimento degli obiettivi produttivi ed occupazionali fissati nel disciplinare. Il trasferimento è disposto, con i vincoli del comma seguente, mediante provvedimento dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, che dà atto dell'intervenuto adempimento delle clausole del disciplinare. A garanzia dei vincoli di ditta dovrà prestare fideiussione, pari al 50 per cento del contributo ricevuto, per la durata di cinque anni dalla data del collaudo.

2. La proprietà degli stabilimenti, che insistono sui lotti di cui al comma 3, non può essere trasferita a terzi, neppure attraverso la cessione delle azioni o delle quote della società intestataria, prima del quinquennio decorrente dalla data di approvazione del collaudo finale. Le cessioni di quote e azioni operate in violazione della presente disposizione e delle leggi in materia sono nulle. La nullità può essere opposta dalla amministrazione in qualsiasi momento, anche dopo la scadenza del quinquennio.

3. Il Comitato istituzionale, per comprovate esigenze di pubblico interesse, può autorizzare, su proposta dell'Agenzia, prima della scadenza del quinquennio, il trasferimento della proprietà degli stabilimenti, di cui al comma 2, con modalità all'uopo stabilite dallo stesso comitato, nel rispetto degli obiettivi produttivi e occupazionali di cui all'articolo 32 della legge.

4. Intervenuto il trasferimento della proprietà dei lotti di terreno l'Agenzia vigila sulla osservanza delle prescrizioni e, in caso di inadempienza, applica le sanzioni previste, ivi compresa la revoca del contributo, tenuto conto delle verifiche ispettive disposte ai sensi dell'articolo 2, lettera c), della presente legge.

5. La fideiussione prestata ai sensi del comma 1 deve coprire anche l'obbligo di pagamento delle quote di gestione delle infrastrutture».

**10.1**

CUTRERA



*All'articolo 1, comma 4 dopo le parole: «area napoletana» inserire le seguenti: «e le esigenze degli sfrattati».*

**coord 9**

**IL RELATORE**

*All'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Qualora i componenti di un nucleo familiare assegnatario di un alloggio costruito o acquistato dallo Stato ai sensi del Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, lo abbiano a qualunque titolo ceduto a terzi, l'assegnazione è revocata. I responsabili sono privati in via definitiva dell'alloggio stesso ed esclusi dalla partecipazione a successivi bandi di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica; ad essi ed agli incauti acquirenti si applicano le norme vigenti in tema di responsabilità civile e penale».

**coord 6**

**IL RELATORE**

*All'articolo 4, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. La competente Commissione, costituita presso la prefettura di Napoli, assegna gli alloggi di cui al comma 1, liberi da persone e cose, a coloro ai quali sia stato notificato titolo esecutivo di sfratto ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

**coord 7**

**IL RELATORE**

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

MARTEDÌ 28 GENNAIO 1992

**75ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**ZECCHINO**

*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*  
**NOCI.**

*La seduta inizia alle ore 17,50.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**Lops ed altri; Busseti ed altri. - Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini (925-1697-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Esame) (Parere favorevole alla 9ª Commissione)**

Il Presidente ZECCHINO, estensore designato del parere rileva come il disegno di legge in esame preveda una disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli d'oliva vergini ed extra-vergini, e che, per quanto riguarda i profili di compatibilità con la normativa comunitaria, non presenti elementi di discordanza con la medesima, in particolare anche avuto riguardo al recente regolamento CEE n. 2568/91.

Il senatore DIANA, concordando con l'esposizione del Presidente relatore, pone in evidenza come la disciplina sull'origine controllata degli oli abbia essenzialmente lo scopo di distinguere le diverse provenienze regionali degli oli stessi e come tale esigenza presenti una notevole importanza per l'Italia che deve fronteggiare la concorrenza degli altri Paesi mediterranei in questa produzione.

Prende brevemente la parola il senatore GIANOTTI per richiamare l'attenzione della Giunta sulle recenti questioni legate al problema della sofisticazione dei vini.

Il Sottosegretario NOCI tiene a precisare, al riguardo, come di fronte a tale evenienza i servizi antifrode del Ministero dell'agricoltura

abbiano funzionato con efficienza e stigmatizza il fatto che l'accadimento sia stato purtroppo amplificato oltre misura dai mezzi di comunicazione, ciò comportando un danneggiamento della nostra immagine nei confronti dei *partners* esteri.

Il senatore DIANA, dopo aver ricordato che la problematica connessa alla repressione delle sofisticazioni deve essere considerata distintamente rispetto alla disciplina relativa alle denominazioni di origine controllata, ribadisce il principio della differenziazione delle produzioni di olio a seconda della loro regione agricola di provenienza.

La Giunta approva quindi un parere favorevole nel testo proposto dal relatore.

**Disposizioni in materia di controlli sull'applicazione delle norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari nonché norme in materia di interventi dell'AIMA (3178), approvato dalla Camera dei deputati.**

(Esame) (Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione. Favorevole subordinatamente all'introduzione di emendamenti).

Il PRESIDENTE estensore del parere mette in rilievo gli aspetti salienti del disegno di legge in esame, il quale reca disposizioni in materia di controlli sull'applicazione delle norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari, le quali intendono dare attuazione ai regolamenti CEE nn. 1035/72 e 2638/69. Su tale questione - osserva l'oratore - l'Italia ha subito due sentenze di condanna dalla Corte di giustizia delle Comunità europee.

Il senatore DIANA esprime perplessità sul merito del provvedimento, in particolare, con riferimento all'articolo 7, comma 2, riguardante l'utilizzo del marchio ufficiale di conformità, e all'articolo 11 per quanto riguarda, in particolare, la composizione del Comitato consultivo nazionale ivi previsto.

L'oratore prosegue esprimendo perplessità circa gli aspetti di compatibilità comunitaria della disposizione contenuta nell'articolo 12, comma 3, nella parte in cui essa esenta da tutti gli obblighi di cui al provvedimento per le spedizioni di prodotti di peso inferiore a 4 tonnellate. Occorrerebbe - prosegue il senatore Diana - prevedere una diversa formulazione conforme alle disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 2638/69 il quale, nella minore ipotesi di spedizioni inferiori a 4 tonnellate, permette esenzioni limitatamente alle circoscritte fattispecie di cui al paragrafo 1 dell'articolo 1 del regolamento in questione.

Dopo che il Sottosegretario Noci si è rimesso alla Giunta, segue un intervento del senatore DIANA. Il PRESIDENTE estensore propone di precisare che l'esonero di cui all'articolo 12, comma 3, del disegno di legge in esame non sia generalizzato per le spedizioni di peso inferiore a 4 tonnellate, ma limitato ai soli aspetti relativi alla notifica ed alle informazioni che lo speditore è tenuto ad inviare all'organismo

competente incaricato del controllo, conformemente al dettato del conferente regolamento comunitario.

Aderisce il senatore TAGLIAMONTE.

Conviene la Giunta.

**Ceccatelli ed altri. - Azioni positive a favore dell'imprenditoria femminile (2222)**  
(Esame) (Parere alla 10ª Commissione. Favorevole con osservazioni).

Il senatore TAGLIAMONTE, estensore designato, dopo aver ricordato che il disegno di legge in titolo segue la recente approvazione della legge n. 125 del 10 aprile 1991 recante «Azioni positive per la realizzazione della parità uomodonna», osserva come alcune disposizioni in esso contenute, in particolare quelle concernenti la concessione di agevolazioni finanziarie sotto forma di contributi in conto capitale e di mutui all'imprenditoria femminile, di cui agli articoli 3 e 4, appaiano in contrasto con la normativa comunitaria in materia di aiuti alle imprese. L'oratore ricorda, a tale riguardo, che le sovvenzioni alle imprese consentite dalla legislazione comunitaria si riferiscono essenzialmente a quelle relative alle aree della Comunità a ritardato sviluppo, laddove la previsione dei contributi di cui al disegno di legge in parola è riferita all'intero territorio nazionale.

Concorda il senatore GIANOTTI.

La Giunta conviene, quindi, di approvare un parere favorevole con le osservazioni emerse dal dibattito.

*La seduta termina alle ore 18,20.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno**

MARTEDÌ 28 GENNAIO 1992

**147ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

BARCA

*La seduta inizia alle ore 18,30.*

**OSSERVAZIONI SU PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI**

**Esame del seguente atto:**

Disciplina organica dell'intervento straordinario per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 - Atto Senato n. 3172 (Relatore alla Commissione on. Santoro)

In apertura di seduta il relatore on. Italiceo SANTORO presenta la seguente bozza di parere:

La Commissione bicamerale ribadisce la propria contrarietà alla adozione di leggi speciali, perchè oggettivamente in conflitto con l'esigenza di assicurare una forte direzione unitaria alle politiche regionali per il riequilibrio.

Politiche parallele di intervento producono l'effetto di svuotare le priorità meridionalistiche; impediscono tra l'altro il formarsi di un giudizio d'insieme e non favoriscono un aperto, diretto confronto politico all'interno del quale possano affermarsi obiettivi economico-sociali meritevoli di preferenza.

Lo stesso impegno per il recupero delle funzioni e del ruolo degli Enti locali nel meridione - sul quale tutte le forze politiche dichiarano di concordare - non può essere perseguito come obiettivo a sè stante ma deve essere inteso quale condizione democratica di autogoverno che valga ad assicurare una base di consenso ed anche di trasparenza, ad esigenze ed obiettivi che, valutati come prioritari su scala regionale, devono poi trovare selezione in un quadro unitario di riferimento. Soltanto così può prendere consistenza il conclamato proposito di piegare alle priorità meridionalistiche le politiche nazionali di intervento.

Nel caso in ispecie, la Commissione si trova ad esaminare un disegno di legge che reca attuazione dell'articolo 13 dello Statuto

speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948; un disegno di legge che, recando attuazione di una legge costituzionale, costituisce un «atto dovuto» e comunque non può essere valutato alla stregua di altre leggi speciali le quali, nella loro proliferazione, hanno sortito indubbiamente un effetto netto contrario agli interessi meridionalistici.

Si rileva positivamente lo sforzo di individuare un punto di convergenza tra gli interventi previsti dalla legge 64 e gli interventi previsti dal presente disegno di legge; interventi che peraltro continuano a svolgersi parallelamente e trovare riscontro in «una distinta contabilità speciale» (articolo 5, comma 2), a riprova di un irrisolto problema di coordinamento. Parimenti meritevole di sottolineatura positiva è il tentativo di valorizzare quegli istituti, come l'accordo di programma e il contratto di programma che, introdotti a vari livelli nella attuazione della legge 64, si dimostrano capaci di coinvolgere, in uno sforzo convergente, un più ampio ventaglio di soggetti pubblici e privati (articolo 5, comma 3 e 4).

Riserve e perplessità riguardano invece il coordinamento con la normativa relativa al «cumulo» delle agevolazioni finanziarie in relazione ad iniziative produttive che si localizzano nei territori meridionali. L'articolo 12, comma 12, della legge 64 e la conseguente delibera CIPI del 20 dicembre 1990 - richiamandosi peraltro ad una precisa normativa comunitaria in tema di coordinamento degli aiuti a finalità regionale e relativi massimali - confermano il limite massimo del 75 per cento (dell'investimento fisso ammesso alle agevolazioni) e statuiscono che, in presenza di altre leggi (statali, regionali e comunitarie), «si riducono le agevolazioni concedibili ai sensi della legge 64».

Sembra pertanto di dover arguire che in presenza di una legge speciale per la Sardegna (in attuazione per di più di un precetto costituzionale) la normativa della legge 64 assuma un carattere complementare, per non dire residuale. Sotto questo profilo appare non condivisibile il disegno di legge in esame laddove, nel fissare i criteri per il rinvio alla legislazione vigente, stabilisce che «per quanto non previsto dalla presente legge e nel caso siano previste norme più favorevoli, si applicano le norme relative all'intervento straordinario per il Mezzogiorno» (articolo 23).

L'articolo 23 del disegno di legge, così come formulato, esprime non solo un indirizzo in «controtendenza legislativa» ma, più in generale, si carica di un significato contrario al superamento di quel modello normativo previsto dalla legge 64 che ora altre iniziative legislative, tanto del Governo quanto del Parlamento, anche per la sollecitazione della campagna referendaria, dichiarano esaurito.

Il presidente BARCA, intervenendo brevemente, chiede come sia materialmente possibile erogare incentivazioni a titolo diverso e rispettare contestualmente il tetto massimo del 75 per cento.

Il deputato SODDU dice di trovare corretta l'osservazione contenuta nella bozza di parere presentata dal relatore, secondo la quale ci si trova davanti non tanto ad una delle tante leggi speciali quanto ad un

atto dovuto in esplicazione di un principio costituzionale. Fa inoltre rilevare come il modello contemplato dallo statuto della regione Sardegna, prevedendo la necessità di un atto legislativo nazionale, offre maggiori garanzie di unitarietà rispetto al modello «autonomistico» previsto dalla regione Sicilia.

Fa inoltre rilevare come la legge preveda una sede di confronto permanente tra Stato e regioni, in vista di un maggiore coordinamento delle rispettive iniziative. Sottolinea questo punto in quanto esso rappresenta la parte più innovativa e caratterizzante del disegno di legge, perchè disegna uno schema di regionalismo con caratteri di cooperazione con lo Stato e quindi meno conflittuale rispetto ai modelli consueti.

Dopo avere ricordato che l'esistenza di una distinta contabilità speciale costituisca una garanzia penetrante di controllo ed anche di accelerazione della spesa, rileva come nel merito le osservazioni critiche siano anche condivisibili ma sia anche opportuno non formalizzarle in precise richieste di emendamenti dal momento che sortirebbero l'effetto di non fare approvare il disegno di legge prima dello scioglimento della legislatura, con conseguente vuoto legislativo.

Il senatore TAGLIAMONTE propone una diversa formulazione del parere, chiedendo che al posto della espressione «riserve e perplessità» si sostituisca una formula che richiami l'attenzione della Commissione di merito sul problema del cumulo e del coordinamento delle agevolazioni, con particolare riguardo a quanto previsto nell'articolo 7 del disegno di legge. Propone inoltre la soppressione dei due ultimi capoversi.

Il senatore INNAMORATO si dice d'accordo con il relatore ma anche propenso ad accogliere i suggerimenti dei colleghi Soddu e Tagliamonte, favorevoli ad un parere che non sia condizionato a modifiche del testo legislativo, non possibili in questo ultimo scorcio di legislatura.

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, on. PUJIA si dice favorevole al testo del parere con le modifiche proposte dagli onorevoli Soddu e Tagliamonte.

Il relatore SANTORO si dichiara favorevole all'accoglimento del primo emendamento e contrario al secondo.

Il presidente BARCA mette ai voti il primo emendamento che è approvato.

Mette quindi ai voti il testo degli ultimi due paragrafi che non sono approvati. Pertanto risulta approvato il relativo emendamento soppressivo.

Il presidente BARCA mette quindi ai voti il testo di parere nel suo complesso, con le modifiche testè apportate.

Il testo di parere è approvato.

*La seduta termina alle ore 19,20.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul terrorismo in Italia e sulle cause**  
**della mancata individuazione dei responsabili delle stragi**

MARTEDÌ 28 GENNAIO 1992

**100ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**GUALTIERI**

*indi del Vice Presidente*

**BELLOCCHIO**

*La seduta ha inizio alle ore 10,15.*

In apertura di seduta il presidente GUALTIERI dà notizia di alcuni documenti, pervenuti dopo l'ultima seduta, che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

A seguito di una richiesta avanzata dal senatore Boato, il Presidente assicura che le precisazioni concernenti la prerelazione sull'operazione Gladio trasmessa al Parlamento in data 9 luglio 1991, fatte pervenire per iscritto dal generale Ferrara in data 27 gennaio 1992, formeranno oggetto di adeguata pubblicità nell'ambito degli atti della Commissione.

Il Presidente informa che il gruppo di lavoro incaricato di incontrare il detenuto Vincenzo Vinciguerra nella casa circondariale di Parma ha svolto, nella giornata di ieri, la sua missione. Il resoconto stenografico dell'incontro verrà messo appena possibile a disposizione dei membri della Commissione.

Il Presidente ricorda inoltre che oggi, alle ore 13. il gruppo di lavoro che si occupa degli ultimi sviluppi del caso Moro si recherà al Viminale per incontrarvi il ministro dell'interno onorevole Scotti.

**AUDIZIONE DEL DIRETTORE DEL SISMI, GENERALE LUIGI RAMPONI, SULLE VICENDE CONNESSE AL DISASTRO AEREO DI USTICA**

La Commissione procede allo svolgimento dell'audizione del generale Luigi Ramponi, direttore in carica del Sismi.

Il generale RAMPONI risponde a quesiti posti dal PRESIDENTE, dai senatori BOATO, TOTH e RASTRELLI e dai deputati BELLOCCHIO E ZAMBERLETTI.

Nel corso dell'audizione, due passaggi, contenenti riferimenti a notizie di carattere riservato, sono svolti in seduta segreta.

Il generale Ramponi consegna due documenti che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

Il PRESIDENTE, ringraziato il generale Ramponi, dichiara conclusa la sua audizione.

*La seduta termina alle ore 12,10.*

## COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI D'ACCUSA

MARTEDÌ 28 GENNAIO 1992

19ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
MACIS

*La seduta inizia alle ore 16.15.*

*Il Comitato apre i lavori in seduta segreta. Indi delibera all'unanimità di proseguirli in seduta pubblica.*

### SEGUITO DELL'ESAME DELLE SEGUENTI DENUNCE:

- 1) **Denuncia sporta dai signori Nando dalla Chiesa, Alfredo Galasso, Leoluca Orlando e Diego Novelli.**
- 2) **Denuncia sporta dall'onorevole Giacinto Marco Pannella.**
- 3) **Denuncia sporta dagli onorevoli Sergio Garavini, Lucio Magri, Giovanni Russo Spena e dal senatore Lucio Libertini.**
- 4) **Denuncia sporta dal senatore Pierluigi Onorato.**
- 5) **Denuncia sporta dai senatori Ugo Pecchioli, Franco Giustinelli, Roberto Maffioletti, Renato Pollini, Ugo Sposetti, Giglia Tedesco Tatò, Graziella Tossi Brutti e dai deputati Giulio Quercini, Giorgio Macciotta, Anna Maria Pedrazzi Cipolla, Maria Taddei e Luciano Violante.**

Il Presidente MACIS avverte che riprende l'esame, rinviato nella seduta del 21 gennaio 1992.

Il senatore Segretario COVI dà quindi lettura di uno schema di deliberazione, ai fini della presentazione (richiamato il contenuto delle denunce) al Parlamento in seduta comune della relazione per la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per attentato alla Costituzione, presentato dagli onorevoli Finocchiaro Fidelbo, Franchi, Fracchia, Bargone e Sinatra.

Il Presidente MACIS precisa che tale proposta potrà essere eventualmente messa in votazione, in caso di reiezione della richiesta di archiviazione.

*SULL'ORDINE DEI LAVORI*

Il Presidente MACIS informa che, sulla base delle intese raggiunte nell'ultima seduta, sono pervenute alla Presidenza, entro la tarda mattinata di oggi, numerose proposte emendative, le quali quindi necessitano di una adeguata valutazione - ai fini della correttezza della formulazione, della ammissibilità e dello stesso ordine delle votazioni -, per cui prospetta sull'ordine dei lavori una duplice proposta: o aggiornare la seduta odierna a giovedì mattina, onde consentire alla Presidenza la completa definizione delle questioni richiamate; oppure fissare una data più ravvicinata, con l'intesa che si inizierà (parzialmente) dall'esame degli emendamenti relativi alle prime parti dello schema di archiviazione, di volta in volta rinviando l'esame delle parti successive, i cui relativi emendamenti sono in fase di valutazione. Per quanto concerne le modalità di esame degli emendamenti, dovranno essere seguiti - per quanto applicabili - i principi sanciti dall'articolo 100 del Regolamento del Senato.

Sulla proposta riguardante l'ordine dei lavori darà la parola - ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del Regolamento del Senato - ad un oratore per ciascun Gruppo parlamentare.

Il deputato MELLINI sottolinea come il Presidente Macis si sia assunto una grave responsabilità nel predisporre lo schema di una ordinanza di archiviazione per manifesta infondatezza e nel non impedire l'atteggiamento ostruzionistico delle forze politiche di maggioranza. Invece, il Comitato deve essere messo nelle condizioni di decidere - superando la pratica del rinvio a tempo indeterminato, che offende innanzitutto la figura stessa del Presidente della Repubblica, oltrechè del Parlamento - evitando di ridurre il procedimento per la messa in stato di accusa in un vano «spettacolo», che mortifica soprattutto quei parlamentari profondamente convinti della rilevanza delle funzioni giurisdizionali esercitate in tale sede.

Il senatore MAZZOLA respinge qualsiasi accusa di atteggiamento ostruzionistico, rivolta nei confronti dei Gruppi di maggioranza, i cui emendamenti sono il risultato di una approfondita riflessione onde migliorare lo schema predisposto, e non perseguono affatto finalità pretestuosamente dilatorie. Ritiene altresì che la conduzione dei lavori da parte del Presidente sia stata ineccepibile, nel pieno rispetto del Regolamento.

Infine, si dichiara d'accordo con la prima proposta formulata dal Presidente, che consente un più organico inizio dell'esame degli emendamenti, senza procedere per tappe parziali.

Il deputato FINOCCHIARO FIDELBO dichiara di non comprendere l'atteggiamento delle forze di maggioranza, che presentano numerosissimi emendamenti nei riguardi di uno schema di archiviazione, formulato sulla base delle osservazioni da loro espresse nel corso della discussione

generale. Ma allora la reale motivazione, posta alla base della presentazione degli emendamenti, consiste nell'ennesimo tentativo dilatorio di spostare la data della decisione del Comitato a un momento successivo allo scioglimento, quando - è prevedibile - saranno sollevate una serie di problematiche circa i successivi sviluppi del procedimento d'accusa, soprattutto per quanto concerne la raccolta delle firme (atto lecito ed espressamente previsto dalla legge e dal Regolamento) e la possibilità di convocare il Parlamento in seduta comune.

Le forze di maggioranza stanno tenendo un atteggiamento ostruzionistico, che offende la dignità del Parlamento: a questo punto sarebbe stato preferibile che non intervenissero ai lavori del Comitato, facendo mancare il numero legale per deliberare.

Ma le valutazioni debbono essere non solo politiche, ma anche giuridiche: innanzitutto - come avviene in tutte le camere di consiglio concernenti i procedimenti giudiziari - prima si dovrebbe effettuare la decisione sul dispositivo e poi procedere alla stesura della motivazione. E non si può dubitare che il concetto di «ordinanza motivata», di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 219 del 1989, sia assimilabile ad una sentenza che decide una fase del procedimento.

Per queste ragioni, ritiene opportuno che sia messo in votazione il dispositivo dello schema di archiviazione e successivamente si proceda alla discussione sulla conseguente motivazione.

Il deputato RUSSO SPENA lamenta la mancanza di chiarezza nelle procedure seguite: i lavori del Comitato proseguono in modo stanco e dilatorio, e si sta dando vita ad un precedente non certo pregevole. Addirittura sembrano sussistere «due comitati»: infatti, i componenti - oltre ad intervenire alle sedute del Comitato - si diffondono in dichiarazioni esterne rilasciate agli organi di informazione, in alcuni casi specificando chiaramente che si persegue l'obiettivo di arrivare allo scioglimento delle Camere senza una decisione. Non si proceda oltre in questa «pantomima». Occorre adottare altre procedure: o esaminare e votare ogni singolo emendamento (uno per uno), oppure deliberare sul dispositivo e poi discutere sulla motivazione.

Le forze di maggioranza non si stanno rendendo conto della gravità degli ennesimi atti, posti in essere di recente dal Presidente Cossiga. Personalmente non si dichiara disposto ad accettare o a discutere intorno a presunte garanzie politiche circa i futuri comportamenti del Presidente, visto che in realtà nessuna garanzia può esservi circa future «esternazioni» ed ulteriori «strappi». A ciò aggiungasi che il procedimento d'accusa non è rimesso alla disponibilità politica delle parti, investendo materia penale.

Il procedimento quindi deve andare avanti e non può essere condizionato da fatti futuri ed incerti, come la raccolta delle firme. Invita pertanto il Presidente a farsi carico di queste esigenze, in quanto il Comitato non può rimanere inerte, soprattutto in considerazione del

fatto che le prossime elezioni rischiano di trasformarsi in un *referendum* a favore o contro il Presidente Cossiga.

Il deputato BIONDI dà atto al Presidente del grande equilibrio, con cui ha condotto i lavori del Comitato, e della evidente pregevolezza, con cui ha predisposto lo schema di archiviazione, di cui condivide appieno i contenuti e l'impostazione.

Si rivolge pertanto al suo prudente apprezzamento circa la prosecuzione dei lavori del Comitato. Personalmente, pur comprendendo la necessità di presentare una serie di emendamenti, tuttavia sente il profondo dovere giuridico, politico e morale di evitare che si protraggano oltremodo i tempi del Comitato, il quale deve decidere prima che il Parlamento sia sciolto, dato che è emersa la manifesta infondatezza delle accuse, la quale quindi deve essere dichiarata quanto prima. Quale liberale crede ancora nei principi dello Stato di diritto, che debbono essere garantiti anche nei confronti del primo cittadino della Repubblica, in relazione al quale non si può strumentalmente ignorare il dettato (di ordine generale) di cui all'articolo 129 del codice di procedura penale, relativo alla immediata declaratoria di certe cause di non punibilità.

Il senatore ONORATO innanzitutto sottolinea la necessità che le regole giuridiche debbono essere rispettate proprio nelle materie più scottanti, come quella in esame. Si sta invece assistendo ad un «marasma istituzionale»: e non a caso sono state presentate denunce nei confronti del Capo dello Stato, onde attivare le previste garanzie costituzionali, i cui meccanismi non possono essere superficialmente lesi.

Nel procedimento si sono innescate successivamente le cosiddette «garanzie politiche», plurime e di natura diversa, che chiamano in causa i futuri atteggiamenti dello stesso Presidente Cossiga. Ma chi non si accorge della gravità della situazione forse vuole solo sfruttare lo stesso Presidente Cossiga per malcelati fini di «inquinamento elettorale».

Sotto il profilo più squisitamente giuridico-procedurale, a parte gli organi collegiali di tipo giurisdizionale, anche i precedenti del Comitato indicano come prima si sia proceduto alla deliberazione sul dispositivo, dandosi poi mandato al Presidente di redigere la motivazione sulla base delle osservazioni emerse.

Dopo un'interruzione del senatore MAZZOLA (il quale ricorda che tali questioni sono già state affrontate in sedute precedenti), il senatore ONORATO replica, rilevando che al Presidente Macis è stato dato incarico di redigere lo schema di archiviazione, senza però alcuna predeterminazione dell'ordine di votazione concernente il dispositivo e la motivazione.

Invita quindi a valutare l'opportunità (anche a termini di legge e di Regolamento) di votare prima sul dispositivo, per poi procedere alla

discussione sulla motivazione, tanto più che - in caso di raccolta delle firme - il Comitato dovrà poi approvare una relazione per il Parlamento in seduta comune, per cui non va enfatizzata la stesura della motivazione.

Ai fini della discussione degli emendamenti occorre riferirsi - ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento per i procedimenti d'accusa - al Regolamento generale del Senato, ed in particolare all'articolo 100, comma 9, al quale del resto fa rinvio l'articolo 160, per cui risulta influente il riferimento all'*iter* concernente i disegni di legge o le mozioni.

A suo avviso comunque non occorre troppo tempo alla Presidenza per valutare la formulazione e l'ammissibilità degli emendamenti. Pertanto invita il Presidente a decidere nella sua autonomia. Qualora invece dovesse prevalere l'impostazione del senatore Mazzola, valuterà l'opportunità o meno di continuare a partecipare agli asfittici lavori del Comitato.

Il senatore CASOLI si chiede se i tempi non vengano allungati proprio a causa dei numerosi e lunghi interventi dei parlamentari, che si oppongono alle proposte delle forze di maggioranza. Ritiene che il Presidente abbia condotto in modo ineccepibile i lavori del Comitato.

Circa la ventilata ipotesi di inversione metodologica, nel senso di procedere prima alla deliberazione sul dispositivo, richiama l'attenzione sul rischio di possibili contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione, la quale del resto ha un'importanza non secondaria, anche ai fini dell'eventuale raccolta delle firme. In ogni caso, vanno abbandonati atteggiamenti ipocriti: ogni forza politica faccia chiaramente la propria parte, tanto più che ormai sono evidenti gli obiettivi politici perseguiti dall'uno o dall'altro Gruppo politico.

Dopo un'interruzione del deputato FRACCHIA (il quale sottolinea come il Comitato ormai appaia un giudice che non decide, onde evitare l'eventuale appello in secondo grado), il senatore CASOLI - concludendo il suo dire - precisa che comunque l'articolo 527 del codice di procedura penale non prescrive affatto la previa deliberazione sul dispositivo.

Il senatore FILETTI innanzitutto precisa che il Gruppo del MSI-DN non ha mai in questa vicenda tenuto atteggiamenti ostruzionistici, come dimostrato dalla limitatezza e stringatezza degli interventi e dallo stesso esiguo numero di emendamenti presentati.

Nessuna accusa può essere rivolta al Presidente Macis, il quale non poteva che prendere atto della volontà della maggioranza dei componenti del Comitato. Circa le procedure adottabili, occorre innanzitutto far riferimento al Regolamento del Senato - e solo in subordine, per quanto non stabilito, alle norme di procedura penale -, il quale prevede per l'esame dei disegni di legge tre fasi: l'esposizione del relatore; la

discussione generale; la discussione e votazione articolo per articolo, con i relativi emendamenti. Onde rispettare la procedura prescritta dal Regolamento, ritiene pertanto ragionevole aggiornare i lavori del Comitato a giovedì, onde consentire i dovuti approfondimenti sugli emendamenti presentati.

Il Presidente MACIS - dal momento che non vi sono altri iscritti a parlare - dichiara chiusa la discussione sull'ordine dei lavori, avvertendo altresì che il senatore Imposimato ha aggiunto la propria firma alla proposta di messa in stato di accusa, all'inizio della seduta ricordata.

Il Presidente sottolinea il carattere eminentemente politico delle valutazioni espresse, sulle quali è precluso il giudizio della Presidenza. Tuttavia, non può che condividere l'auspicio che in futuro possano prevalere le posizioni dei singoli, al di là di quelle dei Gruppi di appartenenza.

Pertanto, l'impostazione politica si è riverberata non soltanto sul merito della discussione, ma anche sulle stesse procedure da adottare; un dato di fatto di cui non può che prendere atto la Presidenza, la quale quindi non può assumere una decisione sull'ordine dei lavori, che ha assunto una chiara connotazione politica.

Per la stessa complessità e rilevanza politica delle cinque denunce presentate, ha ritenuto più opportuno che lo schema di archiviazione venisse integralmente predisposto e discusso prima della decisione finale. Del resto, la predisposizione da parte sua ritiene che semmai abbia accelerato i tempi, evitando di dover attendere che la maggioranza dei componenti del Comitato (la quale si era espressa per l'archiviazione) presentasse un conseguente documento.

Infine, il Comitato approva la proposta di rinviare il seguito dell'esame alla data di giovedì 30 gennaio 1992, alle ore 11.

*La seduta termina alle ore 18.*

## **SOTTOCOMMISSIONI**

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**

#### **Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 28 GENNAIO 1992

**257ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MURMURA**

*Interviene il sottosegretario per la Marina mercantile Demitry.*

*La seduta inizia alle ore 12,35.*

**Integrazione finanziaria alla legge 1º marzo 1986, n. 64, concernente la riforma dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (3062)**

(Parere su emendamenti alla 5a Commissione: favorevole)

Il presidente MURMURA illustra gli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, suggerendo di formulare avviso favorevole.

Il senatore FRANCHI conviene con il giudizio positivo del relatore riguardo a tutte le proposte emendative, eccezion fatta per gli emendamenti 2.0.1, 1.3 e 3.0.1, che si muovono ancora nella logica dell'intervento straordinario.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole su tutti gli emendamenti, eccezion fatta per gli emendamenti 2.0.1, 1.3 e 3.0.1, sui quali il parere è favorevole a maggioranza.

**Disciplina organica dell'intervento straordinario per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (3172), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati De Mita ed altri; Natta ed altri; Craxi ed altri; Loi e Columbu; Pazzaglia ed altri**  
(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione: favorevole con osservazione)

Il presidente MURMURA illustra il provvedimento, esprimendo perplessità sugli articoli 21 e 22, che trasferiscono alla regione Sardegna funzioni riservate allo Stato centrale, intaccando altresì le competenze istituzionalmente spettanti ad altri enti. L'articolo 21, inoltre, risulta a suo giudizio in contrasto con lo stesso articolo 53 dello statuto regionale. Suggerisce pertanto di condizionare il parere favorevole alla soppressione degli articoli in questione.

Il sottosegretario DIMITRY fa osservare che l'articolo 21 si discosta notevolmente dal disegno di legge, di iniziativa governativa, riguardante i sistemi portuali, la classificazione dei porti, gli ordinamenti portuali ed il lavoro portuale, attualmente all'esame della Camera dei deputati (A.C. 3313), che detta la disciplina organica della materia. Le disposizioni sul trasporto marittimo non sembrano inoltre compatibili con i principi normativi vigenti in materia, ovvero, in altri casi, hanno riguardo a fattispecie già disciplinate da disposizioni vigenti. L'articolo 9 della legge n. 160 del 1989 già dispone infatti che il Ministero della marina mercantile approvi ogni cinque anni, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, sentite le regioni interessate, programmi che garantiscano la massima efficienza dei servizi e nei quali vengono tenute presenti misure dirette a realizzare il cosiddetto principio della «continuità territoriale» tra Sardegna e continente. Specifiche perplessità ingenera il comma 3 dell'articolo 21, che attribuisce al presidente della regione Sardegna l'esercizio di funzioni spettanti al Ministro della marina mercantile. La norma non tiene infatti conto della competenza primaria dell'amministrazione della marina mercantile in materia di trasporti marittimi, oltre ad essere di dubbia legittimità costituzionale. Il richiamato articolo 6 dello statuto regionale attribuisce infatti alla regione funzioni amministrative, per il settore dei trasporti, solo in materia di linee automobilistiche e tramviarie. La regione stessa può inoltre legiferare, per quanto attiene ai trasporti marittimi, unicamente in materia di linee marittime di cabotaggio tra i porti e gli scali del proprio territorio (art. 4 dello statuto).

I senatori FRANCHI e GALEOTTI si dichiarano favorevoli al provvedimento.

Concorda il senatore SANTINI, rilevando che l'apposizione di condizioni rischia di compromettere l'approvazione definitiva del disegno di legge. Egli suggerisce pertanto di formulare eventualmente semplici osservazioni.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole a maggioranza, con l'osservazione relativa agli articoli 21 e 22, proposta dal relatore.

Si dissocia il presidente MURMURA, ribadendo che sarebbe stato a suo avviso opportuno che tale rilievo costituisse una specifica osservazione alla Commissione di merito.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 dicembre 1991, n. 396, recante disposizioni modificative della disciplina del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, concernenti l'applicazione, nell'anno 1991, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 (3173), approvato dalla Camera dei deputati**  
(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole a maggioranza, col voto contrario del Gruppo comunista-PDS.

**Deputati Matulli ed altri: Estinzione del Conservatorio delle Montalve alla Quiete di Firenze e trasferimento del relativo patrimonio all'Università degli studi di Firenze (3187), approvato dalla Camera dei deputati**  
(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il presidente MURMURA dà conto del provvedimento, segnalando il rilievo culturale e suggerendo di formulare avviso favorevole.

Conviene la Sottocommissione all'unanimità.

**Deputati Armellin ed altri: Aumento del contributo statale all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione per il Centro nazionale del libro parlato (3188), approvato dalla Camera dei deputati**  
(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il presidente MURMURA illustra il disegno di legge, mettendone in evidenza la apprezzabile finalità sociale e proponendo di formulare un nulla osta per la Commissione di merito.

La Sottocommissione concorda all'unanimità.

**Modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41 recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima (3185), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge di iniziativa governativa e le proposte di legge d'iniziativa dei deputati Armellin ed altri; Menzietti ed altri**  
(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Illustra favorevolmente il disegno di legge il senatore SANTINI, rilevando che esso intende modificare la legge n. 41 del 1982,

contenente la disciplina per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima.

Si apre il dibattito.

Il senatore FRANCHI osserva che la legge n. 41 rappresentava un passo in avanti significativo, in quanto disciplinava un settore fino a quel momento oggetto unicamente di iniziative legislative di carattere parziale. Successivamente all'approvazione di tale legge, il Governo non ne ha però garantita l'attuazione, destinando a tal fine finanziamenti del tutto irrisori. Pur convenendo pertanto con la necessità di adeguare le norme vigenti ai bisogni degli operatori del settore, auspica che le modifiche proposte abbiano sorte migliore del provvedimento organico del 1982.

Il sottosegretario DEMITRY sottolinea l'importanza del provvedimento, che costituisce un passo in avanti ai fini dell'attuazione del piano triennale sulla pesca. Con l'approvazione del disegno di legge la legislatura potrà pertanto a suo giudizio concludersi positivamente per il settore.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole.

**Deputati Cerutti ed altri: Proroga della gestione privata dell'aeroporto di Torino Caselle (3184), approvato dalla Camera dei deputati**

**Gianotti ed altri: Proroga della legge di privatizzazione dell'aeroporto di Torino Caselle (2496)**

(Parere alla 8ª Commissione: favorevole)

Illustra congiuntamente i disegni di legge il presidente MURMURA, suggerendo di esprimere su entrambi avviso favorevole.

Concorda la Sottocommissione.

**Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini (925-1697-B), approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Lops ed altri e Busseti ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati)**

(Parere alla 9ª Commissione: favorevole)

Il presidente MURMURA illustra le modifiche apportate al disegno di legge dalla Camera dei deputati, che a suo giudizio migliorano il testo precedentemente approvato dal Senato, rendendolo più organico ed efficace.

La Sottocommissione concorda, deliberando pertanto di esprimere, per quanto di competenza, un parere favorevole all'unanimità.

**Interventi per la realizzazione di opere di rilevanza nazionale nel settore della irrigazione, nonché per la concessione di mutui a tasso agevolato per operazioni di credito a sostegno della cooperazione agricola di rilevanza nazionale (3175)**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 9ª Commissione: favorevole)

Dopo l'illustrazione del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, un giudizio di nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento presso la Commissione di merito.

**Disposizioni in materia di controlli sull'applicazione delle norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari nonché norme in materia di interventi dell'AIMA (3178)**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 9ª Commissione: favorevole)

Il presidente MURMURA illustra il provvedimento, rilevando che il contenuto ne imporrebbe un esame approfondito. Le norme di salvaguardia ivi disposte ne rendono tuttavia urgente l'approvazione; suggerisce pertanto di formulare un nulla osta all'ulteriore corso dell'esame del disegno di legge.

Conviene la Sottocommissione all'unanimità.

**Interventi per la difesa del mare (3183)**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 13ª Commissione: rinvio dell'esame)

Il presidente MURMURA rileva che il disegno di legge attiene ad una materia di grande delicatezza, sulla quale è necessario acquisire gli opportuni chiarimenti da rappresentanti dei Dicasteri della marina mercantile e dell'ambiente. Propone pertanto di rinviarne l'esame.

Conviene la Sottocommissione all'unanimità.

*La seduta termina alle ore 13,10.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 28 GENNAIO 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Covi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alle Commissioni permanenti riunite 7<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup>:*

Riforma delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche e di riabilitazione (3166), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

Pagani ed altri: Disciplina della professione sanitaria di tecnico di laboratorio biomedico (1013): *parere favorevole;*

Mancia ed altri: Disciplina delle figure professionali del personale tecnico-sanitario degli igienisti e degli assistenti dentali (2248): *parere favorevole;*

*alla 6<sup>a</sup> Commissione permanente:*

Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 11, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992 (3168): *parere in parte favorevole e in parte contrario;*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, recante disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti (3179), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni;*

*alla 9<sup>a</sup> Commissione permanente:*

Lops ed altri; Busseti ed altri: Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini (925-1697-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati): *parere favorevole;*

Disposizioni in materia di controlli sull'applicazione delle norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari nonché norme in materia di interventi dell'AIMA (3178), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni;*

*alla 10<sup>a</sup> Commissione permanente:*

Aliverti ed altri; Galeotti ed altri; Pizzol ed altri: Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed altre norme in materia di assicurazioni private 281-821-1967-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

Deputati Zamberletti e Piccoli; Crippa ed altri: Norme sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia (3191), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

*alla 13<sup>a</sup> Commissione permanente:*

Filetti ed altri: Riordino generale del sistema idrico italiano (2385): *parere favorevole*.

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 28 GENNAIO 1992

**276<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

ANDREATTA

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'ambiente Angelini, per la marina mercantile Demitry, per il tesoro Pavan, per il bilancio e la programmazione economica Picano e per le finanze Senaldi.*

*La seduta inizia alle ore 10,35.*

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 dicembre 1991, n. 396, recante disposizioni modificative della disciplina del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, concernenti l'applicazione, nell'anno 1991, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 (3173), approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Parere favorevole)**

Riferisce il presidente ANDREATTA facendo presente che si tratta di decreto-legge, già approvato dalla Camera dei deputati, con il quale si mirano ad attenuare alcuni effetti del decreto-legge n. 396 del 1991, che anticipava l'INVIM decennale per le imprese. La relazione tecnica afferma che il minor gettito, valutato in 850 miliardi per il 1991 è comunque tale da garantire il gettito del provvedimento originario, pari a 5.000 miliardi. Ad avviso del Servizio del bilancio della Camera sarebbe tuttavia in ogni caso opportuno che il Governo chiarisca se le stime su cui si basa il provvedimento risultano avvalorate dai dati disponibili sui versamenti effettuati. Ove ciò fosse, non sussisterebbero problemi.

Ricorda poi che le finanze hanno fatto sapere che il provvedimento deriva dal fatto che in sede di conversione del decreto-legge n. 396 sono state inserite, con effetto retroattivo, due ulteriori ipotesi di esclusione dei pagamenti dell'INVIM straordinaria 1991 che si concretizzano nella seguente unica fattispecie: immobili compresi nello stato attivo di

società dichiarate fallite o in liquidazione coatta amministrativa alla data del 31 ottobre 1991.

Tale esclusione comporta in via teorica il rimborso a quelle società che, trovandosi nelle condizioni sopradescritte, avevano già versato l'imposta.

Per coprire tale fabbisogno sarà ridotto per pari importo il gettito atteso nel 1992 in relazione al pagamento della seconda rata dell'INVIM straordinaria. Si rammenta infatti che nella relazione tecnica di accompagnamento al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 396 per tale seconda rata è previsto un gettito di 573 miliardi, accantonato in attesa di conoscere i risultati dell'operazione del dicembre 1991.

Per quanto riguarda tali risultati, alla data si è a conoscenza, attraverso il consorzio Nazionale dei Concessionari della riscossione, di un gettito pari a 4.063,4 miliardi che potrà subire qualche lieve variazione in aumento in relazione ai versamenti che sono stati effettuati presso il servizio di cassa degli uffici del registro. Naturalmente per conoscere l'effettiva entità del gettito relativo alla seconda rata bisogna attendere i risultati delle elaborazioni delle dichiarazioni INVIM presentate a dicembre 1991, la cui acquisizione automatica è già iniziata via terminale presso gli uffici del registro.

Il sottosegretario SENALDI fa presente in proposito che i versamenti conseguenti al primo decreto-legge dovevano essere eseguiti entro il 31 dicembre scorso. Tali versamenti hanno fruttato 4.063 miliardi, mentre la seconda rata deve essere ancora pagata ed è commisurata nel 25 per cento della somma totale dovuta. Conseguentemente le entrate non dovrebbero discostarsi dai 5.000 miliardi preventivati.

Il presidente ANDREATTA ritiene che non esistano motivi tecnici per opporsi al provvedimento, poichè le maggiori entrate del decreto-legge precedente non venivano destinate alla copertura di nuove spese.

Il senatore SPOSETTI osserva che tuttavia tali maggiori entrate servivano a contenere il *deficit* del bilancio 1991 e quindi erano alla base della manovra di finanza pubblica per il 1992.

In conclusione la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

**Cariglia ed altri: Regolamentazione dell'informazione scientifica sui farmaci e della professione di informatore medico-scientifico (770)**

**Bernardi ed altri: Disciplina dell'attività di informazione medico-scientifica (1124)**

**Zanella ed altri: Ordinamento della professione di informatore scientifico del farmaco (1344)**

(Parere all'Assemblea. Parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento)

Riferisce il presidente ANDREATTA ricordando che la Commissione sanità ha approvato un testo, ora innanzi all'Assemblea, alla quale

occorre fornire il parere, in materia di regolamentazione della professione di informatore medico scientifico.

Per quanto di competenza, occorrerebbe fissare che il registro nazionale degli informatori scientifici del farmaco di cui all'articolo 3, ancorchè tenuto da una commissione tecnica ministeriale, dovrebbe vedere coperti i propri oneri di funzionamento con diritti a carico degli iscritti.

Altro articolo da esaminare è l'articolo 8, che istituisce una Commissione tecnica per l'informazione scientifica del farmaco presso il Ministero della sanità, a proposito della quale occorre decidere se prevedere almeno che la partecipazione a tale Commissione non comporti retribuzioni ad alcun titolo.

Propone conclusivamente di trasmettere un parere favorevole, condizionato, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento ad introduzione delle modifiche proposte dagli articoli 3 e 8.

Concorda la Sottocommissione

**Lama ed altri: Norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (2153-A)**

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Parere favorevole sul testo, condizionato, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento sull'emendamento 9.1)

Riferisce il presidente ANDREATTA, che fa presente che la Commissione lavoro ha varato un testo, ora innanzi all'Assemblea, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, su cui è stato già espresso un parere favorevole in data 10 luglio 1990.

Perviene poi dall'Assemblea un emendamento, per il quale sono da considerarsi medici competenti ai fini della protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, anche quelli del Servizio sanitario, dal che si deduce che le funzioni possono essere svolte anche da medici privati. Si tratta pertanto di valutare con il Tesoro se questo non implichi il pagamento di onorari da parte delle USL.

Il sottosegretario PAVAN osserva che le spese per le visite mediche devono essere poste a carico dei datori di lavoro.

Il presidente ANDREATTA propone quindi di trasmettere un parere favorevole sul testo e condizionato, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento alla modifica dell'emendamento 9.1, che comunque è giudicato inopportuno dalla Commissione, al fine di porre i relativi costi a carico dei datori di lavoro.

Concorda la Sottocommissione.

**Mancino ed altri: Istituzione del Comitato nazionale interdisciplinare di bioetica (3126-A)**

(Parere all'Assemblea. Parere favorevole)

Su proposta del presidente ANDREATTA la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

**Iniziative scolastiche ed interventi educativi in favore delle comunità italiane all'estero (1731)****Nocchi ed altri: Riordinamento e riforma delle istituzioni e delle attività scolastiche e formative italiane all'estero (2637)**

(Parere alle Commissioni riunite 3<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup> su nuovo testo unificato. Esame e rinvio)

Riferisce il presidente ANDREATTA ricordando che è stato trasmesso dalle Commissioni riunite il testo del relatore dell'8 gennaio 1992. Tale testo risulta costruito sulla base del presupposto, per quanto concerne la questione finanziaria, che il risparmio per il minor utilizzo di personale supplente consente gli aumenti di spesa derivanti dal provvedimento nel suo complesso. In base ad un appunto trasmesso il giorno stesso dal Servizio del bilancio per rendere certo il risparmio derivante dai limiti ai contingenti da destinare all'estero, occorrerebbe ridurre di 193 unità i limiti indicati all'articolo 9, comma 5, mentre la riduzione del personale supplente non porterà alla diminuzione di spesa sperata, poichè la spesa aumenterà al crescere dei posti coperti con personale di ruolo.

Posto che la precedente relazione tecnica non era stata vistata dal Tesoro, si potrebbe forse richiedere la valutazione dello stesso Dicastero sul nuovo testo.

In ogni caso occorre osservare che l'articolo 17 non costituisce una vera e propria clausola di copertura.

Il sottosegretario PAVAN fa presente che al momento, è difficile operare un calcolo degli oneri del provvedimento. Propone pertanto di rinviarne a domani l'esame.

Concorda la Sottocommissione.

**Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1 recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative e interventi finanziari vari (3140)**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il presidente ANDREATTA ricorda che il provvedimento è stato trasferito alla Sottocommissione per i pareri da parte della Commissione plenaria.

Il relatore CORTESE fa presente che è pervenuta una nota da parte del Servizio del bilancio relativa all'utilizzazione dei fondi degli articoli 8 e 9.

Il presidente ANDREATTA ricorda che le somme stanziare dall'articolo 9 e destinate a lavoratori delle città di Napoli e Palermo risultano sovrapposte rispetto a quanto previsto nella legge n. 22 del 1992. Pertanto tale articolo dovrà essere soppresso. Invita poi il rappresentan-

te del Governo a fornire ulteriori chiarimenti relativamente alle norme che hanno disciplinato la materia attualmente oggetto dell'articolo 8.

Il sottosegretario PAVAN propone quindi di rinviare l'esame del provvedimento.

Concorda la Sottocommissione.

**Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 4, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (3144)**

(Parere alle Commissioni riunite 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore CORTESE ricordando che si tratta di decreto-legge in tema di prevenzione dai rischi di attività industriali. Per quanto di competenza gli articoli 9 e 10 prevedono spese per il personale. In particolare l'articolo 9, comma 2, consente la ripartizione del personale tra le varie qualifiche. Ciò potrebbe provocare oneri superiori rispetto a quelli quantificati nella relazione tecnica. La spesa complessiva, valutata in 5,5 miliardi annui, viene posta a carico dell'accantonamento relativo a «Ulteriori provvidenze per l'editoria». In proposito si deve far presente che l'articolo 11-*bis*, comma 4, della legge n. 468 vieta l'utilizzo in difformità di accantonamenti di fondo speciale ad opera di decreti-legge, eccettuate fattispecie che nel caso in esame non ricorrono.

Il sottosegretario PAVAN esprime analogo avviso.

Il sottosegretario ANGELINI fa presente come il provvedimento miri a risolvere problemi di grande rilievo ed auspica l'espressione di un parere favorevole.

La Sottocommissione delibera quindi di trasmettere un parere contrario per mancanza di copertura.

**Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia (3167)**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il presidente ANDREATTA facendo presente che si tratta di decreto-legge con il quale si incrementano gli organici delle forze di polizia, dei carabinieri, della Guardia di finanza, dei vigili del fuoco e dell'amministrazione civile dell'interno e si disciplinano programmi pluriennali di interventi di attrezzature tecnico-logistiche della polizia, ivi compresa l'acquisizione di immobili (in merito a tale problema l'articolo 10 detta procedure in deroga alla disciplina vigente, mentre

l'articolo 11 provvede alla copertura, utilizzando, come limite di impegno, l'apposito accantonamento in conto capitale della finanziaria 1992).

Nell'ambito delle spese per l'aumento degli organici (sulla quantificazione delle quali si rinvia alla relazione tecnica che accompagna il provvedimento) si prevedono anche incrementi delle spese per acquisto di beni e servizi conseguenti alla crescita del personale. In proposito si deve ricordare che il Senato ha approvato un emendamento al bilancio per il 1992 di contenimento della spesa della categoria in questione.

L'aumento complessivo degli organici è determinato in 12.507 unità, con un onere che viene indicato «a regime» in 447 miliardi. Ciò a fronte di una copertura per il terzo anno stimata in 380 miliardi. Lo scostamento tra il terzo anno e la spesa a regime deriva, ai sensi della relazione che accompagna il provvedimento, dalla circostanza che «l'attuale sistema di reclutamento in vigore presso le forze di polizia non consente un'immediata corresponsione del trattamento economico spettante in relazione al grado o qualifica cui danno accesso i relativi concorsi... pertanto le immissioni di nuovo personale, pur verificandosi al 1° gennaio 1993 e al 1° gennaio 1994, non riescono a produrre pieni effetti economici nell'anno in cui si verificano, ma rinviano nei successivi esercizi finanziari le relativi maggiori spese». Tale fattispecie pur risultando diversa da quella che si è presentata, ad esempio, nel caso delle Capitanerie di porto (in quel caso infatti si prevedevano nuove immissioni in ruolo in anni successivi al triennio, mentre nel caso in esame non aumenta il personale nel 1995, ma in quell'anno si producono effetti economici derivanti dalle assunzioni determinate negli anni precedenti), tuttavia origina un onere non coperto. Conseguentemente si potrebbe ipotizzare un contenimento del numero dei nuovi assunti tale da compensare i maggiori oneri a regime.

Ad avviso del senatore SPOSETTI la spesa a regime non può essere contabilizzata in misura differente rispetto a quella coperta. Occorre pertanto esprimersi in senso negativo.

Il sottosegretario PAVAN fa presente che la clausola di copertura non può scontare gli incrementi di spesa che possono derivare in futuro dagli sviluppi della carriera.

Su proposta del presidente ANDREATTA, che ribadisce la necessità di coprire per intero l'onere a regime, l'esame è rinviato.

**Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 11, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992 (3168)**

(Parere alla 6ª Commissione. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento)

Riferisce il senatore CORTESE, osservando che si tratta del noto decreto-legge in materia di finanza locale, che questo anno è stato particolarmente arricchito di una serie di disposizioni in materia di espropri, certificazione di bilancio, di copertura tariffaria del costo dei

servizi, fisco, servizi assistenziali, aziende di soggiorno e lavoro dipendenti degli enti locali nonchè riscatto dei periodi assicurativi e segretari comunali.

Non sembrano esservi molti problemi, per quanto di competenza, se non per gli articoli 17 e 18.

Il primo prevede uno stanziamento di 400 milioni, con copertura su capitolo ordinario, relativo appunto alla materia degli straordinari, da cui si preleva dall'apposito capitolo più grande del Ministero del tesoro: la norma rileva per il fatto che ancora una volta il corretto rapporto fra bilancio e legge sostanziale sembra venire capovolto nel senso che il primo anticipa la seconda, il che accade specialmente in materia di personale.

Sempre l'articolo 17 può essere oggetto di esame per quanto concerne il comma 2, che istituisce, per la gestione del fondo annuale di solidarietà per la distribuzione degli oneri finanziari connessi al personale, un apposito comitato di garanzia presso il Ministero degli interni: occorrerebbe esplicitare che la partecipazione a tale comitato non comporta l'assegnazione di emolumenti.

Infine per quanto riguarda l'articolo 18, è da notare che esso dà la possibilità, in occasione delle prossime consultazioni elettorali, al personale dei comuni di effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di 50 ore mensili, con rimborso a piè di lista da parte dello Stato: dalla relazione tecnica, che afferma che l'articolo non comporta oneri trattandosi di disposizioni meramente regolamentari, si deduce invece che vi è un apposito stanziamento del capitolo 6853 del Ministero del tesoro: se questo capitolo è stato già dimensionato all'onere massimo, che può derivare dalla possibilità di effettuare lavoro straordinario utilizzando l'ammontare limite prefissato, si ha un'ulteriore conferma del capovolgimento del rapporto previsto dalla Costituzione fra legge di bilancio e legge sostanziale.

Ad avviso del presidente ANDREATTA occorre condizionare il parere all'introduzione di un emendamento che stabilisca il principio della partecipazione gratuita al Comitato di garanzia di cui all'articolo 17.

Con tale condizione, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

**Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 12, recante finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991 e disposizioni urgenti per il funzionamento del servizio sanitario nazionale (3169)**  
(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore CORTESE, osservando che si tratta della reiterazione del decreto-legge sul ripiano dei *deficit* delle Unità sanitarie locali. Il testo recepisce, all'articolo 2, la condizione contenuta nel parere reso il 15 gennaio 1992 dalla Commissione bilancio sul disegno di legge n. 3097.

Gli articoli 4, 5 e 6 contengono il testo di precedenti emendamenti sui quali la Commissione non aveva avuto nulla da osservare. Tuttavia

l'articolo 6 è formulato in modo leggermente difforme dal precedente emendamento, nel senso che non mira a disapplicare direttamente gli articoli 78, 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, recepiti nel testo dell'articolo 4, comma 7, della legge di accompagnamento della legge finanziaria in materia di finanza pubblica, bensì a prevederne una applicazione nel rispetto delle funzioni di direzione e di organizzazione della struttura proprie del dirigente di livello apicale. Occorre valutare se tale dizione vanifichi di fatto i risparmi che sarebbero derivati dalla disapplicazione dei citati articoli e che sarebbero dovuti essere cospicui.

Il sottosegretario PAVAN osserva che è pur vero che l'articolo 6 provocherebbe un onere maggiore rispetto all'emendamento precedentemente approvato dalla Commissione sanità, ma è anche vero che attualmente gli articoli 78, 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 384 del 1990 sono stati recepiti in legge, nell'ambito della quale i relativi oneri sono stati contabilizzati.

Il presidente ANDREATTA propone di investire la Commissione di merito della valutazione degli oneri dell'articolo 6, rispetto al testo già approvato dalla Commissione stessa.

Il senatore SPOSETTI si dichiara contrario agli articoli 2 e 6.

Il senatore CROSETTA dichiara la propria astensione in materia reputando che non sia compito della Commissione di merito esprimersi sulla copertura dei provvedimenti.

L'esame è quindi rinviato.

**Emendamento al disegno di legge: Deputato Vairo: Modifica e integrazione dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1979, n. 97, concernente la progressione di carriera di alcuni magistrati a seguito della soppressione della qualifica di aggiunto giudiziario (2782), approvato dalla Camera dei deputati**

(Nuovo parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamento. Parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento)

Il presidente ANDREATTA propone di trasmettere un parere favorevole, rivedendo con ciò il precedente parere espresso sul disegno di legge, a condizione che sia approvato l'emendamento del relatore che aggiorna la copertura.

Il sottosegretario PAVAN si dichiara favorevole a tale proposta.

La Sottocommissione delibera quindi nei termini proposti dal Presidente.

**Cutrera ed altri: Istituzione del tribunale di Legnano (3051)**

(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 dicembre 1991.

Il presidente ANDREATTA fa presente che è stato trasmesso dalla Commissione di merito un emendamento che quantifica in 3.200 milioni la somma necessaria, con copertura sui due accantonamenti per la giustizia dei due fondi globali.

Si tratta della medesima copertura usata in casi simili, per i quali è stato già fornito parere favorevole, anche se rimane pur sempre la notazione di metodo circa il fatto che la copertura andrebbe triennializzata e andrebbe indicata la spesa a regime. È opportuno ricordare che per gli altri casi il parere è stato favorevole con la sola indicazione dell'onere per il primo anno.

Propone quindi di trasmettere un parere favorevole condizionato all'accoglimento dell'emendamento proposto dalla Commissione.

La Sottocommissione concorda con la proposta del Presidente.

**Modifica dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente norme per il reclutamento degli ufficiali piloti di complemento delle Forze armate, e modifiche ed integrazioni della legge 20 settembre 1980, n. 574 riguardante l'avanzamento degli Ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza (3120)**

(Parere alla 4ª Commissione. Parere favorevole)

Su proposta del presidente ANDREATTA la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere favorevole.

**Ventre ed altri: Trasformazione delle scuole di ostetricia in scuole dirette a fini speciali (1817)**

**Bompiani ed altri: Adeguamento delle scuole ostetriche ai nuovi ordinamenti didattici (3086)**

(Parere alla 7ª Commissione su testo unificato ed emendamenti. Parere favorevole)

Su proposta del presidente ANDREATTA la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere favorevole sul testo unificato, nulla avendo da osservare sugli emendamenti trasmessi.

**Concessione di un contributo alla Università di Padova per la ristrutturazione dell'edificio in Bressanone (1946-B), approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 7ª Commissione. Parere favorevole)

Su proposta del senatore CORTESE, che osserva come l'iniziativa del provvedimento induca a ritenere superflua la richiesta di un parere sull'utilizzo in difformità dell'accantonamento concernente gli interventi vari del Ministero degli affari esteri, la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere favorevole.

**Vesentini ed altri: Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi (2220-B)**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Parere favorevole)

Su proposta del presidente ANDREATTA la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

**Statizzazione nuova denominazione degli Educandati femminili riuniti di Napoli (2819-B)**, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Parere favorevole con osservazioni)

Riferisce il senatore CORTESE, ricordando che ritorna dalla Camera dei deputati il provvedimento riguardante gli Educandati femminili di Napoli, con modifiche essenzialmente limitate alla clausola di copertura, ora ristretta all'utilizzo della voce di fondo globale in materia di centri di assistenza fiscale.

Sul piano quantitativo, anche tenuto conto del provvedimento collegato in materia tributaria, non sembrano esservi problemi. Rimane però che l'onere è permanente e quindi in questo caso, ai sensi della legge n. 468, occorre indicare che l'onere è a regime. Se non si intende far modificare il testo, si può ricorrere alla previsione nel parere del presupposto di una interpretazione autentica in tal senso.

Si ricorda che la Commissione finanze a suo tempo espresse parere contrario all'uso in difformità, ancorchè per ragioni superate poi dal provvedimento collegato tributario, facendosi riferimento in quel parere alla necessità di approvare il provvedimento conforme, poi trasfuso nel citato disegno di legge collegato.

Rimane dunque da valutare la questione dell'onere a regime.

Il presidente ANDREATTA propone di trasmettere un parere favorevole, nel presupposto che l'onere indicato a copertura sia da intendersi come quello a regime.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

**Deputati Matulli ed altri: Estinzione del Conservatorio delle Montalve alla Quiete di Firenze e trasferimento del relativo patrimonio all'Università degli Studi di Firenze (3187)**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Parere favorevole)

Riferisce il presidente ANDREATTA osservando che si tratta di un disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati, volto a prevedere l'estinzione del Conservatorio delle Montalve alla Quiete di Firenze, con relativo trasferimento al patrimonio dell'Università degli studi di Firenze.

La Commissione bilancio della Camera dei deputati ha dato parere favorevole.

Tra i problemi che si erano posti vi è da ricordare non solo quello dell'articolo 2, che esenta fiscalmente i relativi atti di cessione, ma lo

stesso articolo 1, in relazione alla congruità delle disponibilità dell'Ente assegnatario nel far fronte agli oneri conseguenti all'attività delle scuole e nell'utilizzazione del personale senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Si poneva altresì il problema delle eventuali passività dell'Ente estinto.

Nel corso del dibattito presso la Commissione bilancio della Camera il Tesoro aveva osservato che l'Istituto ha notevoli *deficit* del bilancio, che il provvedimento accolla all'Università di Firenze, e che non è stata effettuata alcuna stima del patrimonio del Conservatorio: la conclusione era che il provvedimento è suscettibile di determinati oneri a carico del bilancio, il che portava ad un parere contrario.

Propone conclusivamente l'espressione di un parere favorevole.

Concorda la Sottocommissione.

**Deputati Armellin ed altri: Aumento del contributo statale all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione per il Centro nazionale del libro parlato (3188)**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 7ª Commissione. Parere favorevole)

Su proposta del presidente ANDREATTA la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

**Disposizioni in materia di risorse idriche (2968)**, approvato dalla Camera dei deputati, risultante dallo stralcio degli articoli 11 e 12 del disegno di legge 4228

**Cannata ed altri: Soppressione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese e per l'Ente per l'irrigazione in Puglia, Lucania e Irpinia, e norme sul bacino idrografico dell'Ofanto (2291)**

**Filetti ed altri: Riordino generale del sistema idrico italiano (2385)**

(Parere alla 13ª Commissione. Parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento)

Riferisce il presidente ANDREATTA facendo presente che il provvedimento, di iniziativa governativa ed approvato dalla Camera dei deputati verte in tema di utilizzo delle risorse idriche, provvedendo ad una gestione pubblicistica dell'intero comparto. Relativamente alle spese indotte dal provvedimento (articoli 6, 17 e 18), si prevede che esse siano coperte con i proventi dei canoni. Tuttavia si deve far presente che l'articolo 7 prevede tariffe agevolate, di cui non si dà una quantificazione, mentre l'articolo 12, comma 3 verte in tema di trasferimento del personale: occorrerebbe avere notizia se ciò comporta oneri. L'articolo 18 poi ammette la previsione di incentivi alle imprese: anche in questo caso occorrerebbe una quantificazione. Mentre i benefici fiscali di cui all'articolo 24 non dovrebbero creare problemi derivando dai trasferimenti disposti con la stessa legge. L'articolo 31 prevede invece la definizione di un catasto degli scarichi, che probabilmente ha un costo.

Relativamente all'articolo 25, in tema della fissazione della misura dei canoni per le utenze di acque pubbliche, si deve far presente che tali canoni verrebbero modificati a decorrere dal 1º gennaio 1991 e quindi

con effetto retroattivo, mentre essi potrebbero venire adeguati ogni biennio (articolo 26). Con tale normativa sembrerebbe contrastare l'articolo 32 che ammette un incremento delle tariffe da parte dei gestori dei servizi idrici fin dal 31 dicembre 1993. La definizione poi delle nuove tariffe avviene in quote prestabilite: probabilmente in questo modo non si è sempre in grado di tener conto dell'andamento dei costi, mentre il comma 2 dell'articolo 7 fissa il principio dell'adeguamento annuale delle tariffe. Inoltre il comma 4 dell'articolo 25 stabilisce il principio che fino al 31 dicembre 1993 continua ad essere acquisita al bilancio dello Stato una quota dei proventi dei canoni pari a quella iscritta nel bilancio di previsione del 1991. Quindi da una parte le entrate del servizio vengono decurtate, mentre dall'altra a decorrere dal 1994 viene meno una entrata dello Stato che andrebbe quantificata e coperta. Il comma 3 dello stesso articolo 25 fissa poi il principio che i proventi dei canoni sono costituiti in fondo speciale con contabilità separata e sono destinati al finanziamento degli interventi previsti dalla legge. Si deve però osservare che i proventi dovrebbero essere destinati anche a far fronte alle spese e che la questione della contabilità separata andrebbe affrontata nella sede propria dell'apposito provvedimento in esame presso la 5ª Commissione.

Il sottosegretario PAVAN fa presente che l'articolo 6 risulta riproduttivo di norma già contenuta nel decreto-legge n. 1 del 1992. Pertanto andrebbe soppresso. All'articolo 12, comma 3, occorre affermare il principio che il trasferimento del personale all'ente gestore avviene nella posizione giuridica rivestita presso l'ente di provenienza. L'articolo 24 poi va soppresso, in quanto prevede agevolazioni fiscali, mentre l'articolo 25 determina una consistente perdita di gettito per l'erario a partire dal 1994.

Il sottosegretario ANGELINI precisa in primo luogo che il disegno di legge riveste grande importanza non solo per la disciplina del settore, ma anche per avviare un consistente risparmio nelle risorse idriche. Le spese che esso dispone vengono inoltre finanziate interamente con il provento dei canoni. Eventualmente si può prevedere la possibilità di determinare un sovracanone, il cui gettito verrebbe destinato ai comuni in casi particolari. Quanto all'articolo 24, esso deriva dalla necessità di trasferire i beni, così come prevede il provvedimento.

Conclusivamente il presidente ANDREATTA propone di trasmettere un parere favorevole, a condizione, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento, che all'articolo 12 le spese per il personale siano poste a carico dei concessionari, che gli incentivi di cui all'articolo 18 siano ricompresi nell'ambito dei canoni, che all'articolo 24 siano soppresse le parole «ed ogni altra operazione inerente la costituzione dei soggetti gestori dei servizi idrici», che all'articolo 25 sia esclusa la possibilità di istituire una contabilità separata, al comma 3, sopprimendo di conseguenza il comma 4, e sia aggiornato il comma 1 al 1992.

La Sottocommissione concorda con la proposta del Presidente.

**Interventi per la difesa del mare (3183)**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 13ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore CORTESE ricordando che perviene dalla Camera dei deputati un provvedimento sulla difesa del mare, che utilizza gli 80 miliardi annui *ad hoc* previsti nella legge finanziaria.

Non sembrano sussistere problemi, anche perchè non si costituiscono limiti d'impegno. L'unica questione è posta dall'articolo 6, che istituisce un'unità di crisi presso il Ministero della marina mercantile, le cui spese non sono regolate e che si presume vengano coperte con gli ordinari stanziamenti del Ministero, il che non appare coerente con il precetto di copertura. Da valutare è quindi se inserire una condizione nel parere, per cui almeno la partecipazione a tale Comitato non dà luogo a remunerazioni di sorta.

Il senatore SPOSETTI propone di richiedere informazioni al Governo in merito alla circostanza che il provvedimento pare essere stato adottato per coprire spese già appaltate.

Il sottosegretario DEMITRY ricorda che il provvedimento è di grande importanza e che è già in corso una gara relativa all'attuazione degli interventi che esso dispone.

L'esame è quindi rinviato.

**Disposizioni in materia di controlli sull'applicazione delle norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari nonchè norme in materia di interventi dell'AIMA (3178)**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 9ª Commissione. Parere favorevole)

Riferisce il presidente ANDREATTA che ricorda che il disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati, verte in materia di controlli di qualità dell'AIMA. Gli oneri, che derivano dagli articoli 10 e 15, vengono fatti gravare sul bilancio dell'AIMA stesso per l'anno 1992, per un totale di 10 miliardi. Posto che si tratta di copertura con capitoli, si deve notare che la spesa di cui all'articolo 15 fa riferimento esclusivamente a generiche disponibilità dei fondi della gestione dell'AIMA stessa. Ad avviso del Servizio bilancio della Camera non esistono dati utili per valutare la congruità dello stanziamento di tale articolo. Propone conclusivamente la trasmissione di un parere favorevole.

Concorda la Sottocommissione.

**Interventi per la realizzazione di opere di rilevanza nazionale nel settore della irrigazione, nonchè per la concessione di mutui a tasso agevolato per operazioni di credito a sostegno della cooperazione agricola di rilevanza nazionale (3175)**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 9ª Commissione. Parere favorevole con osservazioni)

Riferisce il presidente ANDREATTA che fa presente che si tratta di un disegno di legge proveniente dalla Camera dei deputati, che utilizza del

tutto due accantonamenti di fondo globale costruiti come limiti di impegno in materia di credito agrario e di interventi nel settore delle opere di irrigazione e parzialmente un'altra voce di fondo globale, relativa ad interventi di rilevanza nazionale per lo sviluppo dell'attività agricola: per quest'ultima voce, costruita parzialmente come limite di impegno, l'uso da parte del disegno di legge si mantiene entro questi limiti.

Indubbiamente, nel testo non sussiste l'indicazione, che pur dovrebbe essere presente, del limite massimo di indebitamento, probabilmente nell'intesa che, ove quest'ultimo eccedesse la misura il cui corrispondente limite di impegno risultasse superiore a quanto previsto come copertura, l'eccedenza sarebbe a carico dei consorzi mutuatari.

Se non si intende modificare in tal senso il testo, si può ricorrere alla prassi invalsa da qualche tempo nel senso di basare il parere sul presupposto di un'interpretazione conforme a quanto sopra specificato.

Un altro problema è costituito dall'articolo 3 che, nel prorogare la operatività di un Comitato di supporto tecnico istituito nel 1984 per la collaborazione all'attuazione della politica agricola nazionale, finanzia questa proroga con gli accantonamenti della legge pluriennale riguardante l'agricoltura, la cui copertura è di parte capitale.

È pur vero probabilmente che la proroga è da mettere in relazione all'organizzazione delle attività di cui agli articoli precedenti e vero è anche che vi sono precedenti nel senso appunto di pronunzie favorevoli su casi analoghi, che hanno riguardato spesso il settore dell'agricoltura, come per quanto riguarda il provvedimento in materia di zootecnia, per il quale, sotto questo aspetto, il problema era identico.

Propone conclusivamente di trasmettere un parere favorevole, nel presupposto che il limite all'indebitamento sia nei termini sopra indicati e che il finanziamento del comitato tecnico avvenga come sopra illustrato.

La Sottocommissione concorda con la proposta del Presidente.

**Modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima (3185), approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 8ª Commissione. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente ANDREATTA propone un parere favorevole, in considerazione del carattere ordinamentale del disegno di legge.

Il sottosegretario PAVAN fa presente che dall'articolo 21 dovrebbero discendere minori entrate.

Su proposta del presidente ANDREATTA la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere favorevole con le osservazioni del Governo.

**Deputati Donazzon ed altri: Recupero e restauro ambientale dello spazio naturale e del paesaggio agrario della zona di pianura e di parte della zona di collina non compresa nel territorio delle comunità montane (2860), approvato dalla Camera dei deputati**

**Margheriti ed altri: Recupero e restauro ambientale dello spazio naturale e del paesaggio agrario delle zone di pianura e di parte delle zone di collina non comprese nel territorio delle comunità montane (2780)**

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento sul testo e favorevole condizionato su emendamenti)

Riferisce il presidente ANDREATTA facendo presente che si tratta di due disegni di legge di tutela del paesaggio agrario di pianura e di collina. Quello n. 2860 è già approvato dalla Camera. Ad esso pertanto ci si riferisce.

Tale disegno di legge prevede esecuzioni di interventi e realizzazioni di progetti di salvaguardia territoriale, istituendo all'articolo 6 un fondo per il recupero ed il restauro ambientale. Tale fondo viene alimentato, per gli anni 1992-1993, con 15 miliardi annui a valere sull'accantonamento di fondo speciale di parte capitale relativo al fondo per il finanziamento di un programma di riforestazione, contenuto nella finanziaria per il 1991. Si deve osservare che la finanziaria 1992 non reca il medesimo accantonamento. Quello più simile (interventi programmatici in agricoltura e nel settore della forestazione), reca però, per il 1992, un accantonamento di 5 miliardi, già utilizzato. Resta invece disponibilità per gli anni successivi, ma occorre aggiornare la clausola di copertura, non potendo operare lo slittamento dell'utilizzo di fondo capitale in conseguenza del venir meno dell'accantonamento.

Fa poi presente che sono stati trasmessi due emendamenti a firma Sposetti che mirano a definire una nuova clausola di copertura per gli anni 1993 e 1994, a valere sull'accantonamento di fondo speciale della legge finanziaria 1992 in materia di interventi programmatici in agricoltura e nel settore delle forestazione.

La Sottocommissione delibera quindi di trasmettere un parere contrario, per mancanza di copertura, sull'attuale testo dell'articolo 7. Tale contrarietà verrebbe superata dall'accoglimento degli emendamenti del senatore Sposetti, a condizione che su di essi si esprima favorevolmente la Commissione agricoltura, alla quale gli emendamenti stessi vengono trasmessi.

**SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE**

Il presidente ANDREATTA propone di rinviare a domani, alle ore 12, il seguito dell'esame dei provvedimenti già esaminati nella seduta di oggi e l'esame degli altri posti all'ordine del giorno per la medesima seduta, senza porre all'ordine del giorno ulteriori provvedimenti.

Concorda la Sottocommissione.

*La seduta termina alle ore 13,40.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 28 GENNAIO 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Vice Presidente della Commissione Brina, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative (3170): *parere favorevole;*

*alla 2<sup>a</sup> Commissione:*

Attuazione della direttiva del Consiglio 91/250/CEE, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, e conseguenti modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, concernenti la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio 3018: *parere favorevole;*

*alla 5<sup>a</sup> Commissione:*

Disciplina organica dell'intervento straordinario per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (3172), (*Testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati De Mita ed altri; Natta ed altri; Craxi ed altri; Loi e Columbu; Pazzaglia ed altri*), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

*alla 7<sup>a</sup> Commissione:*

Deputati Matulli ed altri. - Estinzione del Conservatorio delle Montalve alla Quiete di Firenze e trasferimento del relativo patrimonio all'Università degli studi di Firenze (3187), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

*alla 8<sup>a</sup> Commissione:*

Modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima (3185), (*Testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armellin ed altri; Menziotti ed altri, e di un disegno di legge d'iniziativa governativa*), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

*alla 9ª Commissione:*

Disposizioni in materia di controlli sull'applicazione delle norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari nonché norme in materia di interventi dell'AIMA (3178), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

*alla 10ª Commissione:*

Aliverti ed altri; Galeotti ed altri; Pizzol ed altri. - Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed altre norme in materia di assicurazioni private (281-821-1962-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

Azioni positive per l'imprenditoria femminile (3193), (*Testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cappiello ed altri; Filippini Giovanna ed altri; Cavigliasso ed altri*), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

Ferraguti ed altri. - Azioni positive per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile (1815): *parere favorevole;*

Ceccatelli ed altri. - Azioni positive a favore dell'imprenditoria femminile (2222): *parere favorevole;*

Norme sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia (3191), (*Testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zamberletti e Piccoli; Crippa ed altri*), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

*alla 12ª Commissione:*

Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 12, recante finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991 e disposizioni urgenti per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale (3169): *parere favorevole.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 28 GENNAIO 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Bompiani, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 6<sup>a</sup> Commissione:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, recante disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti (3179), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

*alla 10<sup>a</sup> Commissione:*

Ferraguti ed altri. - Azioni positive per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile (1815): *parere favorevole con osservazioni*;

*alla 13<sup>a</sup> Commissione:*

Cannata ed altri. - Soppressione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese e dell'Ente per l'irrigazione in Puglia, Lucania e Irpinia, e norme sul bacino idrografico dell'Ofanto (2291): *parere favorevole*;

Deputati Donazzon ed altri. - Recupero e restauro ambientale dello spazio naturale e del paesaggio agrario della zona di pianura e di parte della zona di collina non compresa nel territorio delle comunità montane (2860), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*.

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 28 GENNAIO 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Bernardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 1ª Commissione:*

Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative e interventi finanziari vari (3140): *parere favorevole con osservazioni;*

Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle forze di polizia (3167): *parere contrario;*

*alla 5ª Commissione:*

Deputati DE MITA ed altri; NATTA ed altri; CRAXI ed altri; LOI e COLUMBU; PAZZAGLIA ed altri. – Disciplina organica dell'intervento straordinario per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (3172), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole condizionato all'introduzione di emendamenti;*

*alla 6ª Commissione:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, recante disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti (3179), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

*alla 13ª Commissione:*

Interventi per la difesa del mare (3183), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 28 GENNAIO 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del Presidente della Commissione Mora, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

*alla 5<sup>a</sup> Commissione (parere ai sensi dell'art. 40, comma 11)*

Deputati Donazzon ed altri: Recupero e restauro ambientale dello spazio naturale e del paesaggio agrario della zona di pianura e di parte della zona di collina non compresa nel territorio delle comunità montane (2860), approvato dalla Camera dei deputati, e relativi emendamenti: *parere favorevole con condizione;*

Margheriti ed altri: Recupero e restauro ambientale dello spazio naturale e del paesaggio agrario delle zone di pianura e di parte delle zone di collina non comprese nel territorio delle comunità montane (2780): *parere favorevole con condizione;*

Deputati Natta ed altri: Disciplina organica dell'intervento straordinario per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3. (3172), approvato dalla Camera dei deputati: *rinvio dell'emissione del parere;*

*alla 6<sup>a</sup> Commissione:*

Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 11, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992 (3168): *rinvio dell'emissione parere*

*alla 10<sup>a</sup> Commissione:*

Ferraguti ed altri: Azioni positive per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile (1815): *rinvio dell'emissione del parere;*

Ceccatelli ed altri: Azioni positive a favore dell'imprenditoria femminile (2222): *rinvio dell'emissione del parere.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 28 GENNAIO 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Pagani, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

«Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative e interventi finanziari vari» (3140): *parere favorevole*;

«Differimento di termini previsti da disposizioni legislative» (3170): *parere favorevole con osservazioni*;

*alla 6<sup>a</sup> Commissione:*

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 dicembre 1991, n. 396, recante disposizioni modificative della disciplina del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, concernenti l'applicazione, nell'anno 1991, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643» (3173): *parere favorevole*;

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, recante disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti» (3179): *parere favorevole*.

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **COMMISSIONI 3<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup> RIUNITE**

**(3<sup>a</sup> - Affari esteri, emigrazione)  
(7<sup>a</sup> - Istruzione pubblica, beni culturali,  
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

*Mercoledì 29 gennaio 1992, ore 15,30*

*In sede deliberante*

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Iniziative scolastiche ed interventi educativi in favore delle comunità italiane all'estero (1731).
- NOCCHI ed altri. - Riordinamento e riforma delle istituzioni e delle attività scolastiche e formative italiane all'estero (2637).

---

### **COMMISSIONI 7<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> RIUNITE**

**(7<sup>a</sup> - Istruzione pubblica, beni culturali,  
ricerca scientifica, spettacolo e sport)  
(12<sup>a</sup> - Igiene e sanità)**

*Mercoledì 29 gennaio 1992, ore 17,30*

*In sede deliberante*

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Riforma delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche e di riabilitazione (3166) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MARINUCCI MARIANI ed altri. - Apporto dell'università allo sviluppo delle scienze infermieristiche e alla formazione degli operatori infermieristici per le professioni sanitarie e per l'insegnamento (198).

- VENTRE ed altri. - Attribuzione di punteggio ai docenti nelle scuole per l'abilitazione alle professioni sanitarie ausiliarie quale titolo valido nei pubblici concorsi (709).
- PAGANI ed altri. - Disciplina della professione sanitaria di tecnico di laboratorio biomedico (1013).
- VENTRE ed altri. - Norme in materia di riqualificazione professionale e straordinaria per gli infermieri generici e le puericultrici (1076).
- MEZZAPESA ed altri. - Riordinamento di alcune professioni sanitarie non mediche e nuove norme sulle assunzioni obbligatorie dei non vedenti (1246).
- AZZARETTI ed altri. - Modifica dei requisiti per l'assunzione degli ausiliari sociosanitari ospedalieri (1393).
- MANCIA ed altri. - Disciplina delle figure professionali del personale tecnico sanitario degli igienisti e degli assistenti dentali (2248).

---

## **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 29 gennaio 1992, ore 9 e 15*

*In sede referente*

### **I. Esame del disegno di legge:**

- Differimento di termini previsti da disposizioni legislative (3170).

### **II. Esame congiunto dei disegni di legge:**

- PASQUINO ed altri. - Norme per l'adozione di un sistema elettorale a doppio turno con premio di coalizione per la elezione della Camera dei deputati (25).
- SPADACCIA ed altri. - Riforma di tipo uninominale del sistema elettorale (61).
- DIANA ed altri. - Modificazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con l'introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a due turni per l'elezione della Camera dei deputati (375).
- FIOCCHI e CANDIOTO. - Nuove norme per l'elezione del Senato della Repubblica (2790).
- FIOCCHI e CANDIOTO. - Norme per l'elezione della Camera dei deputati secondo il sistema elettorale a doppio turno in collegi uninominali (2791).
- MANCINO ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica (2926).

- **FABBRI ed altri.** - Modifiche ed integrazioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 6 febbraio 1948, n. 29, «Norme per la elezione del Senato della Repubblica» (3026).
- **BOSSI.** - Modificazioni ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3031).
- **OSSICINI e ULIANICH.** - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati, con l'introduzione del doppio turno, del voto di convergenza per l'indicazione delle coalizioni e la designazione del Presidente del Consiglio dei ministri (3080).
- **OSSICINI e ULIANICH.** - Riforma delle norme sulla elezione del Senato della Repubblica, con l'introduzione del doppio turno e del voto di convergenza per l'indicazione dei raggruppamenti e per l'ammissione al secondo turno (3081).
- **PECCHIOLI ed altri.** - Nuove norme per l'introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per l'elezione della Camera dei deputati (3089).

### III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- **MELOTTO ed altri.** - Istituzione in Verona di una sezione staccata del tribunale amministrativo regionale per il Veneto (176).
- **DI LEMBO.** - Istituzione in Ascoli Piceno di una sezione staccata del Tribunale amministrativo regionale delle Marche (858).
- **VENTRE e SALERNO.** - Istituzione a Caserta di una sede distaccata del tribunale amministrativo regionale della Campania (891).
- **RICEVUTO.** - Istituzione a Messina di una sezione staccata del tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (1597).
- **PERUGINI e COVELLO.** - Istituzione in Cosenza di una sezione staccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (1799).

### IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- **SAPORITO ed altri.** - Norme urgenti per la perequazione del trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici (41).
- **SCEVAROLLI ed altri.** - Computo della indennità integrativa speciale nella liquidazione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti dello Stato (98).

- PERUGINI ed altri. - Norme urgenti per la perequazione del trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici statali e parastatali (759).
- FILETTI ed altri. - Computo della indennità integrativa speciale nella liquidazione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti dello Stato (1024).
- GUIZZI ed altri. - Omogeneizzazione dell'indennità di fine servizio dei pubblici dipendenti (1637).
- BOATO ed altri. - Norme per la determinazione della base contributiva ai fini del computo dell'indennità di buonuscita al personale civile e militare dello Stato (2109).
- MAFFIOLETTI ed altri. - Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti (2359).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni urgenti per l'immissione nel ruolo dei segretari comunali e per la copertura delle sedi vacanti (2630).
- MURATORE e SCEVAROLLI. - Nomina dei segretari comunali della qualifica iniziale (318).
- SARTORI ed altri. - Nuova disciplina per l'immissione in ruolo dei segretari comunali non di ruolo (1370).
- BOSSI. - Municipalizzazione dei segretari comunali (1507).
- PONTONE. - Disciplina giuridica dei segretari comunali e provinciali (2276).
- MURMURA ed altri. - Riforma dell'ordinamento dei segretari comunali e provinciali (2533).

VI. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative e interventi finanziari vari (3140).
- Deputati MARTINAZZOLI ed altri. - Delega al Governo per l'emanazione di norme sul processo amministrativo dinanzi ai tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di Stato ed al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, nonché sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e sui ricorsi amministrativi (1912) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle forze di polizia (3167).

*In sede deliberante***I. Seguito della discussione del disegno di legge:**

- Deputati CIAFFI ed altri: Ordinamento dei segretari comunali e provinciali (3192) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

**II. Discussione congiunta dei disegni di legge:**

- Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti e istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali (2787-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).
- Istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali (2787-bis) (*Risultante dallo stralcio - deliberato dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente nella seduta pomeridiana dell'8 gennaio 1992 - degli articoli da 7 a 12 e delle connesse tabelle del disegno di legge n. 2787*).

---

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 29 gennaio 1992, ore 9 e 15*

*In sede deliberante***I. Seguito della discussione del disegno di legge:**

- Deputato VAIRO. - Modifica ed integrazione dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1979, n. 97, concernente la progressione di carriera di alcuni magistrati a seguito della soppressione della qualifica di aggiunto giudiziario (2782) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*In sede referente***I. Esame congiunto dei disegni di legge:**

- GUIZZI ed altri. - Conferimento delle funzioni di cassazione ai presidenti dei tribunali dei minorenni e ai procuratori della Repubblica presso i tribunali dei minorenni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia (2750).
- PINTO ed altri. - Modifica delle norme sulla dirigenza dei tribunali e delle procure della Repubblica per i minorenni (2849).

**II. Esame dei disegni di legge:**

- PINTO ed altri. - Disposizioni in materia di cognome aggiunto per affiliazione ex articolo 498 del codice civile (abrogato) (2578).

- CONSIGLIO REGIONALE VENETO. - Modifiche al sistema normativo in ordine alla misura di prevenzione del divieto di soggiorno (3110).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BOMPIANI ed altri. - Ordinamento della professione di statistico (278).
- CUTRERA ed altri. - Istituzione del Tribunale di Legnano (3051).
- GIUGNI ed altri. - Modifica della disciplina in materia di abilitazione alla professione di geometra (1136).
- VENTRE. - Norme relative alla competenza del pretore in materia di produzione, propaganda e smercio di alimenti e bevande (2384).

*In sede redigente*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale (1686).

---

## **AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 29 gennaio 1992, ore 9*

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame del seguente atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica per la revisione della tabella dei contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri.

*In sede referente*

Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per l'istituzione di una unità del centro europeo per l'ambiente e la salute, firmato a Roma il 14 giugno 1990 e del Protocollo aggiuntivo a detto accordo, firmato a Roma il 1° marzo 1991 (3199) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica italiana e Malta, con

- Allegato, fatto a Roma il 5 novembre 1990 (3201) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con tre protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatta a Lugano il 16 settembre 1988 (3202) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
  - Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'elusione, l'evasione e la frode fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 5 giugno 1990 (3197) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
  - Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, fatto a Roma il 18 novembre 1990 (3200) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
  - Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica coreana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con Protocollo, fatta a Seoul il 10 gennaio 1989 (3198) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
  - Ratifica ed esecuzione dei Protocolli agli accordi di cooperazione tra la CEE da una parte ed il Regno Hascemita di Giordania, la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e lo Stato di Israele dall'altra, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmati a Bruxelles rispettivamente il 9 luglio 1987, il 10 dicembre 1987 ed il 15 dicembre 1987 (3203) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- 

## **FINANZE E TESORO (6ª)**

*Mercoledì 29 gennaio 1992, ore 9,30 e 15,30*

*In sede referente*

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 11, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992 (3168).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 dicembre 1991, n. 396, recante disposizioni modificative della disciplina del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito,

con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, concernenti l'applicazione, nell'anno 1991, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 (3173) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, recante disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti (3179) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame dei seguenti atti:

- Proposta di nomina del vice presidente della Fondazione Cassa di risparmio delle province lombarde.
- Proposta di nomina del Presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Città di Castello.
- Proposta di nomina del vice presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Ravenna.
- Proposta di nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Asti.
- Proposta di nomina del vice presidente dell'Ente Cassa di risparmio della provincia di Viterbo.
- Proposta di nomina del vice presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Città di Castello.
- Proposta di nomina del vice presidente della Banca del Monte di Lugo.

---

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 29 gennaio 1992, ore 9 e 16,15*

*In sede referente*

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge (e delle petizioni, a questi attinenti, nn. 10 e 269):
  - CHIARANTE ed altri. - Norme per l'innalzamento dell'obbligo scolastico e per il riordino dell'istruzione secondaria superiore (428).

- MANZINI ed altri. - Prolungamento dell'istruzione obbligatoria (829).
- MANIERI ed altri. - Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (1187).
- GUALTIERI ed altri. - Nuova disciplina dell'obbligo scolastico (1226).
- FILETTI ed altri. - Ristrutturazione dell'ordinamento della scuola media superiore (1812).
- MEZZAPESA. - Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (2343).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- OSSICINI. - Ordinamento degli studi di educazione fisica e sportiva presso le Università (841).
- MOLTISANTI ed altri. - Norme concernenti la trasformazione degli istituti superiori di educazione fisica in «Istituti universitari di educazione fisica e dello sport» (1074).
- SPITELLA ed altri. - Nuovo ordinamento degli studi di educazione fisica e sportiva presso le Università (1676).
- NOCCHI ed altri. - Istituzione del corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria. Norme transitorie per gli ISEF (2013).
- PIZZO ed altri. - Istituzione del corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria (2190).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA.- Deroga all'articolo 21 del regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170 (2864)-

*In sede deliberante*

I. Discussione dei disegni di legge:

- Concessione di un contributo alla Università di Padova per la ristrutturazione dell'edificio in Bressanone (1946-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
  - Deputati SEPPIA ed altri. - Provvedimenti per la tutela dei caratteri ambientali, architettonici e artistici della città di Siena (3190) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
  - Disposizioni per la rinnovazione parziale della prova scritta del concorso a preside di scuola media indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1990 (3195) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**

*Mercoledì 29 gennaio 1992, ore 9 e 15,30*

ALLE ORE 9

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame del seguente atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Azienda dei mezzi Meccanici di Messina.

*In sede deliberante*

Discussione dei disegni di legge:

- Deputati CERUTTI ed altri. - Proroga della gestione privata dell'aeroporto di Torino-Caselle (3184) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- GIANOTTI ed altri. - Proroga della legge di privatizzazione dell'aeroporto di Torino Caselle (2496).
- Modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima (3185) (*Risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armellin ed altri; Menziotti ed altri, e di un disegno di legge d'iniziativa governativa*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

ALLE ORE 15,30

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame dei seguenti atti:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.
  - Modifiche al Piano di ristrutturazione per il risanamento e lo sviluppo delle Ferrovie dello Stato.
-

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 29 gennaio 1992, ore 9*

*In sede deliberante*

Discussione dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di controlli sull'applicazione delle norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari nonché norme in materia di interventi dell'AIMA (3178) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputati SALERNO ed altri. - Ordinamento della professione di tecnologo alimentare (3174) (*approvato dalla Camera dei deputati*).

*Procedure informative*

- Indagine conoscitiva sulle cause della crisi del sistema federconsortile (Federazione italiana dei consorzi agrari e consorzi agrari provinciali): esame degli elementi acquisiti a seguito dell'audizione dei Commissari governativi della Federconsorzi; integrazione del programma.

*Esame di atti normativi comunitari*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, dei seguenti progetti di atti normativi comunitari relativi alla riforma della politica agricola comune:

- Proposte di regolamento concernenti i seminativi (91/C 303/01-02-03) (*Gazzetta Ufficiale CEE n. C 303 del 22 novembre 1991*).
  - Proposte di regolamento concernenti le carni bovine (91/C 303/04-05-06) (*Gazzetta Ufficiale CEE n. C 303 del 22 novembre 1991*).
  - Proposte di regolamento concernenti le carni ovine e caprine (91/C 303/07-08) (*Gazzetta Ufficiale CEE n. C 303 del 22 novembre 1991*).
  - Proposte di regolamenti concernenti l'ambiente, le misure forestali nel settore agricolo, il prepensionamento in agricoltura (91/C 300/07-08-09) (*Gazzetta Ufficiale CEE n. C 300 del 21 novembre 1991*).
-

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 29 gennaio 1992, ore 9,30, 15,30 e 20*

*In sede deliberante*

**I. Seguito della discussione del disegno di legge:**

- Modifiche alla legge 4 luglio 1967, n. 580, e nuove norme in materia di produzione e commercializzazione delle paste alimentari (1706-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*.

**II. Discussione dei disegni di legge:**

- Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed altre norme in materia di assicurazioni private (281-821-1962-B) *(Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Aliverti ed altri; Galeotti ed altri; Pizzol ed altri e modificato dalla Camera dei deputati)*.
- ZAMBERLETTI ed altri; CRIPPA ed altri. - Norme sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia (3191) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

**III. Discussione congiunta dei disegni di legge:**

- FERRAGUTI ed altri - Azioni positive per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile (1815).
- CECCATELLI ed altri. - Azioni positive a favore dell'imprenditoria femminile (2222).
- Deputati CAPPIELLO ed altri; FILIPPINI Giovanna ed altri; CAVI-GLIASSO ed altri. - Azioni positive per l'imprenditoria femminile (3193) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

*In sede referente*

**Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- SALVI. - Controllo sulle munizioni commerciali per uso civile (1878)
- CUMINETTI ed altri. - Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile (2951).

*In sede consultiva su atti del Governo*

**Esame dei seguenti atti:**

- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente autonomo Fiera internazionale di Milano.

- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL).
  - Proposta di nomina del Vice Presidente dell'Ente nazionale per l'energia elettrica.
- 

## **LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 29 gennaio 1992, ore 9,30 e 15,30*

### *In sede deliberante*

Discussione del disegno di legge:

- TOTH ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, in materia di sicurezza sul lavoro (3011).

### *In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SAPORITO ed altri. - Nuove norme sul collocamento obbligatorio (293).
- ANTONIAZZI ed altri. - Norme per il collocamento obbligatorio (347).
- MANCINO ed altri. - Nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie dei cittadini affetti da menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali (864).
- POLLICE. - Norme in materia di assunzioni obbligatorie (1251).
- CARIGLIA ed altri. - Derghe alla disciplina sul collocamento obbligatorio (1720).
- SALVI ed altri. - Tutela del diritto al collocamento obbligatorio (1841).
- GIUGNI ed altri. - Delega al Governo ad emanare norme sulle assunzioni obbligatorie dei lavoratori invalidi (1922).
- ANGELONI ed altri. - Derghe alla disciplina del collocamento obbligatorio (2080).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- ALIVERTI ed altri. - Contributo all'Unione italiana ciechi con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (3147).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame dei seguenti atti:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico (ENPDEDP).
  - Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL) .
  - Proposta di nomina del Presidente dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS).
  - Proposta di nomina del Presidente dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (ENPAS).
- 

**IGIENE E SANITÀ (12ª)**

*Mercoledì 29 gennaio 1992, ore 9*

*In sede deliberante*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Obbligatorietà della vaccinazione tripla anti morbillo-parotite-rosolia (3096).

*Affari assegnati*

Esame, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, del seguente documento:

- Progetto obiettivo: «Tutela della salute degli anziani» (*Stralcio del Piano sanitario nazionale*).

*In sede referente*

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 12, recante finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991 e disposizioni urgenti per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale (3169).
-

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 29 gennaio 1992, ore 9, 15 e 21*

*In sede referente*

Esame del disegno di legge:

- FILETTI ed altri. - Riordino generale del sistema idrico italiano (2385).

*In sede deliberante*

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di risorse idriche (2968) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- CANNATA ed altri. - Soppressione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese e dell'Ente per l'irrigazione in Puglia, Lucania e Irpinia, e norme sul bacino idrografico dell'Ofanto (2291).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- MARGHERITI ed altri. - Recupero e restauro ambientale dello spazio naturale e del paesaggio agrario delle zone di pianura e di parte delle zone di collina non comprese nel territorio delle comunità montane (2780).
- Deputati DONAZZON ed altri. - Recupero e restauro ambientale dello spazio naturale e del paesaggio agrario della zona di pianura e di parte della zona di collina non comprese nel territorio delle comunità montane (2860) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Discussione del disegno di legge:

- Interventi per la difesa del mare (3183) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

---

**COMMISSIONE SPECIALE  
sul caso della filiale di Atlanta  
della Banca nazionale del Lavoro**

*Mercoledì 29 gennaio 1992, ore 16*

Sui lavori della Commissione.

---

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali**

*Mercoledì 29 gennaio 1992, ore 15,30*

- I. Parere ai sensi dell'articolo 40, comma 9 del Regolamento del Senato sui disegni di legge:
- Atto Senato n. 3168 recante: «Disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 11, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992».
  - Atto Senato n. 3140 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative e interventi finanziari vari».
  - Atto Senato n. 3172 recante: «Disciplina organica dell'intervento straordinario per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3».
  - Atto Senato n. 3068 recante: «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche».
  - Atto Senato n. 3166 recante: «Riforma delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche e di riabilitazione».
  - Atto Senato n. 1815 recante: «Azioni positive per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile».
  - Atto Senato n. 2222 recante: «Azioni positive a favore dell'imprenditoria femminile».
  - Atto Senato n. 3193 recante: «Azioni positive per l'imprenditoria femminile».
- II. Indagine conoscitiva sulle forme di governo regionale (disposto dal titolo V della Costituzione, sistema elettorale, forme di governo degli statuti speciali): seguito dell'esame del documento conclusivo.

---

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle Partecipazioni statali**

*Mercoledì 29 gennaio 1992, ore 10*

- Indagine conoscitiva sulla evoluzione del rapporto tra pubblico e privato nel quadro della competitività globale nei seguenti paesi: Gran Bretagna, Francia, Germania, Svezia, Ungheria, Cecoslovacchia: esame ed approvazione del documento conclusivo.
-

**COMITATO PARLAMENTARE  
per i servizi di informazione e sicurezza  
e per il segreto di Stato**

*Mercoledì 29 gennaio 1992, ore 15,30*

- Seguito della discussione ed eventuale approvazione dello schema di relazione sulla «operazione Gladio».
  - Comunicazioni del Presidente.
- 

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni  
criminali similari**

*Mercoledì 29 gennaio 1992, ore 16*

- Codice di autoregolamentazione dei partiti in vista delle elezioni politiche nazionali.
  - Discussione della bozza di relazione sullo stato dell'attività di prevenzione e di contrasto del riciclaggio dei proventi illeciti.
  - Discussione della bozza di relazione sulle norme concernenti misure di prevenzione.
-